




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2629

Misure urgenti per la realizzazione delle opere pubbliche
e la digitalizzazione del Paese

(Conversione in legge del D.L. 133/2014)

N. 143 – 1° ottobre 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2629

Misure urgenti per la realizzazione delle opere
pubbliche e la digitalizzazione del Paese

(Conversione in legge del D.L. 133/2014)

N. 143 – 1° ottobre 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2629

Titolo breve: Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

Iniziativa: governativa
in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: VIII Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Braga

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente
verificata dalla Ragioneria generale
riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario: VIII Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLO 1, COMMI DA 1 A 9	7
INTERVENTI SUGLI ASSI FERROVIARI NAPOLI - BARI E PALERMO – CATANIA - MESSINA.....	7
ARTICOLO 1, COMMI 10 E 11	10
CONTRATTO DI PROGRAMMA CON RFI E CONTRATTI DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTI DA ENAC CON I GESTORI DEGLI SCALI AEROPORTUALI DI INTERESSE NAZIONALE	10
ARTICOLO 2	12
INFRASTRUTTURE STRATEGICHE AFFIDATE IN CONCESSIONE	12
ARTICOLO 3	13
SBLOCCO DI OPERE INDIFFERIBILI, URGENTI E CANTIERABILI	13
ARTICOLO 4, COMMI 1 E 2	24
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LE OPERE INCOMPIUTE SEGNALATE DAGLI ENTI LOCALI.....	24
ARTICOLO 4, COMMI 3 E 4	24
ESCLUSIONE DI PAGAMENTI DAL VINCOLO POSTO DAL PATTO DI STABILITÀ INTERNO	24
ARTICOLO 4, COMMI 5 E 6	25
ESCLUSIONE DAL PATTO DI STABILITÀ DI PAGAMENTI A FRONTE DI DEBITI IN CONTO CAPITALE	25
ARTICOLO 4, COMMA 7	27
ESCLUSIONE PER IL 2014 DI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE DAI VINCOLI DEL PATTO DI STABILITÀ	27
ARTICOLO 4, COMMA 8, ALINEA	29
PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO.....	29
ARTICOLO 5	31
INFRASTRUTTURE STRATEGICHE AFFIDATE IN CONCESSIONE	31
ARTICOLO 6, COMMA 1	33
AGEVOLAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA A BANDA ULTRALARGA....	33
ARTICOLO 6, COMMI 2-5	34
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI SCAVO E DI POSA AEREA DEI CAVI	34
ARTICOLO 7	35

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE	35
ARTICOLO 8	41
TERRE E ROCCE DA SCAVO	41
ARTICOLO 9	42
SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO, NORMATIVA ANTISISMICA, MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI ED EDIFICI AFAM.....	42
ARTICOLO 10	42
OPERATIVITÀ DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP)	42
ARTICOLO 11	45
DEFISCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI IN FINANZA DI PROGETTO	45
ARTICOLO 12	47
POTERE SOSTITUTIVO NELL'UTILIZZO DEI FONDI EUROPEI.....	47
ARTICOLO 13	48
MISURE A FAVORE DEI PROJECT BOND.....	48
ARTICOLO 14	50
NORMA <i>OVERDESIGN</i>	50
ARTICOLO 15	51
FONDO DI SERVIZIO PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	51
ARTICOLO 16	52
AGEVOLAZIONI PER GLI INVESTIMENTI PRIVATI NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE	52
ARTICOLO 17	54
SEMPLIFICAZIONI ED ALTRE MISURE IN MATERIA EDILIZIA	54
ARTICOLO 18	57
LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DELLE GRANDI LOCAZIONI A USO NON ABITATIVO	57
ARTICOLO 19	58
ESENZIONI DEGLI ACCORDI DI RIDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE	58
ARTICOLO 20	59
MISURE PER IL RILANCIO DEL SETTORE IMMOBILIARE	59
ARTICOLO 21	64

MISURE PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN ABITAZIONI IN LOCAZIONE.....	64
ARTICOLO 22	70
CONTO TERMICO	70
ARTICOLO 23	71
CONTRATTI DI GODIMENTO IN FUNZIONE DELLA SUCCESSIVA ALIENAZIONE DI IMMOBILI	71
ARTICOLO 24	74
PARTECIPAZIONE DELLE COMUNITÀ LOCALI IN MATERIA DI TUTELA DEL TERRITORIO	74
ARTICOLO 25	75
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI PATRIMONIO CULTURALE.....	75
ARTICOLO 26	78
MISURE URGENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DEMANIALI INUTILIZZATI	78
ARTICOLO 27	80
PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'INAIL	80
ARTICOLO 28, COMMI 1 E 2	80
DECONTRIBUZIONE DELLE INDENNITÀ DI VOLO	80
ARTICOLO 28, COMMA 3	84
DIRITTO DI IMBARCO PASSEGGERI.....	84
ARTICOLO 28, COMMI 4-7	85
SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO NEGLI AEROPORTI CIVILI	85
ARTICOLO 28, COMMA 8	86
MODIFICHE AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE	86
ARTICOLO 29	87
PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA PORTUALITÀ E DELLA LOGISTICA	87
ARTICOLO 30	88
MISURE PER LA PROMOZIONE DEL <i>MADE IN ITALY</i> E PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	88
ARTICOLO 31	91
MISURE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI.....	91
ARTICOLO 32	92

<i>MARINA RESORT</i> E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA TELEMATICO CENTRALE NAUTICA DA DIPORTO	92
ARTICOLO 33, COMMI 1-10	94
BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA DI AREE A RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE	94
ARTICOLO 33, COMMI 11-13	97
COMPRESORIO BAGNOLI-COROGGIO.....	97
ARTICOLO 34	99
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI SITI CONTAMINATI .	99
ARTICOLO 35	100
MISURE URGENTI IN MATERIA DI IMPIANTI DI RECUPERO ENERGIA.....	100
ARTICOLO 36	101
MISURE A FAVORE DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE REGIONI PER LA RICERCA DEGLI IDROCARBURI.....	101
ARTICOLO 37	102
MISURE URGENTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO E IL TRASPORTO DEL GAS NATURALE.....	102
ARTICOLO 38	104
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE NAZIONALI	104
ARTICOLO 39	105
REVISIONE DEGLI INCENTIVI PER I VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE	105
ARTICOLO 40	106
RIFINANZIAMENTO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA	106
ARTICOLO 41, COMMI DA 1 A 4	115
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA REGIONE CALABRIA.....	115
ARTICOLO 41, COMMA 5	117
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA REGIONE CAMPANIA	117
ARTICOLO 42, COMMA 1	117
RIARTICOLAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA POSTI IN CAPO ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 46, COMMI 6 E 7 DEL DECRETO LEGGE N. 66/2014	117
ARTICOLO 42, COMMI 2 E 3	121
FLESSIBILITÀ NELL'APPLICAZIONE DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO	121
ARTICOLO 42, COMMA 4	122

ULTERIORE CONCORSO AGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA PER LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DI CUI ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2014.....	122
ARTICOLO 42, COMMI DA 5 A 8.....	123
RIDEFINIZIONE DEL LIMITE DI SPESA AUTORIZZATO PER LA REGIONE SICILIANA	123
ARTICOLO 42, COMMI DA 9 A 13.....	126
RIDEFINIZIONE DEL LIMITE DI SPESA AUTORIZZATO PER LA REGIONE SARDEGNA	126
ARTICOLO 43, COMMI DA 1 A 3.....	128
UTILIZZO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER ASSICURARE LA STABILITÀ FINANZIARIA DEGLI ENTI TERRITORIALI	128
ARTICOLO 43, COMMI 4 E 5.....	130
UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE.....	130

PREMESSA

Il provvedimento dispone la conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

Il testo è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, commi da 1 a 9

Interventi sugli assi ferroviari Napoli - Bari e Palermo – Catania - Messina

La norma prevede la nomina, per la durata di due anni, dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. a Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari¹. La nomina viene disposta senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l'attività² del Commissario (comma 1). Tra i poteri ed i compiti del Commissario, viene, tra l'altro, previsto che questo provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata tratta ferroviaria, utilizzando, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (comma 2).

Il comma 2 disciplina nel dettaglio i compiti e i poteri del Commissario. Ulteriori disposizioni concernono la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi (comma 3) e le procedure di acquisizione degli atti di assenso (pareri, visti e nulla osta) sia in conferenza di servizi (comma 4) che successivamente (comma 5).

Il Commissario, al fine di gestire i rapporti con i territori interessati per una migliore realizzazione delle opere può, altresì, avvalersi a titolo gratuito - nell'ambito di una apposita convenzione firmata dal Ministro delle infrastrutture - dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (comma 6). La realizzazione delle opere relative alla summenzionata tratta ferroviaria è eseguita a valere sulle risorse

¹ Di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge n. 443/2001 (cd. "legge obiettivo").

² L'incarico è rinnovabile.

previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti³ (comma 7).

Si evidenzia che l'intervento "Nuovo asse ferroviario Napoli-Bari - Linea AV/AC Napoli-Bari " in base a quanto riportato nell'11° Allegato infrastrutture sul quale il CIPE ha espresso parere favorevole in data 1° agosto 2014, prevede una serie di opere per un importo complessivo pari a 5.505 milioni di euro. Nella tabella 0 del 12° allegato infrastrutture, presentato al Parlamento nell'aprile 2014, è stato confermato il suddetto importo stimando un fabbisogno di 3.480,8 milioni.

Risulterebbe, pertanto, ancora da finanziare quota parte dei costi.

Le disposizioni dei commi da 1 a 8, si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo – Catania – Messina (comma 9).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, ribadisce il contenuto delle disposizioni dei commi da 1 a 9 ed afferma che il nuovo asse ferroviario Napoli - Bari è ubicato sul Corridoio Comunitario "core" Helsinki - La Valletta e dispone sia di risorse sia di segmenti del tracciato definiti a livello progettuale e approvati dal CIPE; tuttavia, per una serie di vincoli autorizzativi e procedurali, l'apertura dei cantieri è prevista per il 2018.

La RT evidenzia che la rilevanza strategica dell'opera, pertanto, e la disponibilità delle risorse rendono opportuno il ricorso ad uno strumento, quale quello commissariale, che sia in grado di superare i vincoli burocratici e consenta l'avvio dei lavori entro la fine del 2015. Viene, quindi, nominato un commissario, individuato nell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A., e vengono definite procedure snelle al fine di velocizzare la realizzazione dell'opera.

La RT afferma, infine che le disposizioni recate dai commi da 1 a 9 non determinano effetti negativi sulla finanza pubblica in quanto le opere ivi indicate sono realizzate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e non sono previsti compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario.

Al riguardo, posto che la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari e all'asse ferroviario AV/AC Palermo – Catania – Messina⁴, verranno eseguite a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle

³ Il Commissario provvede, altresì, alla rendicontazione annuale delle spese di realizzazione della tratta ferroviaria in riferimento in base ai singoli stati di avanzamento dei lavori, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di defianziamento degli interventi (comma 8).

⁴ Per effetto del rinvio effettuato dal comma 9 alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8.

infrastrutture (comma 7), appare opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi di quantificazione circa le disponibilità di tali risorse; ciò al fine confermare quanto affermato nella RT circa il fatto che le suddette opere saranno realizzate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e che pertanto non si produrranno effetti negativi per la finanza pubblica.

La richiesta di chiarimenti appare opportuna considerato che, come già evidenziato, l'intervento "Nuovo asse ferroviario Napoli-Bari - Linea AV/AC Napoli-Bari ", in base a quanto riportato nell'11° Allegato infrastrutture, prevede una serie di opere per un importo complessivo pari a 5.505 milioni di euro che, in base ai dati indicati nella tabella 0 del 12° allegato infrastrutture, risulterebbe ancora da finanziare.

Per quanto concerne l'attività del Commissario straordinario, pur considerato che la norma (comma 1) prevede espressamente che questa verrà svolta senza nuovi o maggiori oneri e senza l'attribuzione di compensi aggiuntivi, andrebbe escluso che allo stesso possano essere corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti di natura non retributiva, comunque denominati, connessi allo svolgimento dell'attività commissariale.

Per quanto concerne l'utilizzo da parte del Commissario delle strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, per le finalità delle disposizioni in esame, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale si chiede conferma al Governo, che l'avvalimento di tali Società non comporti oneri, anche indiretti, per la finanza pubblica, e non incida sull'efficienza operativa delle medesime. La conferma appare opportuna considerato che le società in questione, pur avendo natura privatistica, possiedono un assetto proprietario che le riconduce sotto controllo integralmente pubblico.

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A è un'azienda partecipata al 100% da Ferrovie dello Stato S.p.A. a sua volta integralmente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) è interamente di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 1, commi 10 e 11

Contratto di Programma con RFI e contratti di programma sottoscritti da ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale

La norma prevede:

- L'approvazione del Contratto di Programma 2012-2016 parte Investimenti tra RFI e Ministero delle infrastrutture, stipulato l'8 agosto 2014, con la finalità di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale. A tal fine viene, altresì, disposta l'assegnazione di una quota pari a 220 milioni di euro delle risorse stanziata dalla legge di stabilità 2014, quale contributo in conto impianti a favore di RFI per gli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014 (comma 10).

Si rammenta che i commi 73, 74, 76 e 80 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) in materia di infrastrutture ferroviarie hanno autorizzato specifici interventi di spesa. In particolare il comma 73, ha autorizzato la spesa di 500 milioni per il 2014 per la manutenzione straordinaria della rete ferroviaria, nell'ambito del contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) (comma 73).

Le altre autorizzazioni concernono: 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per completare il finanziamento della tratta Canello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell'asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari, presentato al CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013 (comma 74); 50 milioni per il 2014 e 150 milioni per il 2015 ed il 2016 per l'avvio immediato di interventi di adeguamento dell'asse ferroviario Bologna-Lecce (comma 80). Il comma 76 ha altresì, previsto che le tratte Brescia-Verona-Padova (Milano -Venezia), Apice-Orsara e Frasso Telesino-Vitulano (Napoli-Bari) siano realizzate con le modalità di cui all'art. 2, commi 232 [lettere b) e c)], 233 e 234 della legge n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010). Il CIPE può approvare i progetti preliminari anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e dei relativi progetti definitivi purché sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere. A tal fine è autorizzata la spesa, mediante erogazione diretta, di 120 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2029. Sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato (comma 76).

- L'approvazione con decreto ministeriale⁵ dei contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale, per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma medesimi (comma 11).

⁵ La disposizione prevede l'approvazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in esame, di concerto con il Ministro dell'economia, che dovrà esprimersi improrogabilmente entro 30 giorni.

La norma prevede che, per gli stessi aeroporti, il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento⁶ di disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, con riguardo al comma 10, afferma che al fine di consentire la continuità degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, viene disposta l'approvazione del Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti stipulato da RFI e MIT in data 8 agosto 2014. La disposizione ha carattere procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si prevede, inoltre, che una quota pari a 220 milioni di euro delle risorse autorizzate dalla legge di stabilità 2014 per investimenti di RFI sia finalizzata a interventi di manutenzione straordinaria sulla rete ferroviaria. Con riguardo alla norma in riferimento al RT precisa che la disposizione non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica, trattandosi di utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

In merito al comma 11, al RT afferma che, al fine di avviare gli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale, si prevede che siano approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i contratti di programma già sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali ai sensi del DPR n. 383/1994, comprende ed assorbe la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori. Tale disposizione, di carattere procedurale, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la norma (comma 10) prevede, quale contributo in conto impianti a favore di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A. per l'attività di manutenzione straordinaria prevista nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014, l'assegnazione di una quota, pari a 220 milioni di euro, delle risorse a tal fine stanziato dal comma 73, della legge di stabilità 2014, (500 milioni di euro per il 2014). Sul punto, pur considerato che le risorse della legge di stabilità 2014 cui la disposizione fa rinvio sono

⁶ Di cui al DPR n. 383/1994.

configurate dalla stessa come limiti di spesa, andrebbe comunque acquisto dal Governo un quadro di sintesi degli interventi fino ad ora effettuati a valere sulle menzionate risorse.

Nulla da osservare con riferimento al comma 11, considerata la natura procedurale della disposizione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo chiarisca a quale esercizio finanziario faccia riferimento la quota di 220 milioni di euro delle risorse stanziata dalla legge di stabilità per il 2014, quale contributo in conto impianti a favore di RFI, da destinare ad interventi di manutenzione straordinaria previsti nel contratto di programma, parte servizi, 2012-2014.

Appare, inoltre, opportuno, che il Governo chiarisca se le citate risorse siano iscritte nel capitolo 7122 dello stato di previsione del MEF e siano state rifinanziate dalla tabella E allegata alla predetta legge di stabilità

ARTICOLO 2

Infrastrutture strategiche affidate in concessione

Le norme introducono il comma 4-ter dell'articolo 174 del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici) in materia di concessioni riferite a infrastrutture. In particolare, le disposizioni introdotte prevedono che il bando di gara possa prescrivere, nell'ipotesi di progetto per stralci funzionali o di successive articolazioni per fasi, l'integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio immediatamente finanziabile, la sostenibilità economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari. La disposizione non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (commi 1 e 2).

Viene altresì disposta una modifica dell'articolo 19, comma 2, del DL 69/2013, che consente l'applicazione agli interventi in finanza di progetto, già dichiarati di pubblico interesse, delle disposizioni in materia di cui al medesimo articolo 19.

La relazione illustrativa specifica che si tratta, in particolare, di:

- consultazione preliminare con gli operatori economici in caso di procedura ristretta,
- dichiarazione di istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione,
- risoluzione del contratto di concessione in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o collocamento di obbligazioni.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:

La relazione tecnica afferma che le disposizioni sono volte a rafforzare le garanzie del concedente nei confronti del concessionario per le opere in *project financing*, con particolare riferimento a opere con costi di investimento rilevanti, articolate per lotti e la cui bancabilità sia legata a diversi elementi tecnico-economici. La RT afferma altresì che le disposizioni, avendo natura procedurale, non determinano effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, pur rilevando che le disposizioni hanno natura ordinamentale e, quindi, alle stesse non sono ascrivibili effetti finanziari diretti, andrebbe acquisita una valutazione del Governo riguardo a possibili rischi di contenzioso - con eventuali costi aggiuntivi - derivanti dalla caducazione delle concessioni nelle ipotesi previste dalla norma in esame.

ARTICOLO 3

Sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili

La norma, al fine di consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, dispone l'incremento del fondo "sblocca cantieri"⁷ di complessivi 3.890 milioni di cui (comma 1):

- 39 milioni nell'anno 2013;
- 26 milioni nell'anno 2014;
- 231 milioni nell'anno 2015;
- 159 milioni nell'anno 2016;
- 1.073 milioni nell'anno 2017;
- 2.066 milioni nell'anno 2018;
- 148 milioni nell'anno 2019;
- 148 milioni nell'anno 2020.

Vengono, inoltre, specificatamente indicati gli interventi, finanziati a valere sulle predette risorse, distinti in tre categorie (comma 2):

⁷ Di cui all'articolo 18, comma 1 del DL n. 69 del 2013.

- interventi cantierabili entro il 2014;
- interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015;
- interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015.

Una quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle medesime risorse di cui al comma 1 in esame è destinata ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza (comma 3).

La copertura degli oneri previsti dal comma 1 in esame è disposta a valere (comma 4):

- quanto a 39 milioni per l'anno 2013 e 11 milioni per l'anno 2014 mediante utilizzo delle disponibilità iscritte in conto residui derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1⁸, del DL n. 145/2013, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del DL n. 98/2011;
- quanto a 15 milioni per l'anno 2014, a 5,2 milioni per l'anno 2015, a 3,2 milioni per l'anno 2016 e a 148 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 7/2009, relativa al finanziamento del trattato Italia-Libia;
- quanto a 94,8 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 228/2012, relativa al finanziamento delle attività finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia;
- quanto a 79,8 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 212, della legge n. 228/2012, relativa alla realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana Piemontese»;

⁸ Il comma 1 dell'articolo 13 indicato prevede: “Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e le assegnazioni disposte dalla delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010 sono revocate. Le quote annuali dei contributi revocati, iscritte in bilancio, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui, ad eccezione di quelle conservate in bilancio ai sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2013, per essere successivamente riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al precedente periodo. Le risorse revocate sono destinate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle annualità disponibili:

- a) prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di euro, alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di connessione indispensabili per lo svolgimento dell'Evento Expo 2015, già individuate dal tavolo Lombardia, riguardanti il parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31 milioni di euro, il collegamento S.S. 11 - S.S. 233, lotto 1-B, nel limite di 17,2 milioni di euro e le connesse opere di collegamento e accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo, nel limite di 5 milioni di euro;
- b) per l'importo di 45 milioni di euro, ad opere necessarie per l'accessibilità ferroviaria Malpensa - terminal T1-T2;
- c) per l'importo di 42,8 milioni di euro, alla linea M4 della metropolitana di Milano.

- quanto a 51,2 milioni per l'anno 2015, a 155,8 milioni per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017 e a 1.918 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020.

Il mancato rispetto dei termini indicati per l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere determinano la revoca del finanziamento assegnato. Le risorse revocate confluiscono al “Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico”⁹ per essere attribuite prioritariamente ad altri interventi specificatamente indicati (commi 5 e 6). Si prevede, inoltre, che con i provvedimenti di assegnazione delle risorse vengano indicate le modalità di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione delle misure di revoca (comma 7).

Per consentire la continuità dei cantieri in corso, sono confermati i finanziamenti pubblici assegnati al collegamento autostradale Milano-Venezia, secondo lotto Rho-Monza, di cui alla delibera CIPE n. 60/2013¹⁰ (comma 8).

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione è volta a riassegnare le risorse di cui alla citata delibera CIPE non rese disponibili in quanto non ottemperata la prescrizione ivi prevista nei tempi indicati (31 dicembre 2013).

Sono, inoltre, definitivamente assegnate all'Anas SPA per il completamento dell'intervento «Itinerario Agrigento- Caltanissetta – A19 – Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9 800 e 44 400» le somme di cui alla tabella «Integrazioni e completamenti di lavori in corso» del Contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2013, pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2013 e di 42,5 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2012 (comma 8).

Si prevede che le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 n. 443/2001 dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014, che, alla data del presente decreto non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2007 – 2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014 – 2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che partecipano al finanziamento delle medesime opere possono confermare o rimodulare le assegnazioni finanziarie inizialmente previste (comma 9).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è confermato Autorità nazionale capofila e Capo Delegazione dei Comitati di sorveglianza con riferimento al nuovo periodo di

⁹ Di cui al comma 1 dell'articolo 32 del DL n. 98 del 2011.

¹⁰ La delibera prevede l'assegnazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali, in qualità di soggetto concedente, dell'importo di 55.000.000 di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013, per il finanziamento della «Riqualificazione con caratteristiche autostradali della S.P. 46 Rho-Monza - lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano-Saronno». Venivano, inoltre, indicate alcune finalità da conseguire entro il 31 dicembre 2013.

programmazione 2014 – 2020 dei programmi di cooperazione interregionale ESPON e URBACT, in considerazione di quanto già previsto dalla delibera CIPE n. 158 del 2007 ed in relazione con la missione istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio propria del Ministero stesso (comma 10).

Viene abrogato il comma 11-ter¹¹ dell'articolo 25 del DL n. 69 del 2013 (comma 11).

La relazione illustrativa chiarisce che poiché l'arco temporale per la strada «Telesina» è stato oggetto di informativa al CIPE mentre per la Termoli-San Vittore non è stato possibile fornire conferme in tal senso, si è ritenuto opportuno formulare tale comma, che prevede l'abrogazione della citata disposizione, in modo da confermare i rapporti contrattuali in corso.

Si prevede, infine, che le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie¹² sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia (comma 12).

La relazione illustrativa chiarisce che la norma ha lo scopo di consentire alle amministrazioni, individuate secondo le rispettive ordinarie competenze con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di disporre delle risorse necessarie al completamento delle opere oggetto della gestione commissariale cessata il 31 luglio 2014 utilizzando le risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE				FABBISOGNO				INDEBITAMENTO NETTO			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
maggiori spese in conto capitale:												
incremento fondo sblocca cantieri	26	231	159	1073	35	120	190	510	35	120	190	510
minori spese in												

¹¹ Il comma soppresso prevedeva: “Le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" tra lo svincolo di Caianello della strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88 nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte al CIPE per l'approvazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le risorse già assegnate con la delibera del CIPE n. 100/2006 del 29 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2006, e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, sono destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina". La mancata approvazione delle proposte determina l'annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori.”

¹² Di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78.

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE				FABBISOGNO				INDEBITAMENTO NETTO			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
conto capitale:												
risorse derivanti dall'art. 13, c. 1 DL n. 145/2013-fondo revoche (inclusi i residui)	11,1				23	14	13		23	14	13	
riduzione finanziamento trattato Italia-Libia – art. 5, c.1, l 7/2009	15	5,2	3,2	148	15	5,2	3,2	148	15	5,2	3,2	148
utilizzo risorse di cui all'art. 1, c186, l.228/2012-trasferimento ad Autorità portuale di Venezia per piattaforma d'altura porto di Venezia		94,8				22	30	42,8		22	30	42,8
asse autostradale Pedemontana Piemontese – utilizzo risorse (art.1c212,l.228/2012)		79,8				20	25	34,8		20	25	34,8
FSC - riduzione quota nazionale art.1,c.6,l.n.147/2013		51,2	155,8	925		50	108	279		50	108	279

La relazione tecnica, con riferimento ai commi da 1 a 4, fornisce la stima indicativa dei fabbisogni per ciascuna opera:

(milioni di euro)

Regioni	Interventi	Fabbisogno
PIEMONTE	Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino	25
BASILICATA	Completamento sistema idrico Basento – Bradano, Settore G	65
FRIULI	Asse autostradale Trieste – Venezia	30
MOLISE; PUGLIA	Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce	60
LAZIO	Tratta Colosseo – Piazza Venezia della Linea C di Roma	155
	Interventi già indicati nell'articolo 25 del DL n.69 del 2013 TOTALE PARZIALE	335
LOMBARDIA	Completamento asse viario Lecco – Bergamo	15

VENETO	Ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova	90
PIEMONTE	Messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo – Ventimiglia	29
PIEMONTE	Completamento e ottimizzazione della Torino – Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299- Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1	72
LIGURIA; PIEMONTE	Terzo Valico dei Giovi – AV Milano Genova	200
TRENTO; BOLZANO	Continuità interventi Nuovo Tunnel del Brennero	270
UMBRIA; MARCHE	Quadrilatero Umbria – Marche	120
CAMPANIA	Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli	90
SARDEGNA	Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna	143
INTERO PAESE	Rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie	300
	TOTALE PARZIALE	1.329
PIEMONTE	Metropolitana di Torino	100
	Pedemontana piemontese Collegamento Biella – Casello Ghemme	80
LOMBARDIA	Variante della «Tremezzina» sulla strada statale internazionale 340 «Regina»	210
TOSCANA	Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia	215
	Metrotramvia di Firenze	100
	Aeroporto di Firenze	50
CAMPANIA	Adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88	90
	Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina	65
	Aeroporto di Salerno	40
SARDEGNA	Completamento della S.S. 291 in Sardegna	81
CALABRIA	Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno – Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Altilia	381
	Autostrada Salerno – Reggio Calabria svincolo Lauretana Borrello	38

ABRUZZO	Asse viario Gamberale – Civitaluparella in Abruzzo	62
	Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo	69
LAZIO	Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR	145
INTERO PAESE	Proposte pervenute dalle Amministrazioni alla Presidenza del Consiglio entro il 31 agosto e opere di competenza dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche	500
	TOTALE PARZIALE	2.226
	TOTALE COMPLESSIVO	3.890

Con riferimento alla copertura finanziaria la RT precisa che vengono utilizzate:

- per complessivi 50 milioni - di cui 39 milioni iscritti in conto residui e 11 milioni in conto competenza 2014 – disponibilità del “Fondo revoche” istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del DL n. 98 del 2011, derivanti dalle revoche disposte dall’articolo 13, comma 1 del DL n. 145 del 2013;
- per complessivi 790 milioni – di cui 15 milioni per il 2014, 179,8 milioni per il 2015, 3,2 milioni per 2016 e 148 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 – risorse già finalizzate alla realizzazione di altri interventi infrastrutturali ma non necessarie nell’immediato, mediante riduzione delle relative autorizzazioni di spesa;
- per complessivi 3.050 milioni – di cui 51,2 milioni per l’anno 2015, 155,8 milioni per il 2016, 925 milioni per il 2017 e 1.918 milioni per il 2018 – risorse della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014 -2020, mediante riduzione della relativa autorizzazione di spesa.

Con riferimento ai commi da 5 a 7, la RT afferma che trattasi di disposizioni di natura procedurale, che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 8, la RT precisa che viene confermato il finanziamento già assegnato dal CIPE con la delibera n. 60 del 2013 per il collegamento autostradale Milano – Venezia – secondo tratto Rho – Monza. Inoltre, per consentire l’utilizzo di risorse già disponibili per un importo di 45,5 milioni di euro ma bloccate da vincoli procedurali, si assegna definitivamente tale importo per il completamento dell’intervento “Itinerario Agrigento – Caltanissetta – A19 – Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i Km 9+800 e 44+400”. La RT afferma che la disposizione non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 9, la RT afferma che la disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica, perché si tratta di risorse già previste a legislazione

vigente, in ordine alle quali si intende confermare la destinazione nel nuovo ciclo di programmazione, seppure non siano ancora avviati i relativi interventi.

Con riferimento al comma 10, la RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 11, la RT afferma che l'abrogazione del comma 11-ter dell'art. 25 del DL n. 69/2013 non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 12, la RT afferma che la contabilità speciale (n. 5421) intestata al Commissario delegato presenta, alla data del 3/9/2014, un disponibilità di euro 410.395.941,02. La RT afferma, inoltre, che la disposizione, a carattere meramente tecnico-contabile, è necessaria per l'utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente e non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo si evidenzia, in via preliminare, che la norma destina a copertura dell'integrazione del Fondo "sblocca cantieri" risorse inerenti opere infrastrutturali strategiche già approvate (utilizzo delle risorse destinate all'Autorità portuale di Venezia di cui al comma 186 della legge n. 228/2012) ovvero risorse stanziare per trattati internazionali già sottoscritti (trattato Italia - Libia). Pur considerando quanto affermato dalla RT circa la non necessità nell'immediato delle risorse suddette, andrebbe chiarito come si intenda far fronte alla copertura delle spese oggetto di definanziamento negli anni in cui le stesse si renderanno necessarie.

Con riferimento agli effetti delle disposizioni sui saldi di finanza pubblica, andrebbe fornito un chiarimento in merito al diverso impatto dell'incremento del Fondo sblocca cantieri sui tre saldi. In particolare, pur ipotizzando, dato il carattere di urgenza degli interventi infrastrutturali in esame, un andamento per cassa più sostenuto nei primi anni, non appare comprensibile il valore scontato sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, con effetti maggiori (rispetto a quelli sul saldo netto da finanziare) negli anni 2014 e 2016 e inferiori negli anni 2015 e 2017.

Con riferimento agli effetti delle singole disposizioni, si rileva:

- in merito al comma 8 che, sulla base di quanto evidenziato dalla relazione illustrativa e della delibera CIPE n. 60/2013¹³, appare volto a riassegnare risorse non rese

¹³ Che pone un termine di attuazione delle prescrizioni al 31 dicembre 2013.

- disponibili in quanto non è stata ottemperata la prescrizione nei tempi indicati, andrebbe chiarito se l'attuale utilizzo degli stanziamenti possa alterare i profili di cassa già incorporati nelle previsioni di spesa a legislazione vigente;
- analogamente, con riferimento a quanto disposto dal comma 9 in merito alla possibilità per gli enti di confermare o rimodulare, entro il 31 ottobre 2014, le assegnazioni finanziarie inizialmente previste a valere sul Fondo sviluppo e coesione, andrebbe chiarito in quali termini ed entro quali limiti sia consentita tale rimodulazione in modo da non modificare le previsioni di spesa a legislazione vigente;
 - infine, appare opportuno che il Governo confermi che la quota di 100 milioni di euro (comma 3) a valere sulle complessive risorse stanziata dal comma 1, da destinare ai provveditori interregionali alle opere pubbliche, sia ricompresa - nella tabella contenuta nella relazione tecnica - nella quota di 500 milioni da destinare alle suddette finalità e alle proposte pervenute dalle amministrazioni alla Presidenza del consiglio. Con riferimento a tale ultimo aspetto, si segnala che la suddetta tabella fa riferimento, per la presentazione delle richieste di finanziamento, al termine del 31 agosto e non del 15 giugno, come previsto dal comma 2, lettera c), del presente articolo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 3, concernente la costituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del fondo sblocca cantieri, si provvede:

a) quanto a 39 milioni per l'anno 2013 mediante utilizzo delle disponibilità iscritte in conto residui derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel cosiddetto fondo revoche¹⁴ (capitolo 7685 – stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico);

¹⁴ Si veda l'articolo 32, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

- b) quanto a 11 milioni per l'anno 2014, mediante parziale utilizzo delle disponibilità confluite nel predetto fondo revoche;
- c) quanto a 15 milioni per l'anno 2014, quanto a 5,200 milioni per l'anno 2015, quanto a 3,200 milioni per l'anno 2016 e quanto a 148 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per la realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali¹⁵ (capitolo 7800 – stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);
- d) quanto a 94,8 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa concernente le somme da assegnare all'Autorità portuale di Venezia per la realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia¹⁶ (capitolo 7270 – stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);
- e) quanto a 79,8 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa concernente le somme da assegnare alla regione Piemonte per la realizzazione dell'asse autostradale “pedemontana piemontese”¹⁷ (capitolo 7504 – stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);
- f) quanto a 51,200 milioni per l'anno 2015, a 155,8 milioni per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017 e a 1.918 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020¹⁸ (capitolo 8425 – stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico).

Al riguardo, si segnala che sia l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 sia la copertura finanziaria prevista dal comma 4, lettera a), dell'articolo 3 fanno riferimento all'esercizio finanziario 2013 oramai concluso. In particolare, si ricorda che l'autorizzazione di spesa prevede l'utilizzo di disponibilità iscritte in conto residui derivanti da revoche e ora confluite nel cosiddetto fondo revoche. Tali risorse presentano natura di conto capitale e, quindi,

¹⁵ Si veda l'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7.

¹⁶ Ai sensi dell'articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

¹⁷ Ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

¹⁸ Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

possono essere utilizzate anche nell'anno 2014. Con riferimento a tale modalità di copertura e, in particolare, con specifico riferimento agli effetti previsti sui saldi di finanza pubblica dal prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Con riferimento alla copertura prevista dal comma 4, lettera *c*), si rileva che la riduzione prevista impiega fino all'anno 2016, pressoché integralmente, lo stanziamento destinato alla realizzazione di progetti infrastrutturali in Libia come rimodulato fino all'anno 2028 dalla tabella E allegata alla legge di stabilità per il 2014. Appare, quindi, opportuno, trattandosi di risorse destinate all'attuazione di un accordo internazionale che il Governo confermi l'effettività utilizzabilità delle suddette somme, in considerazione dell'effettivo stato di attuazione dell'Accordo.

Con riferimento alla copertura prevista dal comma 4, lettera *e*), relativa alla Pedemontana piemontese, si rileva che la stessa impiega integralmente le risorse destinate a tale finalità. Secondo la relazione tecnica l'utilizzo, tra le altre, delle suddette somme è motivato dal fatto che i relativi interventi infrastrutturali non si ritengono necessari nell'immediato. Tuttavia, si segnala che nel prospetto delle opere indifferibili che saranno poste in essere a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 vi è uno specifico intervento concernente la pedemontana piemontese relativo al collegamento Biella – Casello Ghemme.

In merito al **comma 6**, si segnala che le risorse stanziati dal comma 4 non utilizzate nei termini fissati dal comma 2 dell'articolo 3 confluiranno nel fondo infrastrutture ferroviarie stradali e relativo ad opere di interesse strategico (capitolo 7514- stato di previsione Ministero infrastrutture e trasporti) che, sulla base di quanto previsto dal disegno di legge di assestamento per l'anno 2014, reca uno stanziamento di competenza pari a 146.103.000 di euro per il 2014, 13.448.000 di euro per il 2015 e 77.125.000 di euro per il 2016.

Con riferimento al **comma 12**, si segnala l'opportunità di indicare esplicitamente l'esercizio finanziario, che dovrebbe essere il 2014, nel quale è previsto che le risorse giacenti sulla

contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad uno o più capitoli degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia.

ARTICOLO 4, commi 1 e 2

Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti Locali

Le norme intendono favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014.

Si prevede che, in caso di mancato accordo tra le amministrazioni partecipanti al procedimento per la realizzazione dell'opera, vi sia la possibilità di riconvocare la conferenza di servizi al fine di riesaminare i pareri ostativi. In tal caso, qualora l'ente abbia necessità di definire il procedimento in tempi celeri, tutti i termini dei lavori della conferenza, previsti dalla disciplina generale in materia sono ridotti della metà (comma 1). Nel caso in cui il procedimento per la realizzazione dell'opera segnalata non si sia perfezionato per altre difficoltà amministrative, si prevede la possibilità per i comuni di avvalersi di una cabina di regia, appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma.

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che le stesse hanno carattere procedurale e non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 4, commi 3 e 4

Esclusione di pagamenti dal vincolo posto dal patto di stabilità interno

Le norme intendono favorire la realizzazione delle opere segnalate alla Presidenza del Consiglio entro il 15 giugno 2014. A tal fine sono esclusi dal patto di stabilità interno i pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione nel limite di **250 milioni di euro per l'anno 2014**. L'esclusione è disposta in esito ad apposita istruttoria curata dagli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, da effettuare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, la quale accerta che i pagamenti:

- si riferiscano ad opere che siano state preventivamente inserite nel Piano Triennale delle opere pubbliche;
- riguardino opere già realizzate ovvero in corso di realizzazione o per le quali sia possibile l'immediato avvio dei lavori da parte dell'ente locale richiedente;
- siano effettuati entro il 31 dicembre 2014.

I Comuni che beneficiano della esclusione dal patto di stabilità interno e l'importo dei pagamenti da escludere sono individuati, entro ulteriori 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Maggiori spese in conto capitale Esclusione di pagamenti dal patto di stabilità interno					250				250			

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, atteso che la esclusione dei vincoli dal patto opera nell'ambito del limite di spesa iscritto nel prospetto riepilogativo.

ARTICOLO 4, commi 5 e 6

Esclusione dal patto di stabilità di pagamenti a fronte di debiti in conto capitale

Le norme escludono dai vincoli del patto di stabilità interno degli enti territoriali un importo di **200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per l'anno 2015** se destinato ai pagamenti relativi a debiti in conto capitale, sostenuti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. L'esclusione è disposta a condizione che i pagamenti siano effettuati a fronte di debiti:

- che risultino certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013,
- per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013,

- riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013, ovvero che presentassero, a tale data, i requisiti per il loro riconoscimento di legittimità.

Rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti nella apposita piattaforma elettronica per la certificazione di crediti, connessi a determinate tipologie di spesa (in particolare, quelli ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512¹⁹ per gli enti locali e ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138²⁰ per le regioni), escluse le spese afferenti la sanità.

E' altresì stabilito che, per l'anno 2014, l'esclusione dai vincoli del patto sia destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni che beneficiano di entrate rivenienti dalle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi, ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni.

Per queste regioni rilevano ai fini della predetta esclusione anche i pagamenti di debiti relativi a ulteriori tipologie di spesa rispetto a quelle indicate in precedenza ed in particolare quelle ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2139 a 2332, che fanno riferimento ai trasferimenti in conto capitale ad amministrazioni, ad imprese ed altri soggetti.

Ai fini della distribuzione del rimanente importo della esclusione, sia quello restante per l'anno 2014 (150 milioni) che quello previsto per il 2015 (100 milioni), i comuni, le province e le regioni sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 30 settembre 2014 gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di debiti nel 2014 ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015. Sulla base delle comunicazioni pervenute con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Si rileva che le norme introducono per gli anni 2014 e 2015 una ulteriore deroga ai vincoli del patto di stabilità sostanzialmente analoga a quella già consentita per il 2014 dalla legge di stabilità 2014 con riferimento ai debiti maturati al 31 dicembre 2012 (art. 1, commi 546-549, legge n. 147/2013), estendendola tuttavia ai pagamenti di debiti maturati fino al 31 dicembre 2013.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁹ Il D.M. Economia 28 luglio 2014 reca la codifica Siope degli incassi e dei pagamenti degli enti locali. Dall'esame del DM si ricava che i codici da 2101 a 2512 riguardano i pagamenti in conto capitale per acquisizione di beni immobili (terreni, infrastrutture, fabbricati, strade, impianti, ecc.) e di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche.

²⁰ Il D.M. Economia 31 agosto 2012 reca l'aggiornamento della Codifica Siope delle regioni e delle province autonome. Dall'esame del DM si ricava che i codici da 2101 a 2138 riguardano i pagamenti in conto capitale per acquisizione di beni immobili (terreni, infrastrutture, fabbricati, strade, impianti, ecc.) e di beni mobili e prodotti informatici.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Maggiori spese in conto capitale Esclusione di pagamenti dal patto di stabilità interno					200	100			200	100		

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, atteso che la esclusione dei vincoli dal patto opera nell'ambito del limite di spesa iscritto nel prospetto riepilogativo.

ARTICOLO 4, comma 7

Esclusione per il 2014 di pagamenti in conto capitale dai vincoli del patto di stabilità

Le norme modificano l'articolo 31, comma 9-*bis* della legge n. 183/2011.

Il testo previgente stabiliva che “Per l'anno 2014 nel saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno (...), non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario (...). Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dal periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere **nel primo semestre dell'anno 2014**, dandone evidenza mediante apposite procedure di monitoraggio.”

La nuova formulazione, invece, stabilisce che “Per l'anno 2014 nel saldo finanziario, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno (...), non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti **nel primo semestre** dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario (...). Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dall'esclusione di cui al periodo precedente esclusivamente per

pagamenti in conto capitale da sostenere **entro l'anno 2014**, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio ivi previsto.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma.

La relazione tecnica afferma che la norma non determina oneri per la finanza pubblica atteso che l'esclusione di cui al comma 9-bis dell'articolo 3l della legge n. 183/2011 resta determinata nell'importo complessivo di 1.000 milioni di euro già incluso nei tendenziali ed è relativa a pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre dell'anno 2014.

La RT evidenzia, inoltre, che dal monitoraggio del patto di stabilità interno per il primo semestre 2014, si rileva un mancato utilizzo degli spazi finanziari attribuiti agli enti locali sulla base delle disposizioni considerate pari a 50 milioni di euro.

La relazione illustrativa, tuttavia, afferma che la modifica è “finalizzata a meglio chiarire che i maggiori spazi finanziari derivanti dalla procedura di esclusione devono essere obbligatoriamente utilizzati dagli enti interessati per pagamenti in conto capitale diversi da quelli per i quali è stata riconosciuta l'esclusione in parola”.

Al riguardo andrebbe precisato il significato delle affermazioni segnalate nella relazione illustrativa, chiarendo, in particolare, se le norme intendano garantire che i comuni e le province effettuino nel corso del 2014 pagamenti in conto capitale in misura superiore all'esclusione disposta dalla legge di stabilità per il 2014, fermo restando che le spese che beneficiano dell'esclusione medesima non possono eccedere limiti indicati dalla stesse legge di stabilità (complessivamente 1 mld per il 2014). Infatti tale obbligo, che sembra evincersi dalla relazione, non emerge dal tenore letterale delle norme né dalla RT. Pur rilevando che l'effetto prospettato dalla relazione illustrativa è neutrale ai fini dei saldi, appare opportuno acquisire chiarimenti in proposito e, qualora dovesse essere confermata la predetta interpretazione, una valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità per i comuni di raggiungere il livello di pagamenti richiesti.

ARTICOLO 4, comma 8, alinea

Prosecuzione degli interventi di ricostruzione in Abruzzo

La norma dispone il rifinanziamento, nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2014, in termini di sola competenza, dell'autorizzazione di spesa finalizzata alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Maggiori spese in conto capitale Ricostruzione in Abruzzo	250					80	100	70		80	100	70

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non indica sulla base di quali criteri sono stati stimati gli effetti attesi sui saldi di indebitamento e fabbisogno, sia per quanto attiene alla modulazione temporale che agli importi iscritti per ciascun anno.

Appare quindi opportuno acquisire i dati e gli elementi posti alla base della stima di tali effetti nella misura ipotizzata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, per quanto concerne gli oneri derivanti dal rifinanziamento in termini di sola competenza, nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013 relativa ai contributi alla ricostruzione in Abruzzo, ai sensi del comma 8, lettera a), per un ammontare pari a 29 milioni di euro per il 2014, la copertura viene disposta a valere sui proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari emessi dal Monte dei Paschi di Siena, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse

necessarie alla predetta sottoscrizione. Al riguardo appare necessario che il Governo chiarisca a quanto ammontino le suddette risorse (delle quali è prevista l'iscrizione nel capitolo 3220 nello stato di previsione dello stato di previsione dell'entrata). Tale chiarimento appare necessario anche in considerazione del fatto che la predetta copertura è già stata utilizzata, nella misura di 100 milioni di euro nell'anno 2014, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74 del 2014 e, nella misura di 200 milioni di euro nell'anno 2014, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 109 del 2014 .

Con riferimento all'utilizzo previsto dal comma 8, lettera *b*), nella misura di 221 milioni di euro nell'anno 2014, delle somme relative alle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza nel mercato versate all'entrata del bilancio dello Stato e che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono ancora state riassegnate ai pertinenti programmi di spesa come previsto a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (capitolo 3592, piano di gestione 14 dello stato di previsione dell'entrata), appare necessario che il Governo fornisca indicazioni in merito all'ammontare delle predette somme, già versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 non ancora riassegnate ai pertinenti programmi di spesa, anche in considerazione del fatto che la medesima modalità di copertura è stata utilizzata da ultima dall'articolo 9, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 92 del 2014.

Con riferimento a tale ultima modalità di copertura, si segnala che la stessa già prevista anche dagli articoli 32, comma 2 e 40, comma 2, lettera *g*) non presenta la medesima formulazione: in particolare, all'articolo 32, comma 2, si specifica che le somme delle quali è previsto l'utilizzo siano state versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio 2014, e all'articolo 40, comma 2, lettera *g*) non si fa riferimento al fatto che tali somme non siano state riassegnate ai pertinenti programmi. In merito, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Riguardo al **comma 9**, la norma reca una clausola di compensazione finanziaria relativa agli oneri derivanti dai commi 4, 5 e 8 del medesimo articolo 4. Con riferimento alle risorse

utilizzate a tal fine ai sensi delle lettere *a)* e *b)* si rinvia ai chiarimenti già richiesti per il comma 8 trattandosi delle medesime risorse, utilizzate anche a compensazione degli effetti finanziari sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento.

Per quanto concerne l'utilizzo previsto dalla lettera *c)* - nella misura di 150 milioni di euro per l'anno 2014, di 180 milioni di euro per l'anno 2015, di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e di 70 milioni di euro per l'anno 2017 – del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo 7593 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), appare necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse e che il loro utilizzo non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Analoghi chiarimenti appaiono necessari con riferimento all'utilizzo previsto, ai sensi della lettera *d)*, - nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2014 – degli spazi finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014 dagli enti locali ai sensi dell'articolo 31, comma 9-*bis*, della legge n. 183 del 2011, risultanti dal monitoraggio del patto di stabilità del primo semestre.

Con riferimento alla formulazione della clausola di compensazione prevista dal comma 9, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di integrarla includendo tra le disposizioni richiamate non solo il comma 5, ma anche il comma 6 conformemente a quanto previsto dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica.

ARTICOLO 5

Infrastrutture strategiche affidate in concessione

Le norme dispongono che i concessionari di tratte autostradali nazionali possano, entro il 31 dicembre 2014, proporre modifiche del rapporto concessorio anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse contigue, oppure tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Il concessionario predispone un nuovo piano economico finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione unitaria che devono intervenire entro il 31 agosto 2015. Il piano deve assicurare l'equilibrio economico finanziario, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle

originarie concessioni, degli interventi infrastrutturali ulteriori e per il mantenimento di un regime tariffario più favorevole per l'utenza (commi 1 e 2).

La relazione illustrativa afferma, tra l'altro, che l'integrazione delle concessioni consente di sgravare il bilancio dello Stato da contributi pubblici già stanziati o da stanziare per la realizzazione di infrastrutture autostradali, ponendo conseguentemente i relativi oneri finanziari a carico del concessionario. La relazione afferma altresì che la fusione di più piani finanziari consente di ricalibrare gli investimenti già programmati in un periodo più lungo, alleggerendo la dinamica tariffaria, con indubbi vantaggi per l'utenza.

L'affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica (comma 3).

Al fine di accelerare l'iter relativo al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 «Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC)» e A3 «Napoli-Pompei-Salerno» sono approvati gli schemi di convenzione, come modificati secondo le prescrizioni del Nucleo di consulenza per l'attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS)²¹, da considerarsi parte integrante della Convenzione, e i relativi piani economici finanziari già trasmessi al CIPE (comma 4).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse hanno carattere procedurale e, come tali, non comportano nuovi o maggior oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, preso atto della natura ordinamentale delle disposizioni in esame, appare utile acquisire dati ed elementi volti a chiarire la sostenibilità per i soggetti concessionari, anche alla luce della razionalizzazione dei regimi concessori disposta dalle norme, di ulteriori investimenti infrastrutturali in assenza di contributi da parte dello Stato e mantenendo un regime tariffario più favorevole per l'utenza, come previsto dal comma 2.

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di modificare la clausola di neutralità finanziaria di cui al

²¹ Di cui ai pareri nn. 6 e 7 del 7 agosto 2014.

comma 2 sostituendo le parole: "senza ulteriori oneri" con le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri" in conformità alla prassi contabile vigente.

Al fine di valutare l' idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista per i piani economico finanziari elaborati dai concessionari di tratte autostradali nazionali, appare opportuno che il Governo chiarisca se la stessa debba essere riferita al più ampio aggregato della finanza pubblica.

ARTICOLO 6, comma 1

Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga

La norma prevede la concessione, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, di un credito d'imposta per interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete fissa e mobile, su impianti wireless e via satellite, inclusi gli interventi infrastrutturali di backhaul, relativi all'accesso primario e secondario attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti approvati entro il 31 luglio 2014, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata;

b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda Digitale Europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;

c) prevedano un investimento privato non inferiore a determinate soglie specificatamente indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga.

Il credito d'imposta è a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento e non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Al fine di ottenere il beneficio, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per la specifica area attraverso prenotazione tramite apposito formulario

pubblicato sul sito web dedicato alla classificazione delle aree ai fini del Piano Strategico banda ultralarga del Ministero dello Sviluppo Economico.

Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti condizioni, criteri, modalità ed altre disposizioni attuative delle disposizioni in esame, nonché il procedimento per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che, in analogia a quanto già considerato in sede di relazione tecnica originaria all'art. 33 del DL. n. 179 del 2012 (credito di imposta per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali), il credito di imposta in esame a favore del soggetto privato che realizza l'investimento non comporta oneri per la finanza pubblica. atteso che l'agevolazione riguarda investimenti che non si realizzerebbero in assenza della norma, stanti i requisiti previsti dalla norma per l'accesso alla agevolazione (investimenti non già autorizzati e non sostenibili per le condizioni di mercato, in aree del territorio prive di infrastrutturazioni, limite massimo degli investimenti agevolabili individuato dal CIPE) .

Al riguardo, tenuto conto di quanto affermato dal Governo nella relazione tecnica, si osserva che l'invarianza finanziaria delle disposizioni in esame appare confermata solo nel caso in cui nelle previsioni tendenziali non fosse inclusa in alcun modo la redditività – sotto forma di entrate fiscali o di riscossione di canoni – delle infrastrutture interessate dalle norme. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 6, commi 2-5

Semplificazione delle procedure di scavo e di posa aerea dei cavi

La norma:

- modifica l'art. 6, comma 4-ter, del DL n. 144/2013²², prevedendo che siano individuate misure modificative delle specifiche tecniche adottate con decreto del

²² “Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”.

Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013 relativamente alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga e ultralarga (comma 2);

- semplifica gli adempimenti necessari al conseguimento del titolo abilitativo per le modifiche ad impianti di rete di banda larga mobile i cui aumenti di superficie ed altezza siano contenuti entro specifici parametri (comma 3);
- prevede, a determinate condizioni, che non sia soggetta ad autorizzazione paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti di radiotelefonía mobile da eseguire su edifici e tralicci preesistenti (comma 4);
- modifica la normativa recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (comma 5).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che alla norma non sono ascritti effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo che dalle norme di semplificazione introdotte non derivino minori introiti concessori per gli enti nel cui territorio sono ubicati gli impianti.

ARTICOLO 7

Norme in materia di gestione delle risorse idriche

La norma modifica il Codice dell'ambiente²³ prevedendo in particolare:

- l'obbligatorietà della partecipazione degli enti locali agli enti d'ambito che esercitano le funzioni di gestione delle risorse idriche compresa la programmazione delle infrastrutture (comma 1, lettera b));
- in caso di mancata adozione da parte dell'ente locale della delibera di adesione all'ente d'ambito, il Presidente della regione, previa diffida, esercita i poteri sostitutivi, ponendo le spese a carico dell'ente inadempiente (comma 1, lettera b));
- qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio

²³ Di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane (comma 1, lettera b));

- si prevede che l'ente d'ambito deliberi la forma di gestione e le modalità di affidamento del servizio, nel rispetto della disciplina dell'evidenza pubblica degli ordinamenti europeo e nazionale (comma 1, lettera d));
- il rapporto tra ente di governo d'ambito e gestore del servizio idrico è disciplinato sulla base di convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (comma 1, lettera e));
- in materia di affidamento in concessione delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali al gestore del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 153 del Codice dell'ambiente, si prevede che gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale. Si prevede, inoltre, che il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (comma 1, lettera f)).

La relazione illustrativa chiarisce che l'obiettivo della disposizione è di facilitare l'accesso al mercato del credito, strutturando un modello che fornisca ai finanziatori maggiori certezze circa la sorte di finanziamenti concessi al gestore in prossimità della scadenza delle concessioni in essere;

- nel caso di mancata costituzione dell'ente d'ambito di cui alla Parte III del medesimo Codice dell'ambiente, ovvero di mancato avvio delle procedure di affidamento del servizio idrico integrato entro il 30 giugno 2014, imposto dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 150 del 2013 e nelle ipotesi in cui i prefetti non abbiano ancora attivato l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti nella medesima disposizione, si prevede espressamente l'attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari ad acta, che dovranno garantire gli adempimenti necessari entro il termine perentorio di sei mesi (comma 1, lettera i)).

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione risponde all'esigenza di garantire il definitivo adeguamento dell'ordinamento nazionale alle normative europee in materia di gestione dei servizi idrici.

La norma, inoltre, introduce alcune disposizioni in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico. In particolare, si prevede quanto segue:

- a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'attuazione è assicurata dal presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo (comma 2);
- il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'ISPRA, provvede alla revoca delle risorse assegnate alle Regioni e ad altri enti per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non sia stato pubblicato il bando di gara o non sia stato disposto l'affidamento dei lavori nonché per gli interventi che risultino difformi dalle finalità suddette. L'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre 2014. Le risorse rivenienti dalle revoche confluiscono in un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e sono riassegnate per la medesima finalità di mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 11, dell'art. 10, del DL n. 91/2014 (comma 3).

Il comma 11, dell'articolo 10 del DL n. 91/2014, in materia di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale, prevede che "i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi di apposita struttura di missione, alle cui attività si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

- i Presidenti delle regioni possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica per lo svolgimento di attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (comma 4);
- la possibilità per i Presidenti di Regione, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi inclusi negli accordi di cui al comma precedente, emanato il relativo decreto, di provvedere alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso

dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento (comma 5).

Si prevede, inoltre, in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, quanto segue:

- viene istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche e alimentato mediante la revoca dei finanziamenti a valere sulle risorse già individuate dalla delibera del CIPE n. 60/2012 destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico. I Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari comunicano al Ministero dell'ambiente l'elenco degli interventi, di cui al presente comma, entro il 31 ottobre 2014. L'utilizzo delle risorse del Fondo è subordinato all'avvenuto affidamento al gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale, il quale è tenuto a garantire una quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato commisurata all'entità degli investimenti da finanziare (comma 6).

La delibera CIPE n. 60/2013 prevedeva il finanziamento per circa 1,7 miliardi di euro di una serie di interventi nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia relativi ai settori del collettamento e depurazione delle acque e della bonifica dei siti contaminati. La medesima delibera prevedeva, inoltre, che le risorse non impegnate entro il termine del 30 giugno 2013, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte delle Amministrazioni destinatarie, sarebbero state revocate, su proposta del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, con successiva delibera dello stesso CIPE. Tale termine è poi stato prorogato al 31 dicembre 2013 dalla successiva delibera n. 14/2013 e in ultimo al 30 giugno 2014 dalla delibera n. 94/2013;

- l'attivazione, entro il 30 settembre 2014, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, con la possibilità di nominare appositi commissari straordinari. Il commissario è direttamente nominato nei successivi quindici giorni (comma 7);
- al fine di fronteggiare la situazione di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del

Ministero dell'ambiente di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è assegnata alle Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua (comma 8); la struttura di missione, di cui al precedente comma 8, opera di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico (comma 9).

La relazione illustrativa precisa che l'articolo in esame reca una serie di disposizioni volte a consentire la realizzazione delle necessarie infrastrutture idriche, tra cui in particolare fognature e depuratori, rispondendo in tal modo alla richiesta della Commissione europea, peraltro stigmatizzata dalla procedura di infrazione n. 2014/2059, nonché nelle procedure n. 2004/2034 e 2009/2034 concluse con le sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014.

In particolare, la relazione segnala che:

- la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la condanna dell'Italia (causa C-565/10 sentenza del 19 luglio 2012) per la non conformità di 101 agglomerati (carico generato maggiore di 15.000 abitanti equivalenti e scarico in area normale) localizzati quasi esclusivamente nel Sud Italia;
- per altri 41 agglomerati (carico generato maggiore di 10.000 abitanti equivalenti e scarico in area sensibile) localizzati quasi esclusivamente nel Centro-Nord, la Commissione ha presentato ricorso (causa C-565/10) alla Corte di giustizia europea;
- il 31 marzo scorso la Commissione ha notificato il provvedimento di costituzione in mora (procedura d'infrazione n. 2014/2059) per la non conformità di ben 880 agglomerati e di 57 aree sensibili.

La relazione aggiunge, inoltre, che l'Italia è stata, altresì, condannata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-85/13, sentenza del 10 aprile 2014) per la non conformità alle disposizioni concernenti i requisiti delle reti fognarie per le acque reflue urbane di una pluralità di agglomerati in varie località del Nord Italia e del Centro-Sud aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10.000 e scaricanti acque reflue urbane in acque recipienti considerate «aree sensibili». La condanna ha riguardato, inoltre, la mancata conformità alle disposizioni concernenti il trattamento secondario o equivalente delle suddette acque, nonché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, dettate per garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e per tener conto delle variazioni stagionali di carico.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma quanto segue:

- con riferimento al comma 1, lettera b), si tratta di norma che disciplina modalità di rispetto di obblighi già previsti dalla normativa in vigore, senza

- conseguentemente impiego di risorse o mezzi nuovi o aggiuntivi che abbiano effetti negativi sulla finanza pubblica;
- con riferimento al comma 1, lettere c) e d), trattandosi di disposizioni di carattere meramente procedurale, dalle stesse non derivano oneri per la finanza pubblica;
 - con riferimento al comma 1, lettera e), dalla disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica;
 - con riferimento al comma 1, lettera h), dalla disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica;
 - con riferimento al comma 2, trattandosi di disposizione procedurale, la stessa non comporta effetti per la finanza pubblica;
 - con riferimento al comma 3, la norma non ha impatti sulla finanza pubblica, tenuto conto che l'ISPRA provvede alle attività attribuitegli con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
 - con riferimento al comma 4, gli oneri derivanti dalle convenzioni con le società *in house* sono ricompresi nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 e, pertanto, gravano sui quadri economici di ogni singolo intervento;
 - con riferimento al comma 5, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di norma procedurale;
 - con riferimento al comma 6, la norma non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che l'ISPRA provvede alle attività attribuitegli con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
 - con riferimento al comma 7, la norma prevede la possibilità di nominare appositi commissari straordinari, che operano a titolo gratuito;
 - con riferimento al comma 8, la previsione non comporta oneri per la finanza pubblica, trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente;
 - con riferimento al comma 9, dalla norma, di carattere procedurale, non derivano effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 3 e 6, tenuto conto di quanto affermato dalla RT, andrebbero forniti elementi volti a suffragare l'ipotesi che l'ISPRA possa provvedere ai compiti attribuiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche e alimentato mediante la revoca dei finanziamenti a valere sulle risorse già individuate dalla delibera del CIPE n. 60/2012, di cui

al comma 6 in esame, appare opportuno che venga fornito un chiarimento in merito all'entità delle medesime risorse destinate al finanziamento del Fondo.

Non si formulano osservazioni in merito alla possibilità di utilizzo di società *in house*, di cui al comma 4, preso atto di quanto precisato dalla RT.

Con riferimento alla possibilità per il Governo di nominare appositi commissari straordinari, nell'ambito del potere sostitutivo, di cui al comma 7 in esame, andrebbero forniti ulteriori chiarimenti in merito a quanto affermato dalla RT, tenuto conto che dal tenore letterale della disposizione non si evince che gli stessi opereranno a titolo gratuito.

Infine, con riferimento alla possibilità di assegnare alle Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013, di cui al comma 9 in esame, al fine di evitare effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, andrebbe fornito un chiarimento in merito al profilo di spendibilità per cassa delle risorse in esame. Andrebbe, inoltre, chiarito se le stesse non risultino già impegnate per altre finalità.

ARTICOLO 8

Terre e rocce da scavo

La norma prevede l'emanazione di disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina relativa alle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto ed elenca i principi e criteri direttivi.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:

La relazione tecnica afferma che attesa la natura meramente semplificatoria della norma, questa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

ARTICOLO 9

Semplificazioni normative in materia di vincolo idrogeologico, normativa antisismica, messa in sicurezza di edifici scolastici ed edifici AFAM

La norma reca disposizioni di semplificazione amministrativa ed accelerazione delle procedure nei casi individuati di estrema urgenza che richiedano interventi funzionali alla messa in sicurezza di edifici scolastici e di quelli dell'AFAM, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, all'adeguamento alla normativa antisismica e alla tutela ambientale e del patrimonio culturale. Le semplificazioni previste riguardano, in particolare, l'affidamento dei lavori per mezzo di procedure di aggiudicazione.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni, attenendo alla procedure, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 10

Operatività della Cassa depositi e prestiti (CDP)

Le norme sono finalizzate - come indicato dalla relazione illustrativa - ad aumentare l'operatività della Cassa depositi e prestiti SpA (CDP) ed a favorire nuovi investimenti in Italia da parte degli analoghi istituti presenti negli altri Stati dell'Unione europea.

In particolare le norme - che modificano l'articolo 5, commi 7 e 11, del decreto-legge 269/2003 (che ha trasformato la Cassa depositi e prestiti in società per azioni) - dispongono quanto segue:

- vengono incluse, fra le operazioni che possono essere finanziate tramite le risorse della gestione separata della CDP, anche quelle realizzate da soggetti privati in settori di interesse generale, da individuare con apposito decreto del Ministro dell'economia [comma 1, lettere *a*) e *c*)].

A legislazione previgente, invece, le risorse della gestione separata (che, si ricorda, utilizza la raccolta del risparmio postale e usufruisce della garanzia dello Stato) potevano finanziare (direttamente) soltanto lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico;

- viene allargato il perimetro delle operazioni finanziabili con la gestione ordinaria della CDP²⁴. Fra tali operazioni vengono inclusi anche gli interventi destinati ad iniziative di pubblica utilità, nonché gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del turismo, dell'ambiente e dell'energia [comma 1, lettera *b*)];
- vengono ampliate le possibilità di concedere la garanzia dello Stato in relazione ad esposizioni assunte dalla Cassa nell'ambito della gestione separata²⁵. In particolare, si consente che la garanzia sulle esposizioni assunte (o previste) dalla Cassa non sia necessariamente articolata con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Inoltre il rilascio della garanzia non richiede la rinuncia all'azione di regresso sulla Cassa. Viene, altresì, eliminato il requisito delle “condizioni di mercato” per le garanzie onerose che possono essere concesse dallo Stato. La disciplina dei criteri e delle modalità operative, la durata e la remunerazione della garanzia dello Stato viene rimessa ad una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e la Cassa [comma 1, lettera *d*]).

A legislazione previgente, il comma 11, lett. *e-bis*), che viene modificato dal testo in esame, prevede che, per l'attività della gestione separata della CDP, il Ministro dell'economia determini con propri decreti, con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste dalla CDP che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso sulla CDP, deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato;

- viene integrato l'articolo 26, comma 5-*bis*, del DPR 600/1973, estendendo agli “istituti di promozione dello sviluppo” presenti negli Stati dell'UE il regime di esenzione della ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine concessi alle imprese da parte di enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea (comma 2).

Tali istituti di promozione dello sviluppo - che esercitano attività di credito con finalità pubblicistiche di sostegno e promozione dell'economia - vengono individuati dal comma 2 mediante un rinvio²⁶ all'elenco contenuto nella direttiva 2013/36/UE (Attività e vigilanza prudenziale sugli enti creditizi)²⁷.

²⁴ Gestione che utilizza fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista.

²⁵ La norma fa riferimento, testualmente [v. comma 1, lett. d), dell'articolo in esame: “le parole: «ai sensi del comma 7, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle di cui al comma 7, lettera b)»], alle esposizioni assunte dalla CDP “diverse da quelle di cui al comma 7, lettera *b*)” ossia diverse da quelle operate nell'ambito della gestione ordinaria della Cassa. Non appare chiara la portata applicativa di tale modifica testuale dell'articolo 5, comma 11, lett. *e-bis*), del DL 269/2003.

²⁶ Inserito nell'articolo 26, comma 5-*bis*, del DPR 600/1973.

²⁷ V. articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva.

Si ricorda che l'articolo 26, comma 5-bis, del DPR 600/1973 – integrato dal comma 2 in esame – è stato introdotto dall'articolo 22, comma 1, del DL 91/2014. Con il nuovo comma 5-bis) sono stati esentati dalla ritenuta alla fonte del 26 per cento²⁸ gli interessi e gli altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, erogati da enti creditizi ed assicurazioni operanti nell'Unione europea e aventi specifici requisiti indicati dal testo²⁹. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari, atteso che secondo la relazione tecnica il numero delle fattispecie interessate è limitato.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la normativa in esame è volta a liberare risorse, per ulteriori interventi di Cassa depositi e prestiti, pari a 15 miliardi, che si aggiungono ai circa 80 miliardi già previsti dal Piano industriale 2013-2015 della CDP.

Si segnala che la descrizione del comma 1, lett. a) e c), effettuata nella relazione tecnica sembrerebbe contenere un errore materiale. Infatti la RT afferma che la norma è diretta a consentire l'utilizzo delle risorse della gestione separata "per il finanziamento di operazioni promosse da pubbliche amministrazioni o effettuate in settori di interesse pubblico". Come detto, invece (e come evidenziato anche nella relazione illustrativa), la portata innovativa della norma consiste nell'inclusione, fra le operazioni che possono essere finanziate tramite le risorse della gestione separata della CDP, di quelle realizzate da soggetti privati in settori di interesse generale.

Il comma 1, lett. d), che riguarda la garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da CDP, è volto a consentire alla Cassa un più ampio sostegno delle iniziative per lo sviluppo del Paese grazie alla liberazione di maggiori risorse, attraverso un minore assorbimento di capitale della Cassa assicurato dalla predetta garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato, che è a titolo oneroso e deve essere compatibile con la normativa dell'Unione europea, può essere rilasciata su esposizioni assunte o previste da CDP nell'ambito della gestione separata.

Il comma 2 estende agli istituti di promozione dello sviluppo stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea il regime di esenzione della ritenuta sugli interessi per finanziamenti a medio e lungo termine concessi alle imprese. Al riguardo la RT stima che, coerentemente con quanto stimato in sede di relazione tecnica all'articolo 22 del DL 91/2014 (che ha esteso anche agli enti creditizi, alle imprese di assicurazioni e ai fondi di investimento il regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi), la norma determina effetti di trascurabile entità, in considerazione del numero limitato di fattispecie interessate.

²⁸ Disposta dall'articolo 26, comma 5, del medesimo DPR.

²⁹ L'articolo 26, comma 5-bis, del DPR 600/1973 è volto ad evitare il rischio di doppia imposizione giuridica, che economicamente risulta di norma traslato sul debitore, al fine di favorire l'accesso delle imprese italiane a costi competitivi a fonti di finanziamento estere (tra cui i c.d. fondi di credito, che disporrebbero di ampie riserve di liquidità). In sostanza, si intendeva rendere più conveniente per le imprese italiane ottenere finanziamenti dalle banche e dai fondi comuni esteri.

Al riguardo andrebbero valutati i possibili riflessi finanziari connessi all'aumento delle garanzie rilasciate dallo Stato sulle esposizioni (presumibilmente crescenti)³⁰ assunte dalla Cassa depositi e prestiti. Tale aumento potrebbe infatti intervenire senza che il testo preveda un corrispondente adeguamento degli stanziamenti posti a fronte dei maggiori rischi di escussione delle predette garanzie

Si fa riferimento, in particolare, alle norme che estendono ai soggetti privati l'accesso ai finanziamenti della CDP tramite le risorse della gestione separata garantite dallo Stato [comma 1, lettere *a*) e *c*)] e alle norme che ampliano le possibilità di concedere la garanzia dello Stato in relazione ad esposizioni assunte dalla CDP [comma 1, lettera *d*)].

Quanto alle altre operazioni finanziarie previste dal testo e non assistite dalla garanzia dello Stato [comma 1, lettera *b*)], andrebbero acquisiti elementi volti a verificare se l'intervento della Cassa si configuri, in relazione ai possibili profili di rischio, in maniera coerente con l'attuale classificazione della CDP nell'ambito del settore degli operatori finanziari, esterni al perimetro della PA.

Con riferimento al comma 2 (estensione di agevolazioni fiscali agli istituti di promozione dello sviluppo), pur prendendo atto dell'indicazione contenuta nella relazione tecnica, appare opportuno che vengano forniti dati ed elementi quantitativi volti a verificare l'asserita neutralità finanziaria delle disposizioni.

ARTICOLO 11

Defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto

Normativa vigente L'art. 33, comma 1, del decreto legge n. 179/2012 ha introdotto, in via sperimentale, un credito d'imposta – a valere su IRES ed IRAP - diretto a favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 500 milioni di euro (primo periodo). Il credito d'imposta spetta – in caso di progettazione approvata entro il 2015 - entro il limite massimo pari al 50% del costo dell'investimento (secondo periodo) e non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte dirette e dell'IRAP (terzo periodo).

Il successivo comma 2-*ter* ha introdotto un ulteriore beneficio finalizzato alla realizzazione di nuove opere infrastrutturali – la cui progettazione sia approvata entro il 2015 - di importo superiore a 500 milioni per le

³⁰ La relazione tecnica afferma, infatti, che la normativa in esame è volta a liberare risorse, per ulteriori interventi di Cassa depositi e prestiti, pari a 15 miliardi.

quali è accertata la non sostenibilità del piano economico finanziario. Il beneficio consiste nell'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario (primo periodo).

Il comma 2-quater dispone che le due citate misure (credito d'imposta e esenzione da canone di concessione) *possono* essere utilizzate cumulativamente, al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico-privato, entro il limite massimo pari al 50% del costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo pubblico a fondo perduto.

La relazione tecnica allegata al testo iniziale del provvedimento afferma, con riferimento al comma 1, che la disposizione non determina effetti finanziari in quanto rappresenta una rinuncia al maggior gettito.

La relazione tecnica allegata all'emendamento che ha introdotto i commi 2-ter e 2-quater non ha considerato le norme.

L'articolo 19, comma 3, del decreto legge n. 69/2014 ha ridotto da 500 a 200 milioni di euro il valore dell'opera al di sopra del quale viene concesso l'incentivo e ha spostato al 31 dicembre 2016 il termine per l'approvazione del progetto.

La relazione tecnica riferita al predetto comma 3 afferma che la disposizione non determina effetti finanziari in quanto rappresenta una rinuncia a maggior gettito. Ciò in quanto le agevolazioni ivi previste sono relative a imposte che, in assenza della realizzazione dell'opera, non si sarebbero prodotte e ciò potrà essere verificato in ambito CIPE, con l'individuazione dell'elenco e dell'importo complessivo massimo del valore delle opere oggetto di agevolazione.

La norma, modificando l'art. 33 del DL n. 179/2012, interviene sulle agevolazioni fiscali (credito d'imposta ed esenzione dal canone di concessione) introdotte al fine di favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali disponendo:

- la modifica dei requisiti per l'accesso al beneficio. In particolare, si dispone che i benefici spettano per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche in luogo di opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale;
- la riduzione da 200 milioni a 50 milioni di euro del valore dell'opera al sopra della quale spettano le agevolazioni fiscali;
- l'introduzione di un valore massimo complessivo (fissato in 2 miliardi di euro) delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche, cui vengono applicate le misure agevolative in argomento.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le modifiche includono nell'ambito agevolativo anche le infrastrutture che, pur non rientrando nell'elenco delle infrastrutture strategiche di legge

obiettivo, sono comunque ritenute dal decisore pubblico rilevanti per lo sviluppo del Paese. Inoltre, si riduce da 200 milioni a 50 milioni di euro la soglia dell'importo delle opere stesse al di sopra della quale è possibile usufruire delle agevolazioni previste dal suddetto articolo e si prevede che il valore complessivo delle opere oggetto di tali misure non possa eccedere i due miliardi, ad esclusione delle opere di rilevanza strategica nazionale.

Dal punto di vista degli effetti finanziari, coerentemente a quanto già espresso in sede di valutazione della norma originaria, il suddetto credito di imposta a valere su IRES ed IRAP a favore del soggetto privato che realizza l'investimento non comporta effetti in termini di gettito, atteso che esso riguarda imposte il cui gettito, in assenza di realizzazione dell'opera, comunque non si sarebbe prodotto.

Al riguardo si osserva che l'invarianza finanziaria delle disposizioni in esame appare confermata solo nel caso in cui nelle previsioni tendenziali non fosse inclusa in alcun modo la redditività – sotto forma di entrate fiscali o di riscossione di canoni – delle infrastrutture interessate dalle norme. Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo tenuto conto che la norma estende l'ambito di applicazione dei benefici fiscali sia sotto l'aspetto qualitativo che sotto l'aspetto quantitativo. In particolare, andrebbero fornite maggiori informazioni circa gli effetti finanziari che potrebbero essere inclusi nelle previsioni tendenziali con riferimento alle opere infrastrutturali previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche.

ARTICOLO 12

Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei

La norma affida nuove funzioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali europei. In particolare la norma prevede che in caso di inerzia, ritardo o inadempimento dell'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea o nell'utilizzo del Fondo nazionale per le politiche di coesione, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza unificata, può proporre al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, anche attribuendole ad altro livello di Governo (comma 1). Il Presidente del Consiglio nell'esercitare i poteri ispettivi e di monitoraggio può avvalersi delle amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica (comma 2). In caso di accertato inadempimento la norma attribuisce

al Presidente del Consiglio dei ministri i poteri sostitutivi già previsti dall'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 69 del 2013 (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni, attenendo alla procedure, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe acquisita una conferma dal Governo che la riattribuzione ad altro livello di governo non comporti una diversa imputazione sui saldi degli oneri relativi agli interventi riprogrammati e che la facoltà di avvalersi di amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica per l'esercizio dei poteri ispettivi e di monitoraggio sia esercitata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 13

Misure a favore dei project bond

Normativa vigente L'articolo 157 del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) consente alle società di progetto e alle società titolari di contratto di partenariato pubblico privato che devono realizzare una infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, di emettere obbligazioni e titoli di debito in quantità superiori ai limiti fissati dal codice civile, purché sottoscritti dagli investitori qualificati come definiti dal regolamento di attuazione del TUF e a condizione che la successiva circolazione avvenga tra i medesimi soggetti (comma 1). I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione (comma 2). Le obbligazioni e i titoli di debito possono essere garantiti secondo apposite modalità sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario (comma 3).

L'articolo 159 consente agli enti finanziatori, nei casi di risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, di impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente in presenza di specifiche condizioni dirette, tra l'altro, a garantire il profilo del sostegno finanziario (comma 1). La disciplina sul subentro si applica alle società di progetto costituite per qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato (comma 2-bis).

L'articolo 1 del D.L. n. 83/2012 stabilisce, tra l'altro, che le garanzie prestate in relazione all'emissione di obbligazioni e titoli di debito di cui all'art. 157 del Codice dei contratti pubblici sono soggette ad imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (comma 3) e che gli interessi relativi alle obbligazioni emesse

dalle società di progetto nei tre anni successivi al 26 agosto 2012 (data di entrata in vigore del decreto) sono soggetti al regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico (comma 4).

La norma interviene sulla disciplina relativa ai *project bond* disponendo, fra l'altro:

- un ampliamento dei soggetti definiti "investitori qualificati". A tal fine, oltre a sostituire l'attuale riferimento con quello della definizione fornita dalla Consob in linea con la disciplina comunitaria, si includono tra i suddetti investitori anche i soggetti giuridici controllati da investitori qualificati (comma 1, lettera *a*) n. 1);
- l'inclusione, tra gli enti finanziatori del progetto ai quali è riconosciuta la disciplina sul subentro, dei titolari di obbligazioni e titoli simili emessi dal concessionario (comma 1, lettera *b*), n. 1);
- l'estensione della disciplina sul privilegio dei crediti, prevista in favore dei soggetti che finanziano i progetti, anche a coloro che rifinanziano, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli simili, la realizzazione dei lavori (comma 1, lettera *c*);
- l'inclusione, tra i contratti cui si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, dei trasferimenti di garanzie conseguenti alla cessione delle obbligazioni e titoli di debito in esame (comma 3, lettera *a*);
- l'abrogazione del comma che sanciva la transitorietà delle agevolazioni fiscali sugli interessi corrisposti in relazione alle obbligazioni e titoli simili in esame. In particolare, viene reso strutturale il regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico (imposta sostitutiva 12,5% in luogo del 26%) che, in base alla norma modificata, trovava applicazione in relazione alle obbligazioni e titoli di debito emessi fino al 25 giugno 2015 (comma 3, lettera *b*)).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma quanto di seguito indicato.

Commi 1 e 2

Le disposizioni intervengono sull'ambito di applicazione sia in termini soggetti che in termini oggettivi nonché in materia di garanzie. Hanno natura procedimentale e pertanto non comportano effetti finanziari.

Comma 3

La norma dispone l'applicazione di imposte in misura fissa (registro e ipocatastali) in relazione alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di cui all'art. 157 del d.lgs. n. 163/2006 (emissioni, surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali).

La norma, inoltre, abroga la limitazione temporale che circoscriveva il regime fiscale di favore soltanto alle emissioni effettuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore del DL n. 83/2012.

Al riguardo, la relazione tecnica, evidenzia che la RT originaria dell'art. 1 del DL n. 83/2012 non ha ascritto effetti alla disposizione in considerazione della scarsissima diffusione degli strumenti in esame. Pertanto, si stima che la disposizione in esame non comporti effetti.

Al riguardo si osserva che le modifiche introdotte alla disciplina civilistica e fiscale sui *project bond* determinano un ampliamento dell'ambito applicativo e sono finalizzate, come indicato nella relazione tecnica, ad agevolare la diffusione dei predetti titoli. Pertanto, pur considerando che alla norma iniziale non erano stati ascritti effetti finanziari in quanto considerati, in tale sede, di "scarsissima diffusione", appare necessario che siano valutati gli effetti di minor gettito tributario derivanti dalle modifiche introdotte proprio perché finalizzate ad una loro maggiore diffusione.

Tali valutazioni appaiono altresì necessarie in considerazione del fatto che agli interessi corrisposti su tali titoli è prevista l'applicazione, a regime, delle disposizioni fiscali di favore previste per gli interessi corrisposti sui titoli del debito pubblico. In proposito, si fa presente che all'incremento dell'aliquota sostitutiva sui rendimenti finanziari (operata dal decreto legge n. 66/2014) sono stati ascritti effetti positivi di gettito a decorrere dal 2014.

ARTICOLO 14

Norma *overdesign*

Le norme dispongono che non possano essere richieste modifiche dei progetti delle opere pubbliche, rispondenti a standard tecnici che prescrivano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dal diritto europeo e prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, oltre a illustrare le norme, afferma che le stesse hanno carattere procedurale e, come tali, non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che le disposizioni sono volte a limitare il ricorso all'*overdesign* nelle opere pubbliche.

ARTICOLO 15

Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese

La norma prevede l'istituzione di un Fondo di servizio di durata decennale, prorogabile, per il rilancio delle imprese industriali italiane, caratterizzate da equilibrio economico positivo, che necessitano di strumenti per incrementare la patrimonializzazione. Il sostegno finanziario e patrimoniale sarà garantito alle imprese con non meno di 150 dipendenti attraverso operazioni di patrimonializzazione a medio termine (commi 1 e 2).

L'operatività del Fondo è subordinata ad una dotazione minima di 1 miliardo di euro sottoscritta da almeno tre investitori istituzionali e professionali, ciascuno in misura compresa tra il 5 e il 40 per cento, che dovranno rappresentare complessivamente una quota complessivamente pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei "prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie", come risultante dall'ultima "Indagine sul credito bancario in Italia" effettuata dalla Banca d'Italia (comma 3).

La gestione del Fondo è affidata ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso procedura ad evidenza pubblica gestita dai sottoscrittori che assicuri la massima partecipazione, trasparenza e non discriminazione degli operatori, rispettando criteri di esclusione delle offerte determinati dalla medesima disposizione. Il soggetto gestore del Fondo opera in situazione di neutralità e imparzialità rispetto ai sottoscrittori, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze le situazioni in cui si trovi in conflitto di interesse e trasmette annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulla sull'operatività del Fondo, comprensiva di una banca dati completa per singola operazione. (commi 5-8)

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite le caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo, al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, e le modalità organizzative del Fondo stesso (comma 9).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica precisa che la norma, di carattere programmatico, ha la finalità di promuovere la costituzione di un Fondo privato volto al sostegno delle imprese che intendono provvedere ad una ristrutturazione.

La RT afferma, inoltre, con riferimento al comma 8 che la disposizione, di carattere programmatico, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare dato il carattere programmatico della disposizione.

ARTICOLO 16

Agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere

Normativa vigente. L'articolo 15, comma 13, lettera c) del DL 95/2012 ha disposto che le regioni e le province autonome, la riduzione dello standard di posti letto a carico del SSN, dal 4 al 3,7 per 1.000 abitanti. La riduzione a carico delle strutture pubbliche è prevista per una quota non inferiore al 50 per cento e raggiunta esclusivamente mediante la soppressione di unità operative complesse. È stato contestualmente ridotto il tasso di ospedalizzazione (dal valore di 180 al valore di 160 per 1.000 abitanti) e sono state introdotte misure dirette a promuovere appropriatezza e razionalità nell'offerta ospedaliera.

Il successivo comma 14, ha disposto altresì una riduzione complessiva degli acquisti da erogatori privati (volumi e corrispettivo) per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera in misura tale da ridurre la spesa, rispetto al valore registrato a consuntivo nel 2011, dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento a decorrere dal 2014.

Le norme dispongono che per la regione Sardegna, con riferimento al carattere sperimentale dell'investimento straniero da realizzarsi nell'ospedale di Olbia, ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per 1.000 abitanti, previsti per il periodo 2015-2017, non si tenga conto dei posti letto accreditati in tale struttura. La regione Sardegna, in ogni caso, assicura l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera che garantisca, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il rispetto dei predetti parametri includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura (comma 1).

Nelle more dell'adozione del provvedimento di riorganizzazione, la regione Sardegna nel periodo 2015-2017 è autorizzata ad incrementare fino al 6% il tetto di incidenza della

spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati. La copertura di tali maggiori oneri avviene annualmente all'interno del bilancio regionale³¹.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, oltre a illustrare le norme, afferma che le stesse non comportano effetti nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica atteso che i maggiori oneri, che risultano comunque contenuti, trattandosi di una fattispecie circoscritta all'ospedale di Olbia e prevista in via sperimentale per un triennio, risultano in ogni caso finanziati con risorse aggiuntive a carico della regione.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che le norme in esame derogano, limitatamente alla regione Sardegna, alle misure di contenimento nell'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria, di cui all'articolo 15 del DL 95/2012 (*Spending Review*). In particolare, al comma 15, lettera c) (rapporto tra posti letto e numero di abitanti), la RT riferita ad DL 95/2012 ascriveva un risparmio di 20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014 in funzione della contrazione della spesa per beni e servizi correlata ai posti letto cessanti. La medesima RT stimava altresì un livello di risparmio pari a circa 70 milioni per il 2012, 140 milioni per il 2013 e 280 milioni a decorrere dal 2014 in relazione alla riduzione complessiva degli acquisti da erogatori privati, di cui all'articolo 15, comma 14, del DL 95/2012.

In proposito, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione circa i mancati risparmi derivanti (definiti "contenuti" dalla RT) dalle deroghe in esame.

Per quanto riguarda la copertura dei maggiori oneri derivanti dal suddetto incremento delle prestazioni sanitarie ottenute da operatori privati all'interno del bilancio regionale, andrebbe acquisita conferma della sostenibilità, per la regione, di una rimodulazione delle spese non obbligatorie nell'ambito del suddetto bilancio.

³¹Ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della L. 296/2006.

ARTICOLO 17

Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia

La norma, al fine di semplificare le procedure edilizie, reca modifiche al DPR n. 380/2001 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare viene disposto:

- la modifica della definizione di manutenzione straordinaria³², prevedendo che rientrano tra tali interventi quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso [comma 1, lett. a)];
- l'integrazione³³ delle tipologie di interventi di manutenzione straordinaria, che possono essere eseguiti, senza alcun titolo abilitativo, previa comunicazione d'inizio dei lavori (CIL), anche in via telematica, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale [comma 1, lett. c), n. 1), cpv. lett. a)].

Per realizzare l'intervento con la comunicazione di inizio lavori (CIL) non è più richiesto che l'intervento non comporti aumento del numero delle unità immobiliari e che non implichi incremento dei parametri urbanistici, restando, rispetto al testo previgente, la sola condizione che l'intervento non riguardi le parti strutturali dell'edificio. Parallelamente a tali modifiche, viene previsto [comma 1, lett. d)] che non è più necessario il permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento di unità immobiliari, modifiche del volume o delle superfici. In base alla nuova disposizione il permesso di costruire è richiesto in caso di modifica della volumetria complessiva degli edifici (oltre che nel caso, già contemplato dal testo previgente, di modifica dei prospetti). Si evidenzia che in base alla previgente disciplina gli accorpamenti ed i frazionamenti di unità immobiliari - che la norma fa rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria e quindi tra quelli per cui è sufficiente la comunicazione d'inizio attività (CIL) - rientravano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia e quindi, come tali, erano soggetti al permesso di costruire. Con riferimento alle opere interne, inoltre, viene disposto [comma 1, lett. h), n. 1)] che, per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuabili previa CIL³⁴ il contributo di costruzione sia commisurato alle sole opere di urbanizzazione.

- la previsione³⁵ che le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, possono essere eseguite previa CIL a condizione che gli interventi non riguardino le parti strutturali [comma 1, lett. c), n. 1), cpv. lett. b)].

³² Con la modifica dell'art. 3 (L), comma 1, lett. b) del testo unico

³³ Dell'art. 6 (L), comma 2 del testo unico.

³⁴ Ex art. 6, comma 2, lett. a) del testo unico, come modificato dalle norme in esame.

³⁵ Con la sostituzione del comma 4, dell'art. 6 (L) con un nuovo testo.

Viene, altresì, eliminato l'obbligo, limitatamente alle opere all'interno dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, di trasmettere le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese. [comma 1, lett. c), n. 3)]. Conseguentemente è demandata alle leggi regionali la disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli [comma 1, lett. c), n. 4)].

- l'introduzione³⁶ della nozione di “interventi di conservazione”, prevedendo che lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione e che, in tal caso, l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione [comma 1, lett. b)].

Viene disposto, inoltre, che, nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario;

- l'introduzione³⁷ di una nuova ipotesi di permesso di costruire in deroga alle destinazioni d'uso, per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse [comma 1, lett. e)];
- la previsione³⁸ della proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, contemplati dal permesso di costruire, in caso di blocco degli stessi causato da iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate [comma 1, lett. f)];
- l'introduzione³⁹ di una serie di disposizioni che incidono sul contributo per il rilascio del permesso di costruire, prevedendo, in particolare per gli interventi di trasformazione urbana complessi⁴⁰, che lo strumento attuativo possa prevedere che il contributo per il rilascio del permesso di costruire si dovuto solo relativamente al costo di costruzione e che le opere di urbanizzazione siano direttamente messe in carico all'operatore privato che ne resta proprietario, assicurando che, nella fase negoziale, vengano definite modalità atte a garantire la corretta urbanizzazione, l'infrastrutturazione e l'insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico-finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi [comma 1, lett. g), n. 2)].

Tra i criteri che la regione deve considerare nella redazione delle tabelle parametriche che i comuni devono utilizzare per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, viene aggiunto⁴¹ un criterio di differenziazione tra gli interventi finalizzato ad incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia anziché quelli di nuova

³⁶ Con l'aggiunta dell'art. 3-*bis*, al testo unico.

³⁷ Con l'introduzione del nuovo comma 1-*bis*, all'art. 14 (L) del testo unico.

³⁸ Con la modifica dell'art. 15 (L), del testo unico.

³⁹ Con la modifica dell'art. 16 (L), del testo unico.

⁴⁰ Definiti ai nn. 7) e 8) dell'allegato IV alla Parte II del Codice dell'ambiente.

⁴¹ Con l'aggiunta della lett. d-*bis*, al comma 4, dell'art. 16 (L) del testo unico.

costruzione [comma 1, lett. g), n. 3)]. Tale criterio deve essere utilizzato dai comuni anche nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione [comma 1, lett. g), n. 4)]. Al fine incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, viene, altresì, consentito ai comuni di deliberare, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, che i costi di costruzione siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni, laddove l'art. 16, comma 10 del testo unico, nel testo previgente, prevedeva invece che tali costi potessero essere non superiori [comma 1, lett. g), n. 5)].

- la previsione⁴², al fine di agevolare gli interventi di de-intensificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, di una riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al 20% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni [comma 1, lett. h), n. 2)];
- la previsione che i termini per il rilascio del permesso di costruire siano raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi, secondo motivata risoluzione del responsabile del procedimento, e non anche, come prevede l'art. 20 (R), comma 7 nel testo previgente, in tutti i comuni con più di 100.000 abitanti [comma 1, lett. i)];
- l'introduzione⁴³ di talune disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ampliando la casistica delle varianti attuabili in corso d'opera mediante una SCIA e da comunicare, con attestazione del professionista, nella fase di fine lavori [comma 1, lett. m), n. 2)].

Sono realizzabili, in particolare, le varianti a permessi di costruire che soddisfano tutte le seguenti condizioni: non configurano una variazione essenziale; sono conformi alle prescrizioni urbanistico - edilizie; sono attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore;

- l'introduzione del nuovo articolo 23-*ter*, contenente una disciplina dei “mutamenti della destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti”, prevedendo che sia sempre consentito, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale [comma 1, lett. n)];
- l'introduzione del nuovo art. 28-*bis*, recante la disciplina del “permesso di costruire convenzionato” [comma 1, lett. q)].

Il permesso di costruire viene rilasciato in seguito alla stipula di una convenzione che, in particolare, deve disciplinare: a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori; b) la realizzazione di opere di urbanizzazione; c) le caratteristiche morfologiche degli interventi; d) la realizzazione di interventi di

⁴² Con l'aggiunta del comma 4-*bis*, all'art. 17 (L)

⁴³ Con l'introduzione del nuovo comma 2-*bis* all'art. 22 (L) del testo unico.

edilizia residenziale sociale. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione;

Viene, altresì, previsto che le leggi regionali assicurino l'attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l'adozione, da parte degli stessi, dei piani urbanistici attuativi (comma 3) e che l'attuazione delle convenzioni di lottizzazione previste dall'art. 28 della legge n. 1150/1942 (c.d. legge urbanistica) o degli accordi simili comunque denominati dalla legislazione regionale possa avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento (comma 4).

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 5).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni si limitano ad intervenire nell'ottica della semplificazione in materia edilizia e, rivestendo carattere sostanzialmente ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le procedure previste si inseriscono in strutture già in grado di operare nello specifico settore. Tali strutture possono, quindi, dare attuazione alle disposizioni previste senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, svolgendo gli adempimenti previsti con le risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma, altresì, che la clausola di invarianza finanziaria inserita al **comma 5** garantisce nel complesso l'assenza di effetti finanziari negativi.

Al riguardo non vi sono osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla RT circa la neutralità finanziaria e la natura ordinamentale delle nuove disposizioni introdotte in materia edilizia.

ARTICOLO 18

Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni a uso non abitativo

Le norme introducono il terzo comma dell'articolo 79 della L. 392/1978, prevedendo che nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, provati per iscritto e anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un

canone annuo superiore ad euro 150 mila, sia facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:

La relazione tecnica, oltre a illustrare le norme, afferma che le stesse, avendo carattere ordinamentale non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica..

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

ARTICOLO 19

Esenzioni degli accordi di riduzione dei canoni di locazione

La norma dispone che, in caso di accordo fra le parti per la riduzione del canone di locazione relativo ad un contratto in essere, la relativa registrazione sia esente dalle imposte di registro e di bollo.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica stima che la disposizione possa comportare effetti negativi di trascurabile entità.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la disciplina vigente non prevede l'obbligo di registrare un nuovo contratto di locazione in caso di accordo tra le parti per la riduzione del canone.

Andrebbe, tuttavia, confermato che la disposizione non trovi applicazione per le variazioni di canone di locazione già registrate. In tale ipotesi, infatti, i contribuenti potrebbero richiedere una restituzione delle imposte versate con conseguenti effetti negativi a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 20

Misure per il rilancio del settore immobiliare

La norma apporta modifiche alla disciplina delle società di investimento immobiliari quotate (SIIQ), di cui ai commi da 119 a 141 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007). In particolare, si prevede quanto segue:

- sono ridefiniti i requisiti partecipativi dei soci delle SIIQ (comma 1, lett. a));
- i requisiti partecipativi devono essere verificati entro il primo periodo d'imposta per cui si esercita l'opzione per il regime in esame; in tal caso il regime speciale esplica i propri effetti dall'inizio di detto periodo. Tuttavia, per le società che al termine del primo periodo d'imposta abbiano realizzato uno solo dei requisiti richiesti, è consentito di verificare l'ulteriore requisito partecipativo nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale si applica a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui detto requisito partecipativo viene verificato e fino ad allora la società applica in via ordinaria l'IRES e l'IRAP. L'imposta d'ingresso⁴⁴, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da conferimento⁴⁵ e le imposte ipotecarie e catastali⁴⁶ sono applicate, rispettivamente dalla società che ha presentato l'opzione e dal soggetto conferente, in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime speciale. Se l'accesso al regime speciale non si realizza, le suddette imposte sono rideterminate e dovute in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria costituiscono credito d'imposta (comma 1, lett. b));
- in caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, anche nel caso di loro classificazione tra le attività correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attività di locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate (comma 1, lett. c), punto 2));
- la definitiva cessazione dal regime speciale e l'applicazione delle ordinarie regole si determina a partire dal terzo (anziché secondo) esercizio consecutivo di mancata osservanza di una delle condizioni di prevalenza (dell'attività di locazione immobiliare) indicate nel comma 121 della legge n. 296/2006 (comma 1, lett. d));
- l'opzione per il regime speciale comporta l'obbligo, in ciascun esercizio, di distribuire ai soci almeno il 70 per cento (anziché l'85 per cento) dell'utile netto derivante dall'attività di locazione immobiliare e dal possesso delle partecipazioni o di quote di partecipazione in fondi immobiliari (comma 1, lett. e));

⁴⁴ Di cui al comma 126 della legge n. 296/2006.

⁴⁵ Di cui al comma 137 della legge n. 296/2006.

⁴⁶ Di cui al comma 139 della legge n. 296/2006.

- i proventi rivenienti dalle plusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla locazione nonché derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ o di quote in fondi immobiliari di cui al comma 131, incluse nella gestione esente ai sensi del comma 131 (ai fini IRES), sono soggette all'obbligo di distribuzione per il 50 per cento nei due esercizi successivi a quello di realizzo (comma 1, lett. f));
- nel caso di cessione degli immobili prima del quarto periodo d'imposta successivo a quello anteriore all'entrata nel regime speciale, ai fini della determinazione della base imponibile IRES ed IRAP, si assume la differenza fra il valore normale assoggettato all'imposta e il costo fiscale riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale (comma 1, lett. g));
- l'esenzione dall'IRES e dall'IRAP del reddito d'impresa e del valore della produzione netta derivante dall'attività di locazione immobiliare è estesa anche alle plusvalenze o minusvalenze relative a immobili destinati alla locazione e a partecipazioni in SIIQ o SIINQ e ai proventi e alle plusvalenze o minusvalenze relative a quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia che investono almeno l'80 per cento del valore delle attività in immobili, diritti reali immobiliari. Su detti proventi distribuiti dai predetti fondi immobiliari alle SIIQ non si applica la ritenuta del 20% prevista dall'articolo 7, comma 2, del DL n. 351/2001 (comma 1, lett. h));
- viene estesa la ritenuta ridotta del 15 per cento, di cui al comma 134, ai contratti di locazione relativi agli alloggi sociali realizzati o recuperati in attuazione dell'articolo 11 del DL n. 112 del 2008 (comma 1, lett. i), punto 1));
- per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non residenti si applicano, sussistendone i presupposti, le convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito (comma 1, lett. i), punto 2));
- il concambio eseguito dai fondi immobiliari in sede di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti di azioni di SIIQ, ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle stesse società, non costituisce realizzo ai fini delle imposte sui redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ ricevute dagli stessi quotisti è attribuito il medesimo valore fiscale delle quote del fondo (comma 2));
- i conferimenti effettuati dai fondi immobiliari in SIIQ e aventi ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati non sono considerati cessioni di beni⁴⁷ (sono, pertanto, operazioni non imponibili ai fini IVA). Ai predetti conferimenti si applica l'imposta in misura fissa di euro 200, agli effetti delle imposte di registro,

⁴⁷ Ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

ipotecaria e catastale⁴⁸. Il medesimo trattamento fiscale si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione delle quote da fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a SIIQ (comma 2);

- all'onere derivante dal comma 1, lett. f), pari a 1,06 milioni per l'anno 2014, a 3,26 milioni per l'anno 2015, a 3,33 milioni per l'anno 2016, a 3,38 milioni per l'anno 2017, a 4,17 milioni per l'anno 2018, a 4,97 milioni per l'anno 2019, a 5,30 milioni per l'anno 2020 e a 4,90 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'emittenza televisiva⁴⁹ (comma 3).

Vengono, infine, introdotte alcune disposizioni di semplificazione delle procedure in materia di alienazione di immobili pubblici (articolo 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Minore entrata – IRES – esenzione plusvalenze	1,06	3,26	3,33	3,38	1,06	3,26	3,33	3,38	1,06	3,26	3,33	3,38
Minore spesa corrente – riduzione autorizzazione di spesa	1,06	3,26	3,33	3,38	1,06	3,26	3,33	3,38	1,06	3,26	3,33	3,38

La relazione tecnica afferma che la disposizione di cui al comma 1 (*ma il riferimento corretto dovrebbe essere alle disposizioni di cui al comma 1, lettere a-d*) reca una norma di carattere ordinamentale, che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT descrive quindi le ulteriori disposizioni che apportano modifiche al regime SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotate).

Per quanto riguarda la modifica che ripristina la ritenuta ridotta del 15%, in deroga all'aliquota unificata del 26% (DL n. 138/2011 e DL n.66/2014), in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile ai contratti di locazione a canone concordato, nonché a quelli relativi agli alloggi sociali, la RT afferma che, in considerazione della mancanza di

⁴⁸ Di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al DPR n. 131/1986, all'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990.

⁴⁹ Di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge n. 488/1999.

dati specifici attribuibili alla fattispecie in questione, le successive stime di perdita di gettito per il venire meno della ritenuta sono effettuate in via prudenziale applicando la nuova aliquota unificata (26% dall'1° luglio 2014) all'intero importo di utili di esercizio ricavati dai dati dichiarativi. In termini di gettito, analizzando i dati dichiarativi presenti in Unico 2012 società di capitali, limitatamente alle imprese che hanno compilato il prospetto di determinazione del reddito esente delle SIIQ, sono state rilevate le plusvalenze patrimoniali, il reddito esente a legislazione vigente, l'utile civilistico. Per quanto riguarda l'esenzione delle plusvalenze, si ha una perdita IRES relativa alla vigente tassazione di un quinto ogni anno, con la creazione di un obbligo di distribuzione parziale di tali importi. Nel caso di reddito esente maggiore dell'utile di bilancio, lo stesso è stato ricondotto all'utile di bilancio civilistico ed è stata stimata la distribuzione alla nuova misura del 70% rispetto alla vigente misura dell' 85% con una conseguente riduzione della ritenuta sugli utili distribuiti.

In base a quanto indicato sono risultate plusvalenze per circa 17 milioni di euro, un reddito distribuito a legislazione vigente di circa 69 milioni di euro, un reddito distribuibile a legislazione proposta di circa 56,9 milioni di euro.

Nel complesso, con una aliquota media IRES del 23% ed una aliquota unificata del 26%, con l'entrata in vigore dall'1° settembre 2014, la RT stima i seguenti effetti di competenza:

(milioni di euro)

Competenza	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IRES plusvalenze	-0,27	-1,06	-1,86	-2,65	-3,45	-3,98	-3,98	-3,98
ritenuta	-1,06	-3,17	-3,17	-3,17	-3,17	-3,17	-3,17	-3,17
ritenuta plusvalenze	0	0,37	1,50	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Totale	-1,32	-3,86	-3,53	-3,57	-4,37	-4,90	-4,90	-4,90

Gli effetti di cassa, con un acconto IRES del 75 %, sono i seguenti:

(milioni di euro)

Cassa	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IRES plusvalenze		-0,46	-1,66	-2,45	-3,25	-4,04	-4,38	-3,98
ritenuta	-1,06	-3,17	-3,17	-3,17	-3,17	-3,17	-3,17	-3,17
ritenuta plusvalenze	0	0,37	1,50	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Totale	-1,06	-3,26	-3,33	-3,38	-4,17	-4,97	-5,30	-4,90

La RT afferma, inoltre, che relativamente alla abolizione della ritenuta sulle distribuzioni dei fondi immobiliari a SIIQ, si ritiene che la stessa non comporti sostanziali effetti in termini di gettito, alla luce del fatto che gli investimenti effettuati da tali ultimi soggetti in fondi immobiliari sono allo stato praticamente inesistenti.

La RT aggiunge che le disposizioni di cui al comma 2 sono volte a favorire la complementarietà degli strumenti giuridici dei fondi immobiliari e delle SIIQ come attori di un'unica filiera del mercato immobiliare. Vengono dunque agevolate due distinte

modalità per far confluire gli immobili di un fondo immobiliare in una SIIQ. La prima si attua attraverso il conferimento dei beni immobili prevalentemente locati da parte di un fondo immobiliare in una SIIQ e la successiva assegnazione delle azioni di questa ai quotisti in concambio delle loro quote. La seconda si attua mediante liquidazione di un fondo immobiliare in una SIIQ. La modifica normativa introduce una agevolazione ai fini delle imposte indirette (registro, ipotecari e catastale) come tale potenzialmente suscettibile di generare effetti di gettito di trascurabile entità, in considerazione del limitato numero di SIIQ presenti attualmente sul mercato.

La RT afferma, infine, che il comma 4, che modifica l'articolo 3 del decreto legge n. 351 del 2001 relativo alle modalità di cessione degli immobili pubblici, ha carattere procedurale e, pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a d), considerate di carattere ordinamentale dalla RT, si rileva che le stesse sembrano comportare un'estensione dell'ambito applicativo del regime speciale SIIQ sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo. Appare, pertanto, opportuno che vengano forniti dati ed elementi volti a suffragare la valutazione di neutralità finanziaria riportata nella RT.

Per quanto attiene agli effetti scontati in relazione al regime agevolativo per gli utili derivanti dagli alloggi sociali, pur prendendo atto della prudenzialità delle ipotesi adottate dalla RT ai fini della quantificazione, per consentire una verifica delle stesse andrebbero distintamente indicati gli elementi e il procedimento di stima della perdita di gettito riferita, da un lato, alla riduzione della ritenuta e, dall'altro, alla compressione della base imponibile in ragione della ridotta percentuale di distribuzione degli utili medesimi.

Nell'ambito di tali chiarimenti andrebbero inoltre fornite precisazioni riguardo al recupero di gettito stimato in relazione alla ritenuta sulle plusvalenze.

Con riferimento alle agevolazioni per i conferimenti effettuati dai fondi immobiliari in SIIQ e aventi ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati (non imponibilità ai fini IVA e imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa), di cui al comma 2, pur considerando quanto affermato dalla RT in merito alla trascurabile entità degli effetti di gettito dato il limitato numero di SIIQ presenti attualmente sul mercato, appare opportuno che venga fornita una quantificazione seppure di massima degli stessi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge n. 488 del 1999, relativa al finanziamento emittenti televisive (capitolo 3121 – stato di previsione dello sviluppo economico) – nella misura di 1,06 milioni per l'anno 2014, di 3,26 milioni per l'anno 2015, di 3,33 milioni per l'anno 2016, di 3,38 milioni per l'anno 2017, di 4,17 milioni per l'anno 2018, di 4,97 milioni per l'anno 2019, di 5,30 milioni per l'anno 2020 e di 4,90 milioni a decorrere dall'anno 2021 appare opportuno che il Governo confermi l'effettiva sussistenza delle risorse e che il loro impiego non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Infine, per quanto concerne la formulazione della copertura finanziaria, appare opportuno specificare che l'onere di 4,90 milioni a decorrere dall'anno 2021 ha carattere annuale.

ARTICOLO 21

Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione

La norma introduce agevolazioni fiscali in favore delle persone fisiche che acquistano o costruiscono una unità immobiliare a destinazione residenziale per destinarla alla locazione.

In particolare, in favore dei contribuenti persone fisiche non esercenti attività commerciale è riconosciuta una deduzione dal reddito IRPEF se:

- acquistano, nel periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2017, unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia. L'immobile deve essere ceduto da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi. La misura del beneficio è pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro (comma 1);
- sostengono spese per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili. La deduzione spetta in misura pari al 20% sulle spese attestata dall'impresa che esegue i lavori e comunque nel limite di 300.000 euro indicato al comma 1 (comma 2).

La medesima deduzione, fermo restando il limite di 300.000 euro, è ammessa anche per l'acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione (comma 3).

Il beneficio fiscale spetta in presenza di specifiche condizioni (comma 4) tra le quali si segnalano:

- l'obbligo di procedere, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori, alla locazione dell'immobile con canone concordato per un periodo di almeno otto anni;
- l'immobile deve avere una destinazione residenziale risultante dal catasto in una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9;
- l'assenza di rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese (comma 5).

L'onere complessivo è pari a 10,1 milioni per il 2015, a 19,2 milioni per il 2016, a 31,6 milioni per il 2017, a 47,7 milioni per il 2018, a 45,5 milioni per il 2019, a 43,0 milioni per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni per l'anno 2022, a 24,9 milioni per l'anno 2023, a 13,9 milioni per l'anno 2024 e a 2,9 milioni per l'anno 2025.

La compensazione finanziaria è a valere, in parte, sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. n. 282/2004 e in parte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, c. 3, del DL n. 451/1998.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Minori entrate												
IRPEF IRES e IRAP	1,4	15,2	24,1	36,4	1,4	15,2	24,1	36,4	1,4	15,2	24,1	36,4
Addiz.li locali						0,5	1,1	1,6		0,5	1,1	1,6
Maggiori entrate												
IVA	1,7	5,1	5,1	5,1	1,7	5,1	5,1	5,1	1,7	5,1	5,1	5,1
IMU TASI					0,1	0,4	0,6	0,9	0,1	0,4	0,6	0,9
Cedolare secca		0,1	0,3	0,4		0,1	0,3	0,4		0,1	0,3	0,4
Maggiori spese												
Add.li locali		0,5	1,1	1,6								
Minori spese												
IMU TASI	0,1	0,4	0,6	0,9								
Riduzione FISPE		10,1	19,2	1,6		10,1	19,2	1,6		10,1	19,2	1,6
Rid. aut. spesa a2c3 DL451/98				30				30				30

La **relazione tecnica** afferma che la norma dispone per le persone fisiche non esercenti attività commerciale, ovvero soci di cooperative che effettuano dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 l'acquisto di alloggi da destinare alla locazione per una durata minima di otto anni, una deduzione ai fini IRPEF in misura pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile, ovvero sull'ammontare complessivo delle spese di realizzazione, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro, da ripartire in quota annuali di pari importo per un periodo di otto anni.

Ai fini della stima, la relazione tecnica afferma che sono state effettuate elaborazioni sugli archivi del Registro anno 2013, selezionando i negozi di trasferimento di piena proprietà, effettuati ad IVA, che non hanno fruito dell'agevolazione per abitazione principale, in cui l'acquirente risulta essere una persona fisica e l'immobile non è dichiarato essere per uso strumentale. Ne sono risultati circa 33.500 trasferimenti con le caratteristiche in oggetto.

La RT, ipotizzando che il 60% degli immobili in oggetto sia a destinazione residenziale⁵⁰ e che il 20% corrisponda ai requisiti e venga locato alle condizioni previste dalla normativa in esame, stima un numero annuo di immobili interessati pari a 4.020 (33.500 x 60% x 20%).

Inoltre, la RT ipotizza che ulteriori 200 immobili (5% di 4.020) vengano acquistati e locati annualmente in conseguenza dell'effetto incentivante della norma stessa; pertanto il totale diventa 4.220 unità immobiliari. Per l'anno 2014, considerando il periodo di entrata in

⁵⁰ La relazione tecnica, rinviando alla "Fiscalità immobiliare", anno 2012, evidenzia che la quota di immobili ad uso abitativo rispetto allo stock totale di immobili non destinati ad abitazione principale risulta pari al 56%,

vigore della norma, la RT ipotizza che il numero di ulteriori immobili dovuti all'effetto incentivante sia pari ad 1/3, quindi a 67.

La RT considera quindi un valore medio di acquisto per immobile pari a 250.000 euro ed un valore catastale ai fini IMU e TASI pari alla metà (come risulta dal rapporto "Gli immobili in Italia, anno 2012). Pertanto, la base imponibile cui applicare la deduzione IRPEF risulta pari a 1.055 milioni di euro (250.000 x 4.220) di cui 50 milioni (250.000 x 200) dovuti ad effetto incentivante della norma.

Considerando un'aliquota marginale IRPEF del 40%, il minor gettito IRPEF per singola rata risulta quindi pari a **10,6 mln annui** (1.055 mln x 20% deduzione x 40% aliquota : 8 rate).

La RT afferma inoltre che la proposta è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato su base annua in 12,5 mln di euro (25% della spesa incentivata). Considerando l'aliquota IVA del 10%, il suddetto effetto indotto determina una maggiore base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IVA pari a 11,4 milioni. Applicando inoltre le aliquote IRPEF/IRES ed IRAP pari, rispettivamente, a 26% e 4%, la RT stima un maggior gettito:

- in termini di IVA pari a **1,1 mln di euro** (11,4 mln x 10%);
- in termini di IRPEF/IRES/IRAP pari a **3,4 mln di euro** (11,4 mln x 30%).

La RT stima quindi gli effetti positivi di gettito legati all'imposizione ai fini IVA, imposte di registro, ipotecarie e catastali nonché ai fini IMU, TASI e cedolare secca per gli immobili acquistati e locati in virtù dell'effetto incentivante della norma. A tal fine, considera:

- per l'IVA, il maggior gettito ad aliquota 10% sul valore medio di acquisto stimato in 250.000 euro;
- per le imposte di registro, ipotecarie e catastali, considera la misura fissa pari a 200 euro ciascuna;
- per l'IMU e TASI, la RT considera un'aliquota media pari a 1,06% da applicare al valore catastale (stimato in misura pari alla metà del valore medio di acquisto);
- per la cedolare secca, si applica l'aliquota del 10% per il periodo 2014-2017 e del 15% dal 2018, considerando un valore medio annuo di locazione per immobili pari a 4.800 euro (400 euro mensili).

Complessivamente, considerando il numero di quote annuali in cui deve essere ripartito il beneficio IRPEF, il periodo di vigenza della norma ed il periodo di vincolo alla locazione, la relazione tecnica riporta una tabella con i risultati in termini di cassa degli effetti finanziari stimati. Si riporta, di seguito, la parte della tabella relativa alle annualità fino al 2022 (onere massimo). A decorrere dal 2023 l'onere, indicato nella RT, diviene decrescente in quanto si esauriscono gli effetti di cassa del beneficio di competenza 2014:

infatti, la relativa deduzione IRPEF è viene fruita nel 2014 in sede di acconto, dal 2015 al 2022 in sede di saldo.

milioni di euro

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRPEF	-1,6	-17,0	-29,2	-39,8	-50,4	-42,4	-42,4	-42,4	-42,4
Add.li locali	0	-0,5	-1,1	-1,6	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
IRPEF/IRES/IRAP	0,2	1,8	5,1	3,4	3,4	-2,6	0	0	0
IVA, registro, ipotecarie, catastali	1,7	5,1	5,1	5,1	0	0	0	0	0
IMU+TASI	0,1	0,4	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,3
Cedolare secca	0	0,1	0,3	0,4	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6
Totale	0,4	-10,1	-19,2	-31,6	-47,7	-45,5	-43	-43	-43,6

Al riguardo si rileva che la relazione tecnica non appare considerare tutte le fattispecie cui la norma in esame riconosce il beneficio della deduzione IRPEF. In particolare:

- non risultano considerate le ipotesi indicate nel comma 2, in base al quale la deduzione spetta anche per le spese per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti da appalto, per la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente. In tali ipotesi la deduzione spetta in relazione alle spese di costruzione regolarmente attestate dall'impresa che esegue i lavori;
- non viene considerato il comma 3, rispetto al quale, peraltro, appaiono necessari dei chiarimenti circa l'effettiva portata della disposizione

Tale comma, infatti, dispone che la deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di "ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione". Tenuto conto che la RT non menziona le suddette ulteriori unità immobiliari, si chiede quale sia la corretta interpretazione del comma indicato al fine di valutare i corrispondenti effetti finanziari.

Inoltre, andrebbe confermato che anche il beneficio relativo alle suddette fattispecie (commi 2 e 3) si intende riconosciuto in via transitoria. Infatti, mentre nel comma 1 viene indicata la transitorietà del beneficio, il comma 2 rinvia alla deduzione di cui al comma 1 precisando che spetta nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo.

In merito alla quantificazione degli effetti finanziari illustrata dalla relazione tecnica, oltre all'assenza di valutazione in merito alle fattispecie di cui ai commi 2 e 3 sopra indicati, si rileva:

- la RT non fornisce alcuna indicazione in merito ai parametri utilizzati per il calcolo del minor gettito delle "addizionali locali", contenuto invece nel prospetto riepilogativo;
- la RT non indica i criteri utilizzati per il passaggio dalla competenza alla cassa. Andrebbero infatti indicati i parametri posti alla base della stima degli acconti delle imposte dirette nonché, per le imposte indirette ed in particolare dell'IVA, i criteri utilizzati per l'imputazione del gettito relativo all'ultimo mese o trimestre dell'anno il cui termine di scadenza cade nell'anno successivo;
- in merito ai profili di prudenzialità relativi alla scelta dei parametri utilizzati per la quantificazione, andrebbe valutata l'opportunità di considerare, in luogo del prezzo medio di 250.000 euro utilizzato dalla RT, il valore massimo fissato dalla norma cui applicare il beneficio (300.000 euro per acquisto o spese agevolate). Infatti, tenuto conto che il valore medio è stato ottenuto da elaborazioni sugli archivi del Registro anno 2013, è presumibile ritenere che – in presenza di un beneficio fiscale – il valore del prezzo di acquisto o delle spese sostenute risultanti dalla documentazione fiscale possa risultare più fedele ai costi effettivamente sostenuti dai contribuenti interessati.

Con riferimento agli effetti ascritti nel prospetto riepilogativo, si segnala che il minor gettito IRAP (iscritto cumulativamente con il minor gettito IRPEF/IRES) viene riportato sui tre saldi come minore entrata. Trattandosi di un'imposta regionale, il relativo effetto finanziario andrebbe correttamente registrato come riduzione di spesa ai fini del saldo netto da finanziare.

Inoltre, per quanto riguarda le addizionali locali, andrebbero indicati distintamente gli effetti relativi agli enti locali da quelli relativi alle regioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'imputazione dell'onere pari a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, 19, 2 milioni di euro per l'anno 2016, 1,6 milioni

di euro per l'anno 2017, 27,7 milioni di euro per l'anno 2018, 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, 43 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,9 milioni di euro per l'anno 2025 (lettera *a*) a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, appare opportuno che il Governo chiarisca se il predetto Fondo rechi le necessarie disponibilità.

Con riferimento, invece, all'imputazione dell'onere pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018, alle risorse destinate al comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori⁵¹ (lettera *b*) (capitolo 1330 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), appare opportuno che il Governo chiarisca se il l'utilizzo delle predette risorse possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente.

ARTICOLO 22

Conto termico

Le norme dispongono che, al fine di agevolare l'accessibilità di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica, l'aggiornamento del sistema di incentivi⁵² sia definito con decreto entro il 31 dicembre 2014, secondo criteri di semplificazione procedurale, con possibilità di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilità *on line*, e perseguendo obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica (comma 1).

Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico effettua, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi aggiornato e, se del caso, adotta entro i successivi 60 giorni un decreto correttivo, relazionando alle competenti Commissioni parlamentari (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, oltre a illustrare le norme, afferma che dalle stesse non derivano oneri per la finanza pubblica.

⁵¹ Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.

⁵² Di cui al comma 154 dell'articolo 1 della L. 147/2013.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione nel presupposto – su cui appare utile acquisire conferma dal Governo – che al monitoraggio disposto dal comma 2 si provveda nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 23

Contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili

Le norme disciplinano le caratteristiche principali di una nuova tipologia contrattuale, il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili.

Si tratta di un contratto attraverso il quale il godimento di un bene immobile è trasferito dal proprietario ad un conduttore dietro pagamento di un canone (locazione) e con l’accordo che entro un dato termine – liberamente fissato dalle parti - anche la proprietà dello stesso immobile sarà trasferita (compravendita), scomputando dal prezzo di acquisto parte dei canoni già corrisposti.

In particolare:

- vengono disciplinate le modalità di trascrizione dei contratti in esame, prevedendo che la trascrizione renda opponibile il contratto di godimento anche all’eventuale terzo acquirente in caso di espropriazione immobiliare (comma 1);
- è stabilito che il mancato pagamento di canoni di godimento può determinare la risoluzione del contratto (comma 2);
- vengono estese ai contratti in esame alcune previsioni del Codice civile relative al contratto preliminare e agli obblighi derivanti dall’usufrutto (comma 3);
- vengono stabilite alcune condizioni per la stipula dei contratti in esame, con particolare riguardo alla suddivisione dei finanziamenti in quote e al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o il frazionamento dell’ipoteca a garanzia (comma 4);
- vengono disciplinati gli effetti sulle parti della risoluzione del contratto per inadempimento (comma 5) e dell’ipotesi di fallimento di una delle parti del contratto (comma 6);
- viene integrato l’articolo 8 del DL 47/2014 (Emergenza abitativa), estendendo la disciplina fiscale applicabile al riscatto a termine dell’alloggio sociale anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà e ai contratti di vendita con riserva di proprietà, stipulati dopo l’entrata in vigore del DL 133/2014 in esame (ossia dopo il 13 settembre 2014) (comma 7).

Dal punto di vista della formulazione letterale del testo, si osserva che il comma 7 non richiama espressamente i contratti in esame (ossia i contratti di godimento in funzione della successiva alienazione dell'immobile);

- l'efficacia del comma 7 è subordinata al consenso della Commissione europea (comma 8).

Si ricorda che il richiamato articolo 8 del DL 47/2014 ha previsto la facoltà di inserire la clausola di riscatto dell'unità immobiliare nelle convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali, consentendo al conduttore di imputare i corrispettivi pagati al locatore in parte in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e in parte in conto affitto. La predetta clausola non può tuttavia consentire il riscatto prima di sette anni dall'inizio della locazione.

Riguardo al regime fiscale applicabile alle ipotesi di riscatto dell'alloggio sociale, l'articolo 8 ha previsto che, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, i corrispettivi pagati al locatore siano considerati fiscalmente quali canoni di locazione e - ricorrendone le condizioni - siano parzialmente esenti da imposte sui redditi e da IRAP. In caso di riscatto dell'immobile, l'esercizio di competenza in cui si considerano conseguiti i corrispettivi derivanti dalla cessione - ai fini delle imposte dirette - è quello in cui avviene l'effetto traslativo della proprietà del bene. Le eventuali imposte correlate agli "acconti-prezzo" costituiscono un credito di imposta. L'attuazione della norma è demandata a un decreto ministeriale (che non risulta ancora emanato), mentre la sua applicazione è limitata ai contratti di locazione stipulati successivamente all'entrata in vigore del DL 47/2014, ossia a partire dal 29 marzo 2014.

Si ricorda che all'articolo 8 del DL 47/2014 sono stati ascritti effetti di minor gettito tributario pari a 0,5 milioni all'anno a decorrere dal 2015. In proposito il Governo aveva precisato⁵³ che, sul totale delle locazioni, l'incidenza dei contratti fra privati con patto di riscatto risulta essere inferiore al 1%. Si era comunque addivenuti ad indicare una perdita di gettito (=0,5 milioni di euro all'anno) esclusivamente per motivi prudenziali: infatti, oltre alla predetta irrilevanza degli effetti finanziari, la decorrenza dell'applicazione della norma (ai contratti di locazione stipulati successivamente all'entrata in vigore del DL 47/2014) consente di configurare gli effetti della norma come rinuncia ad un futuro maggior gettito non iscritto nei tendenziali.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

La relazione tecnica afferma che i commi 1-6, avendo carattere ordinamentale, non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Riguardo ai commi 7-8, la RT stima che le norme comportino effetti di trascurabile entità, tenuto conto degli effetti a suo tempo ascritti all'articolo 8 del DL 47/2014 (*v. sopra*) e

⁵³ V. Nota MEF- Dipartimento delle Finanze del 16 maggio 2014, trasmessa alla Commissione Bilancio della Camera nel corso dell'esame del DL 47/2014.

considerate, altresì, le informazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture circa l'esiguità del numero di fattispecie interessate.

La relazione illustrativa precisa che la disciplina in esame introduce nell'ordinamento il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, quale nuova tipologia contrattuale a valenza generale. Le norme in esame sono finalizzate:

- a consentire ai costruttori e ai proprietari di utilizzare, con riferimento a tutte le categorie di immobili e non solo a quelli di edilizia residenziale, questo nuovo strumento, già in uso negli altri Paesi europei;
- a favorire la ripresa delle contrattazioni immobiliari, soprattutto con riferimento alle categorie sociali che hanno maggiori difficoltà ad acquistare per contanti.

Al riguardo si osserva che la neutralità finanziaria indicata dalla relazione tecnica con riferimento ai commi 7 e 8 (con cui vengono estese a tutte le categorie di immobili le agevolazioni fiscali previste dal DL 47/2014) si basa sull'ipotesi che il numero di contratti interessati dalla disciplina in esame non sia rilevante. La relazione illustrativa, tuttavia, precisa che le misure introdotte dal testo sono finalizzate a favorire la ripresa delle contrattazioni immobiliari. Andrebbe pertanto acquisita una valutazione circa la prudenzialità della previsione formulata dalla RT. In particolare, andrebbe valutato in che misura, con l'entrata in vigore delle nuove norme, potranno usufruire delle agevolazioni fiscali in esame anche contratti che sarebbero stati stipulati ossia anche in assenza delle nuove misure agevolative o nuovi contratti di locazione derivanti dalla rinegoziazione (mediante nuova stipula) di contratti già in essere⁵⁴. In ambedue i casi dalle norme in esame potrebbero derivare effetti di minor gettito.

In ordine ai profili applicativi riguardanti il comma 7 in esame, si osserva che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 8 del DL 47/2014, con il quale dovrebbero essere stabilite, fra l'altro, le modalità di determinazione e di fruizione del credito d'imposta. Si ribadiscono, pertanto, le seguenti richieste di chiarimento a suo tempo formulate⁵⁵ con riferimento all'articolo 8 del DL 47/2014, che appaiono confermate dalla circostanza che il testo in esame estende l'ambito applicativo di dette agevolazioni "a tutte le categorie di immobili e non solo a quelli di edilizia residenziale" (come affermato dalla relazione illustrativa):

⁵⁴ Per consentire anche agli attuali conduttori di fruire delle modalità di acquisto degli immobili in esame.

⁵⁵ V. Servizio Bilancio – Servizio Commissioni - Nota di verifica n. 103 del 15 maggio 2014 (analisi del DL 147/2014).

- l'onere previsto dal testo e dalla RT ha un andamento costante (0,5 mln di euro a decorrere dal 2015), mentre dovrebbe assumere un andamento crescente, incorporando gli effetti cumulati dei nuovi contratti che si aggiungono a quelli stipulati negli anni precedenti;
- l'articolo 8 del DL 47/2014 non stabilisce alcun limite in merito alla quota del canone di affitto che dovrebbe essere imputata in conto del prezzo di acquisto dell'immobile. Tale aspetto appare rilevante in considerazione del meccanismo del credito d'imposta previsto per la quota imputata come anticipo del processo di acquisto;
- non è chiaro se il conduttore possa, nel corso del periodo interessato dal contratto di locazione, rinunciare all'esercizio del diritto di riscatto. In tale ipotesi, andrebbero chiariti quali siano gli effetti finanziari, in termini di credito d'imposta in favore del locatore;
- non risulta chiara la tempistica relativa al credito d'imposta. Infatti la RT allegata al DL 47/2014 stima effetti negativi a decorrere dal 2015 in merito a un diritto di riscatto da esercitare non prima del 2021 (sette anni dal 2014). Inoltre gli effetti iscritti nel prospetto riepilogativo - uguali rispetto ai tre saldi di finanza pubblica - non sembrerebbero tenere conto delle modalità di effettiva fruizione del credito d'imposta.

In particolare, non è chiaro se la fruizione del credito d'imposta da parte del locatore è riconosciuta immediatamente in virtù della clausola sottoscritta dal conduttore di esercitare (dopo sette anni) il diritto di riscatto o se, viceversa, il diritto al credito d'imposta e alla sua fruizione sorgerà nel momento in cui sarà effettivamente riscattato l'immobile, con riferimento ai canoni già riscossi.

ARTICOLO 24

Partecipazione delle comunità locali in materia di tutela del territorio

La norma stabilisce che i Comuni possono concedere la riduzione o l'esonero dal pagamento di corrispondenti tributi a comunità di cittadini, associazioni *no profit*, rappresentanze di categorie economiche, che abbiano presentato un progetto di riqualificazione di una limitata zona del territorio concernente la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari negativi in quanto la stessa si configura come mera facoltà.

Al riguardo, preso atto che il testo attribuisce carattere facoltativo alla concessione delle agevolazioni, sarebbe comunque opportuna una conferma che l'esercizio di tale facoltà

debba eventualmente intendersi nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di patto di stabilità interno.

ARTICOLO 25

Semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale

La norma:

- modifica i termini di validità dei pareri autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso, acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, che finora decorrevano dal momento della loro espressione. In particolare viene spostata la decorrenza all'adozione del provvedimento conclusivo della conferenza, in modo da armonizzare i tempi di validità degli atti endoprocedimentali acquisiti all'interno di una conferenza con quelli del provvedimento finale (comma 1, lett. a);
- esplicita la natura di atto di alta amministrazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri, a cui l'amministrazione precedente rimette la decisione finale nei casi di dissenso all'interno delle conferenze (comma 1, lett. b);
- introduce nel regolamento di delegificazione previsto dall'art. 12, comma 2, del DL 83/2014, non ancora emanato, di modifica della disciplina sull'autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità, anche le seguenti tipologie di interventi:
 - quelli per cui è esclusa la richiesta di autorizzazione paesaggistica sia nell'ambito degli interventi di lieve entità sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;
 - quelli di lieve entità regolati anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali (comma 2);
- interviene sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sopprimendo le disposizioni (dettate dal primo e dal secondo periodo del co. 9 dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004) che consentivano all'amministrazione competente, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte del soprintendente entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, di poter indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipava o faceva pervenire il parere scritto, che doveva pronunciarsi entro 15 giorni. Il nuovo testo ora prevede che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione (comma 3);
- stabilisce che entro il 31 dicembre 2014 sia emanato il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, recante le linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, previsto dall'articolo 96, comma 6 del D.Lgs 163 del 2006⁵⁶ (comma 4).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, sottolinea che lo stesso interviene sulla legge 241/1990, relativamente alla disciplina della conferenza di servizi. In particolare, evidenzia che con la disposizione di cui alla lettera a) i procedimenti amministrativi regolati dalla Conferenza di servizi terminano con un provvedimento finale, adottato sulla base dell'orientamento prevalente emerso, che assume carattere omnicomprensivo ed assorbente rispetto a tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, espressi nell'ambito del procedimento. In molti casi, però, i termini di validità ed efficacia dei singoli pareri iniziano a decorrere a far data dalla loro espressione, e dunque ben prima rispetto al momento in cui, con l'emanazione del provvedimento finale, il procedimento amministrativo può dirsi concluso e dunque in grado di esplicare i propri effetti. La RT cita, ad esempio, i casi in cui la Conferenza di servizi viene adottata quale strumento procedurale per l'ottenimento dell'autorizzazione unica alla realizzazione di un'opera; in tali casi, tra il rilascio dei singoli pareri/autorizzazioni/nulla osta ed il provvedimento autorizzativo finale intercorre un periodo indefinito (anche di anni). Ciò comporta che quando il proponente è messo nelle condizioni di poter iniziare i lavori dell'opera, i termini di validità dei singoli atti endoprocedimentali si siano già notevolmente ridotti. Per questo, appare necessario intervenire sulle norme che regolano il procedimento amministrativo affinché i tempi di validità degli atti endoprocedimentali acquisiti all'interno di una Conferenza di Servizi siano armonizzati con quelli del provvedimento autorizzativo finale. La RT specifica quindi che con la lettera b) si esplicita la natura di atto di alta amministrazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri che interviene quando, in caso di dissenso in conferenza di servizi, l'amministrazione procedente rimette a tale organo la decisione. Il carattere di atto di alta amministrazione di tale pronuncia è stato peraltro già affermato anche dal Consiglio di Stato (da ultimo sez. IV, 12 giugno 2014, n. 2999), secondo cui il meccanismo di rimessione al Consiglio dei Ministri svolge una funzione semplificatoria volta a superare gli arresti procedurali. Il Consiglio dei Ministri, infatti, si sostituisce completamente alle amministrazioni interessate, previa acquisizione delle loro posizioni,

⁵⁶ “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

nel rispetto del principio di leale collaborazione; al Consiglio dei Ministri, pertanto, è conferito un ampio potere discrezionale volto ad effettuare una valutazione degli interessi in giuoco e si avvale del potere conferitogli dalla legge quale organo di ultima istanza in chiave semplificatoria svolgendo un apprezzamento che è di alta amministrazione, pur nel rispetto e nella valutazione di quanto espresso dalle amministrazioni interessate.

In merito al comma 2, la RT specifica che lo stesso dispone l'estensione della delega prevista per il regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, del DL 83/2014. Con la modifica introdotta, tale regolamento, oltre ad ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità (disciplinate oggi dal DPR n. 139/2010) in un'ottica di semplificazione del controllo preventivo sugli interventi minimali, in poco o per niente incidenti sul paesaggio, potrà individuare (lettera a)) tipologie di interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio. Esso inoltre (lettera b) potrà indicare anche tipologie di intervento che possano essere regolate tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, con particolare attenzione alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.

La RT afferma che il comma 3 prevede un'opportuna chiarificazione, circa la doverosità della conclusione del procedimento da parte dell'autorità preposta alla gestione del vincolo (regione o comune subdelegato), pur quando il soprintendente abbia omesso di rendere il suo parere nel termine di legge (45 giorni dalla ricezione completa degli atti), ciò al fine di riaffermare l'orientamento già da anni seguito dal Ministero (la così detta "prescindibilità" del parere soprintendentizio), riversato peraltro nel regolamento vigente sugli interventi di lieve entità (DPR 139/2010). La RT segnala che tale orientamento è stato in parte contraddetto da una recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4914 del 2013, che avrebbe affermato (secondo talune interpretazioni restrittive) la indefettibilità comunque e in ogni caso del parere del soprintendente. Ne sono derivati ulteriori rallentamenti nella conclusione dei procedimenti, che appare necessario e urgente superare con la proposta normativa in esame.

In merito al comma 4, la RT spiega che la previsione ivi contenuta serve a stabilire le linee guida del decreto da emanare entro il 31 dicembre 2014 al fine di assicurare efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

La relazione conclude affermando che le disposizioni di cui al presente articolo, avendo natura di modifiche puramente ordinamentali, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nulla da osservare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 26

Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati

La norma reca disposizioni volte a semplificare e accelerare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati. In particolare, viene previsto il riconoscimento dell'accordo di programma⁵⁷ finalizzato al recupero di immobili pubblici non utilizzati quale strumento di variante urbanistica (comma1).

Il **comma 1** prevede, in particolare che allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune presenta un proprio progetto di recupero dell'immobile, anche attraverso il cambio di destinazione d'uso, al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento. La variante urbanistica costituisce titolo per l'Agenzia del demanio all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di superficie sull'immobile interessato.

Vengono, inoltre, introdotte specifiche disposizioni in materia di procedure di valorizzazione degli immobili in uso dell'Amministrazione della difesa, con specifico riguardo alla definizione dei termini per la conclusione del procedimento di dismissione e valorizzazione (commi 2-8). Viene, infine, previsto che qualora entro 90 giorni dalla conclusione dell'accordo di programma non si perviene all'attuazione del medesimo, il Ministro competente, ha la facoltà di proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina, previa diffida, di un Commissario *ad acta* (comma 7).

In particolare viene previsto che per gli immobili in riferimento, il Ministero della difesa provvede a individuare, ai sensi del codice dell'Ordinamento militare, quelli da destinare alle finalità di cui al comma 1. L'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa effettuano la prima individuazione degli immobili entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (comma 2). Entro 30 giorni dalla adozione dei summenzionati provvedimenti, l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa possono proporre all'amministrazione comunale, un progetto di recupero dell'immobile a diversa destinazione urbanistica, anche previa pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per sollecitare la presentazione del progetto da parte di privati (comma 3). L'accordo di programma avente ad oggetto il progetto di cui ai commi precedenti, sottoscritto dall'amministrazione comunale interessata, d'intesa con l'Agenzia del demanio ovvero con il Ministero della difesa, costituisce variante di destinazione d'uso ai sensi del D.lgs. n. 267 /2000 da concludere entro 90 giorni dal ricevimento della citata proposta. Entro 30 giorni dalla sua conclusione l'accordo è ratificato con deliberazione del Consiglio comunale (comma 4). Le Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, adottano le misure necessarie a garantire le occorrenti semplificazioni documentali e procedurali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per l'approvazione delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati, discendenti di summenzionati accordi di programma (comma 5). Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia del demanio, ovvero il Ministero della difesa procedono

⁵⁷ Di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000.

all'alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto di superficie degli immobili (comma 6). Nel caso di nomina del commissario ad acta non si applicano le disposizioni di cui al comma 8. (comma 7). A seguito della valorizzazione o alienazione degli immobili la cui destinazione d'uso sia stata modificata anche ai sensi del presente articolo, è attribuita agli enti territoriali che hanno contribuito, nei limiti delle loro rispettive competenze, alla conclusione del procedimento, una quota parte dei proventi, secondo modalità determinate con decreto del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 8).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che gli effetti finanziari della norma, sotto il profilo dei maggiori introiti assicurati all'Amministrazione e agli enti locali, in ragione della semplificazione e accelerazione delle procedure di cambio della destinazione urbanistica, non possono che essere determinati a consuntivo. La RT evidenzia, inoltre, per quel che concerne il meccanismo premiale previsto dal comma 8 in favore degli enti locali coinvolti nelle procedure di variante urbanistica, come questo si coordini, necessariamente, con le vigenti disposizioni di legge, nel medesimo specifico settore, riguardanti la valorizzazione e l'alienazione di immobili pubblici (art. 56-*bis* del DL n. 69/2013; art. 3 del DL n. 351/2001, nonché art. 307 del D.lgs. n. 66/2010), fermo restando l'obiettivo di realizzare in concreto ed effettivamente per l'Erario e per la Difesa gli attesi introiti, grazie ad una fattiva ed efficace collaborazione da parte dei citati enti locali, nonché di evitare l'ulteriore aggravio sulle finanze pubbliche costituito dalle spese per la manutenzione e messa in sicurezza in attuazione agli obblighi di legge. In questo senso, nell'adozione del decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, di cui al citato comma 8, non potrà che tenersi conto dei criteri già previsti dalle menzionate norme, da ponderare con le esigenze di accelerazione delle procedure di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Al riguardo, pur considerata la natura ordinamentale delle disposizioni in esame, si rileva l'opportunità di un chiarimento circa l'attività del Commissario straordinario che potrebbe essere nominato in caso di mancata attuazione degli accordi di programma di valorizzazione degli immobili della difesa entro il termine di 90 giorni dalla loro conclusione (comma 7). In particolare, nel silenzio della norma, non appaiono chiari gli aspetti concernenti la remunerazione dell'attività del Commissario.

ARTICOLO 27

Patrimonio immobiliare dell'INAIL

Le norme dispongono che con DPR vengano individuate le opere di pubblica utilità da finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Per dette finalità, l'INAIL, fatti salvi gli investimenti immobiliari già programmati, utilizza le risorse autorizzate di cui al piano triennale degli investimenti immobiliari 2014-2016 previsto dal decreto del ministro dell'economia e delle finanze 10 novembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 8, comma 15, del DL 78/2010.

Il suddetto articolo 8, comma 15, del DL 78/2010 ha disposto che le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, siano subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, oltre a illustrare le norme, afferma che le disposizioni in esame non determinano effetti negativi sulla finanza pubblica, trattandosi di risorse del bilancio INAIL già finalizzate a investimenti diretti nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, come previsto espressamente dal comma 2.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame sembrano volte a fornire uno strumento per la definizione degli investimenti immobiliari dell'INAIL, nell'ambito di quelli autorizzati nel piano triennale 2014-2016. In proposito, atteso il carattere procedimentale delle disposizioni, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

ARTICOLO 28, commi 1 e 2

Decontribuzione delle indennità di volo

Le norme dispongono che per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennità di volo non concorrano alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità

concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare (comma 1).

Agli oneri, pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede:

- quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 250/1997, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Trasferimenti statali ad ENAC);
- quanto a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-*decies* del DL 203/2005 (Compensazione di minori entrate ad ENAC);
- quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del DL 282/2004, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica,
- quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 616 della L. 244/2007 (Fondi da ripartire tra i ministeri), con riferimento al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista di cui all'articolo 2, comma 3 del DL 451/1998 (premi INAIL imprese autotrasporto) (comma 2).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Minori entrate contributive Decontribuzione indennità volo e contributi figurativi al 50%						14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Maggiori spese correnti Decontribuzione indennità volo e contributi figurativi al 50%		28,0	28,0	28,0								
Minori spese correnti Riduzione trasferimenti ENAC (DL 203/05, art. 11-decies)		14,0	14,0	14,0		14,0	14,0	14,0		14,0	14,0	14,0
Minori spese correnti Riduzione trasferimenti ENAC (D. Lgs. 250/1997)		6,0	6,0	6,0		6,0	6,0	6,0		6,0	6,0	6,0
Minori spese correnti Riduzione FISPE		8,0	4,0			8,0	4,0			8,0	4,0	
Minori spese correnti Riduzione Fondi da ripartire nei Ministeri (a. 2, c. 616, L. 244/2007)			4,0				4,0				4,0	
Minori spese correnti Riduzione permessi INAIL autotrasporto (a. 2, c. 3, DL 451/98)				8,0				8,0				8,0

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che da un'analisi dei dati amministrativi dell'INPS 2013 è stato stimato per il 2014 un monte retributivo, afferente agli iscritti al "Fondo volo" (circa 10.000 soggetti esclusi i cassa integrati), di 366 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro pagati come indennità. Pertanto, in caso di abrogazione dall'imponibile contributivo dell'indennità di volo il minor gettito contributivo è stimato in 14 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015-2017.

La contribuzione figurativa sul 50% dell'indennità di volo è analogamente stimata in 14 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015-2017.

In sintesi dalla disposizione derivano i seguenti effetti:

- SNF: maggiore spesa per 28 mln di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017;
- Fabbisogno: minori entrate contributive per 14 mln di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017;
- Indebitamento netto: minori entrate contributive per 14 mln di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

La relazione illustrativa ricorda che le norme in esame confermano, anche per le annualità 2015, 2016 e 2017, il regime di agevolazione previsto, per il 2014, dall'articolo 13, commi 19 e 20, del DL 145/2013.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame confermano per il triennio 2015-2017 l'agevolazione contributiva sulle indennità di volo, già prevista ai sensi dell'articolo 13, commi 19 e 20, del DL 145/2013. La quantificazione degli oneri, che conferma quella relativa alla norma prorogata, appare corretta alla luce dei parametri forniti dalla RT.

In proposito, si rileva che il maggior onere di 14 milioni sul saldo netto da finanziare deriva dal fatto che, prevedendo la norma che le indennità di volo concorrano per il 50% alla formazione della retribuzione pensionabile, lo Stato è tenuto a rimborsare all'INPS non soltanto il minor gettito contributivo (a ripiano dello sbilancio di entrate e spese dell'anno dell'istituto previdenziale), ma anche l'onere a fronte della contribuzione figurativa che lo stesso Istituto è tenuto a iscrivere nella relativa gestione, a favore dei beneficiari della disposizione. A fronte di tale trasferimento aggiuntivo di 14 milioni, finalizzato a finanziare la contribuzione figurativa, l'Istituto previdenziale registra negli anni dal 2015 al 2017 un miglioramento del proprio saldo di esercizio, compensativo del corrispondente peggioramento del saldo del bilancio dello Stato, con conseguente invarianza di effetti per la PA, che restano limitati ai soli 14 milioni derivante dalla riduzioni dei versamenti contributivi da parte dei percettori delle indennità di volo.

La RT non considera il possibile maggior gettito fiscale derivante dalla minore incidenza delle deduzioni contributive. Si ricorda che il Governo, durante l'iter del DL 145/2013, evidenziò motivi di prudenzialità attestanti tale scelta in quanto la quota maggiore della minore contribuzione interessata è a carico delle imprese del settore, che potrebbero risultare incipienti ai fini IRES. In proposito appare necessario acquisire conferma dal Governo.

Relativamente alle modalità di copertura, a valere sulla riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 2, appare necessario acquisire conferma che dette riduzioni non pregiudichino eventuali interventi già programmati e/o avviati a valere sulle medesime risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo assicuri che non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente l'utilizzo delle seguenti risorse:

- a) contributo per il funzionamento dell'ENAC nella misura complessiva di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (capitolo 1921 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)⁵⁸;
- b) fondo per interventi strutturali di politica economica nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro nell'anno 2016 (capitolo 3075 del Ministero dell'economia e delle finanze)⁵⁹;
- c) fondo per la riassegnazione alle entrate delle risorse di cui all'Allegato 1 della legge finanziaria per il 2008 nella misura di 4 milioni di euro per l'anno 2016 (capitolo 1451 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)⁶⁰;
- d) somme da assegnare al comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori (capitolo 1330 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), di cui è già previsto l'utilizzo dall'articolo 21, comma 7;

ARTICOLO 28, comma 3

Diritto di imbarco passeggeri

La norme dispongono l'esenzione dal diritto di imbarco passeggeri per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, di base in un determinato aeroporto, devono raggiungerne un altro per prendere servizio (*crew must go*).

Vengono altresì esentati i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (*crew returning to base*), purché in possesso di attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** non considera le norme.

La RT considera il comma 3 all'interno delle norme relative al servizio di pronto soccorso negli aeroporti, di cui alla scheda successiva.

⁵⁸ Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e all'articolo 11-*decies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

⁵⁹ Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

⁶⁰ Ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame sono suscettibili di determinare minor gettito per quanto attiene ai diritti di imbarco aeroportuali. Inoltre, atteso che i diritti sono destinati alle società di gestione di servizi aeroportuali, appare utile una conferma che dette minori entrate siano sostenibili nell'ambito dei contratti dalle stesse stipulate con soggetti pubblici.

ARTICOLO 28, commi 4-7

Servizio di pronto soccorso negli aeroporti civili

Le norme dispongono che per l'espletamento dei servizi aeroportuali negli aeroporti civili e in quelli aperti al traffico civile il servizio di pronto soccorso sia assicurato con oneri a carico del gestore dell'aeroporto che ha sottoscritto la convenzione con ENAC per la gestione totale dello scalo (comma 4).

In via transitoria gli oneri relativi al servizio di pronto soccorso negli aeroporti a diretta gestione dello Stato rimangono a carico del Ministero della salute fino a quando le previste convenzioni per la gestione totale stipulate con l'ENAC non siano approvate dai Ministeri competenti (comma 5).

Per il periodo antecedente alla stipula della convenzione tra il Ministero della Salute, l'ENAC e i gestori aeroportuali per lo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale, in tutti gli aeroporti in cui il predetto servizio sia stato assicurato dal Ministero della salute sulla base di apposita convenzione con la Croce Rossa Italiana, gli oneri connessi allo svolgimento del servizio medesimo rimangono a carico del bilancio del Ministero stesso (comma 6).

Al fine di definire un livello uniforme nello svolgimento del servizio sono elaborate a cura dell'ENAC, entro il 31 ottobre 2014, apposite linee guida per i gestori aeroportuali con le quali sono individuati i requisiti minimi del servizio di pronto soccorso sanitario da assicurare negli aeroporti nazionali (comma 7).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse comportano riduzioni di spese per la finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che le disposizioni in esame prevedono il progressivo trasferimento del servizio di pronto soccorso negli aeroporti civili dallo Stato alle imprese che gestiscono i relativi servizi aeroportuali. Da tali norme sembrano discendere risparmi per la finanza pubblica: in proposito non vi sono osservazioni formulate per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che tali eventuali risparmi non sono scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Appare altresì utile acquisire conferma che lo svolgimento dei servizi di pronto soccorso, trasferito a carico delle imprese, sia dalle stesse sostenibile nell'ambito dei contratti stipulati con soggetti pubblici.

ARTICOLO 28, comma 8

Modifiche al Codice della navigazione

La norme dispongono talune modifiche al R.D. 327/1942 (Codice della navigazione).

In particolare, le disposizioni:

- modificano il comma quarto dell'articolo 691-*bis*, in materia di servizi di navigazione aerea, specificando che l'Aeronautica militare svolge tali servizi mediante specifici atti di intesa con l'ENAC anche al fine di garantire un livello di sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea [lettera *a*]);
- introducono l'articolo 733-*bis* in materia di funzioni del personale relative a servizi di navigazione aerea. In particolare, si prevede che i compiti, le attribuzioni e le relative procedure operative del personale di volo nonché del personale non di volo e del personale militare, quando fornisce il servizio di navigazione aerea per il traffico aereo generale, siano disciplinati dalla normativa europea, dalla normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC, nonché dai manuali operativi dei fornitori di servizi della navigazione aerea, dell'Aeronautica Militare e degli operatori aerei [lettera *b*]).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse hanno carattere ordinamentale e che non producono quindi effetti sulla finanza pubblica

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

ARTICOLO 29

Pianificazione strategica della portualità e della logistica

La norma prevede che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sia adottato il piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Il piano ha la finalità di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici e la promozione dell'intermodalità nel traffico di merci anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle autorità portuali esistenti, di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale» (comma 1).

Si prevede, inoltre, che le autorità portuali debbano presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da intraprendere, corredato dei relativi cronoprogrammi e piani finanziari. È quindi previsto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri selezioni, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, seleziona, entro i sessanta giorni successivi alla data di presentazione dei resoconti e sulla base delle proposte contenute negli stessi, gli interventi ritenuti più urgenti, anche al fine di valutarne l'inserimento nel piano strategico nazionale della portualità e della logistica, ovvero di valutare interventi sostitutivi (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni, di carattere prettamente programmatico, non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, pur considerando il carattere programmatico della disposizione, per una valutazione dei possibili effetti finanziari derivanti dall'adozione del piano strategico nazionale della portualità e della logistica, andrebbero forniti elementi volti a chiarire gli interventi previsti per migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, agevolare la crescita dei traffici e la promozione dell'intermodalità nel traffico di merci anche in relazione

all'accorpamento delle autorità portuali esistenti, nonché le modalità di finanziamento degli stessi.

ARTICOLO 30

Misure per la promozione del *Made in Italy* e per l'attrazione degli investimenti

Normativa vigente: l'articolo 16 della legge n. 180/2011 (rubricato "Politiche pubbliche per la competitività") reca disposizioni relative anche alla promozione del "Made in Italy" con specifico riguardo alle micro, piccole e medie imprese; l'articolo 4, comma 61 della legge n. 350 del 2003 prevede tra l'altro "una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy»; la legge 350 del 2003 (articolo 4, comma 61) ha istituito presso il Mise un fondo per la realizzazione di una campagna straordinaria a favore del Made in Italy che dal 2004 affianca il programma promozionale ordinario. Il programma straordinario è gestito dal Mise e attuato dall'ICE in collaborazione con Regioni, associazioni imprenditoriali, sistema fieristico e sistema camerale. I Fondi erogati sono stati pari a 11,7 mln di euro nel 2011, 6,9 mln di euro nel 2012 e 12,7 mln di euro nel 2013.

La norma:

- affida al Ministro dello Sviluppo economico l'adozione di un Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti, che dovrà essere attuato a cura dell'ICE-Agenzia, a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, in particolare piccole e medie, prevedendo, con le relative dotazioni finanziarie, le seguenti azioni (commi 1-3):
 - iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie;
 - supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;
 - sostegno all'utilizzo degli strumenti di *e-commerce* da parte delle piccole e medie imprese;
 - realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;
 - erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher* destinati per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione;
 - sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia;

- valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;
- sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;
- realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari per favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015;
- stabilisce, con riguardo ai requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei voucher che devono essere destinati, nel rispetto della normativa europea, agli aiuti "de minimis" (comma 4).

Trattasi di quelle misure di sostegno al sistema produttivo che non violano il divieto di aiuti di Stato previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea perché ritenuti di lieve entità. Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre definisce gli aiuti *de minimis* come quegli aiuti che abbiano un massimale di 200.000 euro calcolato su un periodo di tre anni (100.000 euro per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi);

- prevede la stipula di un'apposita convenzione tra l'ICE-Agenzia ed il Ministero dello sviluppo economico con la quale siano definiti gli obiettivi attribuiti all'ICE-Agenzia per favorire l'attrazione degli investimenti esteri, i risultati attesi, le risorse finanziarie e il relativo utilizzo (comma 5);
- istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Comitato con il compito di coordinare l'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonché quello di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato è composto da rappresentanti dei diversi ministeri interessati e da un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni e può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. E' stabilito che ai componenti del Comitato non siano corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti. Viene di conseguenza soppresso il Desk Italia-Sportello attrazione degli investimenti esteri⁶¹ (comma 7);
- dispone che la dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da assegnare all'ICE per le attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero sia destinata anche all'attrazione degli investimenti esteri (comma 9).

⁶¹ Previsto dall'art. 35 del DL n. 221/2012 con il compito di fungere da raccordo fra le attività svolte dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia.

Si ricorda che la dotazione del Fondo, sulla base della disciplina vigente (articolo 14, comma 19 D.L. n. 98/2011) è determinata annualmente nella Tabella C della legge di stabilità. La Tabella C della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) reca uno stanziamento, per il triennio 2014-2014, di 23,8 milioni di euro per il 2014, di 22,8 milioni per il 2015 e di 22,9 milioni per il 2016. Il Fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Fondo è specificamente destinato all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni da 1 a 6.

Con riferimento all'istituzione del Comitato presso il Ministero dello sviluppo economico, di cui al comma 7, la RT afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica essendo espressamente previsto, da un lato, che ai componenti del Comitato, nominati tra i rappresentanti delle amministrazioni, non venga corrisposta alcuna forma di emolumento comunque denominato e, dall'altro lato, che al funzionamento del medesimo comitato si provveda nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione al comma 9, la RT ribadisce che si provvede con le risorse del Fondo per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'art. 14, comma 19, del DL 98/2011 che allo scopo viene destinato anche alle finalità di attrazione degli investimenti.

Al riguardo andrebbe chiarito se l'ampliamento delle finalità del Fondo di cui al comma 9 sia volto al finanziamento di tutte le attività previste dall'articolo in esame e rientranti nel Piano di cui al comma 1. A tale proposito sarebbe inoltre opportuna una conferma in merito alla congruità delle risorse del Fondo per lo svolgimento delle attività in questione. Andrebbe inoltre precisato se tali attività hanno natura permanente e a quale ambito temporale debbano essere ricondotte.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala l'opportunità di riformulare la disposizione del **comma 9** specificando che il finanziamento delle disposizioni contenute nell'articolo 30 volte all'istituzione di uno specifico piano per la promozione straordinaria del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia ha luogo attraverso l'ampliamento delle

finalità alle quali può essere destinato il fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da assegnare all'agenzia ICE previsto ai sensi dell'articolo 14, comma 19, del decreto-legge n. 98 del 2011, come rideterminato annualmente dalla tabella C allegata alla legge di stabilità (capitolo 2535 - stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico) con specifico riferimento all'attrazione degli investimenti esteri. Tale modifica appare necessaria al fine di allineare il testo della disposizione a quanto previsto dalla relazione tecnica. In proposito appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

ARTICOLO 31

Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri

La norma interviene in materia di esercizi alberghieri, introducendo nell'ordinamento nazionale la definizione di una nuova tipologia di struttura ricettizia, denominata condhotel. La norma specifica che la caratteristica principale di tale struttura è la composizione integrata tra camere destinate alla ricettività e unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina. La superficie delle unità a destinazione residenziale non può superare il 40% della superficie totale degli immobili interessati.

L'individuazione delle condizioni di esercizio dei condhotel è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio da adottare, previa intesa tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali in sede di Conferenza Unificata.

Al suddetto DPCM viene inoltre demandata la definizione delle condizioni necessarie per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, con esclusivo riferimento alle unità abitative a destinazione residenziale. E' specificato al riguardo che il vincolo può essere rimosso, a richiesta del proprietario, previa restituzione dei contributi e delle agevolazioni pubbliche percepite, ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che dall'attuazione della norma non derivano effetti per la finanza pubblica.

Nulla da osservare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 32

Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto

Normativa vigente La legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha istituito e disciplinato il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (articolo 1, commi da 217 a 222). Per l'attuazione del Sistema è previsto, tra l'altro, il trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico (comma 219). Sul piano finanziario, si dispone che le norme non devono determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate devono provvedere all'esecuzione di compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili (comma 222).

La norma stabilisce che nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame e il 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta (comma 1).

Tale definizione comporta l'inclusione delle suddette strutture (c.d. Marina resort) tra quelle indicate nel n. 120 della Tabella A, parte III, del DPR n. 633/1972 alle quali si applica l'IVA ad aliquota ridotta del 10% in luogo dell'aliquota ordinaria (22%).

Agli oneri relativi al comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio 2014 relative a somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato (comma 2).

La norma interviene inoltre sulla disciplina relativa al Sistema telematico centrale della nautica da diporto al fine di introdurre, in tale Sistema, anche l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma quanto di seguito indicato.

Commi 1 e 2

La modifica determina l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% in luogo del 22% ai servizi in esame. Per la stima degli effetti finanziari, la relazione tecnica afferma di prendere in considerazione soltanto le strutture portuali utilizzate a fini turistici e non anche quelle con contratti annuali per lo stazionamento dell'imbarcazione. Ipotizzando

inoltre una tariffa media per notte di 200 euro e una permanenza nei porti di 6 notti, si stima una perdita di gettito di circa 12 milioni di euro su base annua. Considerando che la norma entra in vigore con la legge di conversione, gli effetti finanziari sono determinati con riferimento ad un periodo di due mesi ($12\text{mln} : 12 * 2 = 2$ milioni di euro).

Comma 3

La relazione tecnica afferma che la disposizione reca modifiche di carattere ordinamentale, inerenti il sistema telematico centrale della nautica da diporto, di recente istituzione. Non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo si rileva quanto segue.

In merito ai commi 1 e 2, la relazione tecnica non fornisce tutti i parametri utilizzati per la stima degli effetti finanziari. Tuttavia, dal risultato finale indicato, sembrerebbe doversi desumere che la frequenza utilizzata per la valutazione sia pari a 8.300 unità su base annua ($200 \text{ euro/notte} \times 6 \text{ notti} \times 8.300 \text{ unità} = 12 \text{ milioni euro annui}$). Sul punto appare opportuna una conferma diretta anche a chiarire se tale parametro sia stato ottenuto considerando le strutture portuali utilizzate a fini turistici.

Per quanto riguarda gli effetti di cassa, si rileva che la modifica dell'aliquota IVA applicata negli ultimi due mesi del 2014 potrebbe determinare effetti di cassa anche nel 2015, in sede di versamento dell'imposta in base alla liquidazione periodica (mensilità di dicembre o IV trimestre).

In merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 2 prevede l'utilizzo nella misura di 2 milioni di euro nell'anno 2014 delle somme relative alle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza nel mercato versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato e che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono ancora state riassegnate ai pertinenti programmi di spesa come invece previsto ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (capitolo 3592, piano di gestione 14 dello stato di previsione dell'entrata), si rinvia alle osservazioni formulate all'articolo 4.

In considerazione della natura degli oneri oggetto di copertura, relativi alle minori entrate derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA da applicare alle particolari strutture ricettive all'aria

aperta interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, si rileva l'opportunità di riformulare in termini di limite massimo, anziché di previsione, l'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo comma.

ARTICOLO 33, commi 1-10

Bonifica ambientale e rigenerazione urbana di aree a rilevante interesse nazionale

La norme dispongono che attengono alla tutela dell'ambiente [di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione] nonché ai livelli essenziali delle prestazioni [di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*)⁶², della Costituzione] le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale. Le funzioni amministrative relative al procedimento sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio (commi 1 e 2).

Le aree di rilevante interesse nazionale sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i presidenti delle regioni interessate. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale così individuata è predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana.

Tali documenti sono finalizzati a:

- a) individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;
- b) definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;
- c) valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica;
- d) localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati.

In detti documenti viene altresì individuato il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente (comma 3).

Ai documenti sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto attuatore; al Commissario sono attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di rilevante

L'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione dispone che lo Stato abbia competenza esclusiva in merito alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale⁶²

interesse nazionale, nonché i compiti di cui ai commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (commi 4 e 5).

Il Soggetto attuatore è nominato con DPCM; ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica. Lo stesso opera altresì come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali. In via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica i termini previsti dal Codice ambientale, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati (comma 6).

Le aree di interesse nazionale sono trasferite al Soggetto attuatore che, entro il termine indicato nelle norme, trasmette al Commissario straordinario di Governo la proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, corredata dal progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal crono programma di svolgimento dei lavori, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico dovranno altresì contenere la previsione urbanistico-edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di eventuali premialità edificatorie, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico e di quelle con ricaduta a favore della collettività locale, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi. Il Commissario convoca una conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine prescritto, provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della regione interessata (commi 7-9).

Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse disponibili a legislazione vigente, è adottato dal Commissario straordinario del Governo ed è approvato con DPR previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'approvazione sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate. Costituisce altresì variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori. Il Commissario straordinario del Governo vigila sull'attuazione

del programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma medesimo (comma 10).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:

La **relazione tecnica**, oltre a descrivere le norme, afferma, con riferimento al comma 8 relativo alla procedura per l'approvazione della proposta di programma, che dalla sua attuazione non derivano oneri per la finanza pubblica, atteso che le attività ivi previste saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sembrano essenzialmente rivestire carattere programmatico-procedurale, essendo volte ad assicurare, in tempi certi e brevi, la programmazione, la realizzazione e la gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana. Eventuali oneri, derivanti dalla concreta applicazione delle disposizioni (comma 3, che elenca le tipologie di misure inserite nel programma di risanamento ambientale e nel documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana; comma 5, oneri per la nomina del Commissario di Governo; comma 6, oneri per la nomina del Soggetto attuatore), vengono posti a carico delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ciò premesso, si rileva che l'articolo 1 riconduce le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana di aree di rilevante interesse nazionale nell'alveo dei livelli essenziali delle prestazioni [articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione]. In proposito, appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo circa l'effettiva compatibilità di tale previsione, volta ad assicurare livelli essenziali uniformi di prestazioni su tutto il territorio nazionale con l'invarianza finanziaria postulata nelle norme in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 10), appare opportuno che il Governo chiarisca a quali risorse – in particolare se umane, strumentali o finanziarie - faccia riferimento la previsione in base alla quale il programma di rigenerazione urbana di cui all'articolo 30, comma 10, sarà adottato dal commissario straordinario del Governo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Tale chiarimento appare opportuno anche ai fini dell'eventuale riformulazione della suddetta disposizione.

ARTICOLO 33, commi 11-13

Comprensorio Bagnoli-Coroglio

La norme, considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, dichiarano le stesse aree di rilevante interesse nazionale. Con DPR è trasferita al Soggetto attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Il Soggetto attuatore costituisce allo scopo una società per azioni, il cui capitale azionario potrà essere aperto ad altri soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dalla società costituita dal Soggetto attuatore un importo determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprietà, che potrà essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla società, il cui rimborso è legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo le modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto attuatore. Tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto attuatore e degli altri atti previsti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta (commi 11 e 12).

Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Soggetto attuatore e la società da lui costituita partecipano alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilità economica-finanziaria dell'operazione (comma 13).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:

La **relazione tecnica**, oltre a descrivere le norme, afferma, con riferimento al trasferimento delle aree e degli immobili della società Bagnoli Futura S.p.A, che lo stesso avviene con oneri a carico del Soggetto attuatore e che pertanto dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.

In merito alla trascrizione del decreto di nomina del Soggetto attuatore e degli altri atti ivi previsti, esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta, la RT precisa che la disposizione non determina effetti finanziari configurandosi come rinuncia a maggior gettito.

Relativamente alla partecipazione del Soggetto attuatore e della società all'uopo istituita alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, la RT afferma che tali disposizioni non hanno effetti negativi sulla finanza pubblica, considerato che per quanto di competenza della parte pubblica si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che le norme in esame sembrano costituire una specificazione della più ampia disciplina, di cui al medesimo articolo 33, commi da 1 a 10, del provvedimento in esame, commentate nella precedente scheda.

Ciò premesso, andrebbero acquisiti chiarimenti circa i seguenti aspetti:

- eventuale natura pubblica del soggetto attuatore e della società per azioni all'uopo costituita;
- valutazione degli interventi da effettuare e stima, anche di massima, dei relativi costi, anche alla luce del comma 1 dell'articolo 33 in esame, che riconduce nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni [di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m)⁶³, della Costituzione] le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale;
- eventuale sottoscrizione di capitale sociale e linee di finanziamento utilizzate da parte di soggetti pubblici al fine di procedere agli interventi programmati.

L'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione dispone che lo Stato abbia competenza esclusiva in merito alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale⁶³

Andrebbe altresì acquisita una valutazione in merito al rischio di un eventuale coinvolgimento della finanza pubblica in caso di mancata realizzazione degli interventi da parte del soggetto attuatore. Per quanto attiene all'esenzione da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta della trascrizione del decreto di nomina del Soggetto attuatore e degli altri atti previsti andrebbero acquisiti chiarimenti che il minor gettito da essa derivante sia ricompreso nei tendenziali a legislazione vigente.

ARTICOLO 34

Semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati

La norme recano talune modifiche volte a semplificare e accelerare le procedure per la bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati. In particolare, le disposizioni intervengono sul D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) come segue:

- modificano l'articolo 48, comma 1-*bis*, prevedendo l'accelerazione della presentazione dei requisiti richiesti nel bando di gara per i casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati (comma 1);
- introducono il comma 1-*bis* dell'articolo 49, escludendo l'istituto dell'avvalimento per l'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali (comma 2);
- modificano l'articolo 57, comma 2, lettera *c*), consentendo la procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione del bando di gara, nel caso di attività di bonifica e messa in sicurezza qualora non compatibile con i termini ordinari di gara (comma 3);
- modificano l'articolo 70, prevedendo per le stazioni appaltanti la possibilità di stabilire termini più brevi nel caso di attività di bonifica e messa in sicurezza (comma 4);
- modificano l'articolo 132, prevedendo varianti in corso d'opera anche nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati. Inoltre, viene concessa al direttore dei lavori, laddove possibile, la facoltà di risolvere gli aspetti di dettaglio senza ricorrere a varianti purché gli stessi siano contenuti entro un importo non superiore al 20 per cento dei lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati (comma 5);
- modificano l'articolo 203, consentendo di appaltare un intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di un progetto preliminare oppure in casi particolari di progetto definitivo. Viene altresì disposto che nei siti inquinati,

nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possano essere realizzati interventi e opere a condizione che gli stessi siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area (commi 7-10).

In particolare, la relazione illustrativa afferma che i commi da 8 a 10 prevedono il rispetto di specifiche modalità di intervento in materia ambientale e sanitaria, condizionando gli interventi alla salvaguardia delle attività di risanamento in corso o da attivare. In particolare, vengono disposte specifiche procedure per lo scavo e la gestione dei terreni.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, oltre a descrivere le norme, afferma, con riferimento ai commi da 1 a 6, che modificano il D. Lgs. 163/2006, che le disposizioni in esame non hanno impatto sulla finanza pubblica, posto che trattasi di norme procedurali di semplificazione del quadro normativo vigente. Per quanto riguarda la facoltà concessa al direttore dei lavori di disporre modifiche in corso d'opera nei limiti del 20 per cento dei lavori di bonifica, di cui al comma 5, la norma parimenti non ha impatti sulla finanza pubblica.

Per quanto attiene ai commi da 7 a 10, attesa la loro natura meramente procedurale, la RT conferma che le norme in esame non comportano effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione nel presupposto – su cui appare utile una conferma dal Governo – che le modifiche in esame siano compatibili con la normativa comunitaria di settore, al fine di evitare eventuali procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

ARTICOLO 35

Misure urgenti in materia di impianti di recupero energia

La norma affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la ricognizione degli impianti di recupero e di incenerimento dei rifiuti urbani esistenti o da realizzare per conseguire l'obiettivo di attuare un sistema integrato e adeguato di gestione di tali rifiuti e per conseguire l'autosufficienza a livello nazionale, superando le procedure di infrazione europee. La norma stabilisce che tutti gli impianti devono essere autorizzati a saturazione del carico termico. In particolare, gli impianti di nuova realizzazione dovranno essere

realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico “R1”, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, mentre per quelli già esistenti le autorità competenti provvederanno alla verifica dei requisiti ed eventualmente alla revisione delle autorizzazioni integrate ambientali. La norma prevede infine il dimezzamento dei termini per le procedure di espropriazione di pubblica utilità, di valutazione dell’impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.

Il prospetto riepilogativo non considera le disposizioni.

La relazione tecnica afferma che la norma, dettando disposizioni di carattere procedurale, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Nulla da osservare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 36

Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca degli idrocarburi

La norma, per gli anni dal 2015 al 2018, esclude dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti di programmazione negoziata, nelle aree in cui si svolgono ricerche e coltivazioni di idrocarburi. Gli importi oggetto dell’esclusione saranno stabiliti con decreto interministeriale⁶⁴, sulla base dell’ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla regione⁶⁵, derivanti dalla destinazione delle aliquote relative alla produzione di idrocarburi alle regioni a statuto ordinario, nel limite delle aliquote di prodotto relative agli incrementi di produzione realizzati negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 rispetto al 2013 (comma 1).

Viene demandato alla legge di stabilità per il 2015 la definizione per le regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, del limite dell’esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto di cui art. 20, commi 1 e 1-*bis* del D.lgs. n. 625/1996, destinate alle regioni a statuto ordinario.

⁶⁴ Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio di ciascuno anno.

⁶⁵ Per effetto dell’art. 20, commi 1 e 1-*bis* del D.lgs. n. 625/1996.

Si rammenta che l'art. 20, commi 1 e 1-bis del D.lgs. n. 625/1996 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi) prevede che per le produzioni di idrocarburi ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma il valore dell'aliquota⁶⁶ è corrisposto per il 55% alla regione a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati; i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni (comma 1). A decorrere dal 1999, alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato (comma 1-bis).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica con riguardo al comma 1, ribadisce il contenuto della norma ed afferma che questa non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica atteso che l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno di specifiche spese nelle aree in cui si svolgono ricerche e coltivazioni di idrocarburi, è subordinata e limitata agli importi stabiliti con decreto interministeriale e trova compensazione nelle maggiori entrate riscosse dalle regioni.

Per quanto concerne il comma 2, la RT afferma che la disposizione ha carattere programmatico e dalla stessa non derivano effetti negativi per la finanza pubblica, posto che il limite dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote - di cui art. 20, commi 1 e 1-bis del D.lgs. n. 625/1996 - potrà essere stabilito con la legge di stabilità per il 2015 compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla RT in merito alla neutralità finanziaria delle disposizioni in esame.

ARTICOLO 37

Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale

La norma attribuisce il carattere di interesse strategico e priorità nazionale ai gasdotti di importazione di gas dall'estero, ai terminali di rigassificazione di GNL, agli stoccaggi di gas naturale e alle infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le

⁶⁶ Calcolato in base all'art. 19, del medesimo decreto legislativo.

operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative opere connesse (comma 1). A tal fine, vengono apportate modifiche al DPR n. 327/2001⁶⁷ destinate a chiarire che le norme in materia di procedure autorizzative e di espropriazione per pubblica utilità concernenti i gasdotti della rete nazionale si applicano anche ai gasdotti di approvvigionamento dall'estero e alle opere ad essi connesse (comma 2, lettere a) e b)). Si stabilisce, inoltre, che i soggetti titolari o gestori di beni demaniali che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalità non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione (comma 2, lett. c)).

Infine, si prevede, che, ai fini di cui al comma 1 in esame e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, stabilisce meccanismi tariffari incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas (comma 3).

La relazione illustrativa afferma che l'articolo nel suo insieme incentiva e accelera la realizzazione di nuove infrastrutture del sistema del gas, alcune delle quali già programmate o autorizzate per un valore di alcuni miliardi di euro, con effetti positivi sulla crescita economica e occupazionale.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma, con riferimento ai commi 1 e 2, che, atteso il carattere procedimentale delle disposizioni, le stesse non comportano effetti negativi per la finanza pubblica. Con riferimento al comma 3, la RT afferma che la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo andrebbe acquisita una conferma, dal Governo in ordine alla neutralità finanziaria del sistema di finanziamento previsto dal testo (comma 3) per gli investimenti

⁶⁷ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità

volti ad accrescere la capacità nazionale degli stoccaggi. In particolare, andrebbe confermato che i meccanismi tariffari incentivanti previsti per detti investimenti troveranno compensazione all'interno dello stesso sistema tariffario.

Si segnala inoltre che, fra i cambiamenti metodologici intervenuti nella contabilizzazione delle entrate e delle spese a seguito dell'entrata in vigore del Sec 2010^[68], sono state classificate come imposte indirette le componenti della tariffa elettrica destinate al settore delle energie rinnovabili, mentre l'impiego delle risorse così ottenute viene qualificato fra i contributi alla produzione⁶⁹. In precedenza entrambi i flussi erano esclusi dal circuito dei conti delle amministrazioni pubbliche. La nuova metodologia, pur modificando i livelli delle grandezze interessate (innalzamento del livello assoluto delle entrate e delle spese), lascia inalterati i saldi, in quanto ad una voce di entrata⁷⁰ corrisponde una voce di spesa⁷¹ di pari importo.

In proposito andrebbe chiarito se la nuova contabilizzazione qui richiamata riguardi anche altre componenti della tariffa elettrica (fra cui quelle previste dal comma 3 in esame), e non soltanto quelle destinate al settore delle energie rinnovabili.

ARTICOLO 38

Valorizzazione delle risorse energetiche nazionali

Le norme, finalizzate a valorizzare le risorse energetiche nazionali e a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, dispongono che le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Viene introdotto il titolo concessorio unico per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi. Il Ministero per lo sviluppo economico autorizza progetti sperimentali di coltivazioni di giacimenti per tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare, localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e produzione di idrocarburi.

Il testo precisa che tale procedura è finalizzata, fra l'altro, ad assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato. Infine viene semplificata la procedura di autorizzazione per la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

⁶⁸ Il Sec 2010 (sistema europeo dei conti nazionali e regionali) è stato adottato da settembre 2014 dagli Stati membri dell'Unione europea. Il nuovo sistema, che sostituisce il precedente Sec 95, è stato definito con il regolamento Ue 549/2013 e stabilisce i principi e i metodi di contabilità nazionale a livello europeo.

⁶⁹ V. Report Istat – 22 settembre 2014 – “I nuovi conti economici nazionali secondo il Sec 2010 – Anni 2009-2013”.

⁷⁰ Entrate per imposte indirette.

⁷¹ Contributi alla produzione.

La relazione tecnica afferma che dall'articolo in esame non derivano effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 39

Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive

La norma modifica alcuni dei criteri per la fruizione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, attraverso una serie di modifiche alle disposizioni del DL n. 83/2012 che li aveva introdotti.

Si ricorda che al Fondo per l'erogazione degli incentivi statali (art. 17-undecies del DL 83/2012) è stata conferita una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Gli articoli del D.L. n. 83/2012 che vengono modificati sono i seguenti:

- l'art. 17-*bis*, comma 2, lett. c) che definisce l'elenco dei veicoli ai fini delle agevolazioni;
- l'art. 17-*decies*, commi 1 e 2, consentendo l'agevolazione anche nel caso di immatricolazione in Italia (e quindi anche di veicoli acquistati all'estero), oltre che di veicoli nuovi acquistati in Italia ed eliminando il requisito del possesso o della proprietà da almeno 12 mesi; per quanto riguarda la misura del contributo viene specificato che questo non è necessariamente pari, nei diversi casi previsti, al 15% o al 20%, ma può arrivare fino al 15% o fino al 20%, consentendo anche che il contributo possa essere inferiore mentre, tra le condizioni previste per fruire del contributo, viene eliminato il requisito che il veicolo rottamato sia stato immatricolato da almeno dieci anni, nonché il requisito dell'intestazione da almeno 12 mesi allo stesso intestatario che acquista il veicolo nuovo;
- l'art. 17-*undecies*, comma 2, lett. a) e b) che riguarda il Fondo per l'erogazione degli incentivi, prevedendo che una quota delle risorse del Fondo siano assegnate non solo nel caso di veicoli utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa ma anche se dati in uso promiscuo ai dipendenti.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica specifica che le disposizioni sono volte a modificare i criteri di accesso per la concessione di incentivi all'acquisto dei veicoli a basse emissioni complessive e le soglie di riconoscimento del contributo che, pur non variando in aumento rispetto alla norma originaria, sono ora modulabili fino al raggiungimento della soglia prestabilita. Afferma che l'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, per l'erogazione degli incentivi, resta fermo il limite di spesa di cui all'art. 17-*undecies* del DL n. 83/2012.

Nulla da osservare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 40

Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga

Le norme dispongono che il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione sia incrementato di 728 milioni di euro per l'anno 2014, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga⁷². La dotazione finalizzata al finanziamento degli incentivi, destinati alle regioni diverse da quelle del Mezzogiorno⁷³, previsti per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori fino a 29 anni di età che si trovano in determinate condizioni di svantaggio, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2015. Dette dotazioni, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, non sono ulteriormente suddivise tra le regioni e viene altresì soppressa la ripartizione tra le stesse sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali (commi 1 e 3).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1, del DL 76/2013 ha istituito, al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni, in via sperimentale, nel limite di risorse indicate, un incentivo destinato ai datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori che rientrino in una delle seguenti condizioni:

- siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.

Il successivo comma 12 ha determinato le risorse destinate a detto incentivo come segue:

- a) nella misura di 100 milioni di euro per il 2013, 150 milioni di euro per il 2014 e per il 2015 e 100 milioni di euro per il 2016, per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia;
- b) nella misura di 48 milioni di euro per il 2013, 98 milioni di euro per il 2014 e per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016 per le restanti regioni, ripartite tra le regioni sulla base del riparto dei Fondi strutturali.

Alla copertura degli oneri si provvede come segue:

⁷² Di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della L. 92/2012.

⁷³ Di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del DL 76/2013.

a) riduzione pari a 150 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per il 2015 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a) (regioni Mezzogiorno), del DL 76/2013;

b) riduzione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2014 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b) (regioni centro-nord), del DL 76/2013.

In sintesi, la dotazione relativa all'incentivo sopra descritto per le regioni del Mezzogiorno viene decurtata di 150 milioni nel 2014 e a 70 milioni nel 2015, mentre per quella destinata alle rimanenti regioni viene trasferita una quota pari a 70 milioni dall'annualità 2014 a quella 2015, compensata dal contestuale decremento di quella relativa alle regioni del Mezzogiorno;

c) riduzione pari a 11.757.411 di euro per il 2014, del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, del DL 201/2011;

d) versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 292.343.544 euro a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della L. 845/1978, per l'anno 2014; tali risorse gravano per un importo massimo di 200 milioni di euro sulla quota inoptata e per la restante parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.

Si ricorda che l'articolo 118, comma 1, ultimo periodo, della L. 388/2000 ha disposto che ai suddetti fondi interprofessionali afferiscano, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della L. 845/1978.

e) in luogo di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 dicembre 2012, utilizzo delle risorse finanziarie stanziato, per l'anno 2012, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 2, del DM ha previsto, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall'INPS, la rideterminazione con apposita conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate, per l'anno 2012, della misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita in base ai contratti collettivi aziendali e territoriali, oppure di secondo livello ai fini degli appositi sgravi contributivi.

f) riduzione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della L. 247/2007, con conseguente rideterminazione dello stesso Fondo nell'importo di 557 milioni di euro per l'anno 2014 medesimo;

g) per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. L. 388/2000, che restano acquisite al bilancio dello Stato (comma 2).

Al fine di completare l'erogazione dei trattamenti relativi all'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di competenza dell'anno 2013 ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, il relativo limite di spesa⁷⁴ per il medesimo anno è incrementato di 8 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione e formazione (comma 4).

Viene altresì modificato l'articolo 1, comma 253, della L. 228/2012 e resa strutturale la possibilità – altrimenti limitata all'esercizio 2013 - che il Piano di azione e coesione finanziarie ammortizzatori sociali in deroga nelle regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione (comma 5).

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, è incrementato di 151,2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 (comma 6).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Maggiori spese correnti												
Incremento Fondo sociale occupazione – comma 1	728,0				436,8				436,8			
Minori entrate contributive												
Incremento dotazione incentivi contributivi assunzione giovani regioni Centro-Nord -comma 1						70,0				70,0		
Maggiori entrate contributive												
Riduzione dotazione incentivi contributivi assunzione giovani regioni Mezzogiorno – comma 2, lettera a)					150,0	70,0			150,0	70,0		
Minori spese correnti												
Riduzione dotazione incentivi contributivi assunzione giovani regioni Mezzogiorno – comma 2, lettera a)	150,0											
Minori spese correnti												
Riduzione dotazione incentivi contributivi assunzione giovani regioni Centro-Nord – comma 2, lettera b)	70,0											
Maggiori entrate contributive												
Riduzione dotazione incentivi contributivi assunzione giovani regioni Centro-Nord – comma 2, lettera b)					70,0				70,0			

⁷⁴ Di cui all'articolo 3, comma 17, della L. 92/2012.

Minori spese correnti Riduzione Fondo finanziamento interventi per occupazione giovani e donne – comma 2, lettera c)	11,8				11,8				11,8			
Maggiori entrate extratributarie Versamento entrata INPS quota inoptata ex L. 845/1978 – comma 2, lettera d)	200,0											
Minori spese correnti Versamento entrata INPS quota inoptata ex L. 845/1978 – comma 2, lettera d)					60	20	20	20	60	20	20	20
Maggiori entrate extratributarie Versamento entrata INPS quota Fondi interprofessionali ex L. 845/1978 – comma 2, lettera d)	92,3											
Minori spese correnti Versamento entrata INPS quota Fondi interprofessionali ex L. 845/1978 – comma 2, lettera d)					92,3				92,3			
Maggiori entrate extratributarie Versamento in entrata risorse non utilizzate per sgravi contrattazione II livello – comma 2, lettera e)	103,9											
Maggiori entrate contributive Versamento in entrata risorse non utilizzate per sgravi contrattazione II livello – comma 2, lettera e)					103,9				103,9			
Minori spese correnti Riduzione Fondo sgravi contributivi contrattazione II livello – comma 2, lettera f)	50,0				50,0				50,0			
Maggiori entrate extratributarie Utilizzo entrate sanzioni antitrust – comma 2, lettera g)	50,0				50,0				50,0			
Maggiori spese conto capitale Incremento Fondo per la compensazione degli effetti finanziari contributi pluriennali – comma 6					151,2	20,0	20,0	20,0	151,2	20,0	20,0	20,0

La relazione tecnica afferma, con riferimento al comma 1, che la norma prevede l'incremento, per 728 milioni di euro, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Da ciò derivano per l'anno 2014 maggiori oneri sul SNF per 728 milioni di euro e sull'indebitamento netto in termini di maggiori prestazioni sociali per 436,8 milioni di euro, atteso che gli oneri per contribuzione figurativa (stimabili in 291,2 milioni di euro, circa il 40% dell'importo complessivo) hanno riflesso sul 2014 solo in termini di SNF.

Con riferimento alle norme di copertura, di cui al comma 2, la RT preliminarmente riporta i vari importi nella seguente tabella:

(euro)

		2014	2015
lettera a)	Stanziamiento incentivo occupazione giovani Mezzogiorno	- 150.000.000	-70.000.000
lettera b)	Stanziamiento incentivo occupazione giovani Centro-Nord	-70.000.000	+70.000.000
lettera c)	Fondo per l'occupazione dei giovani e delle donne	-11.757.411	
lettera d)	Aumento contributivo di cui all'articolo 25 della L. 45/1978	-292.343.544	
lettera e)	Sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di II livello con riferimento alle retribuzioni 2012	-103.899.045	
lettera f)	Sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di II livello con riferimento alle retribuzioni 2013	-50.000.000	
lettera g)	Somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da sanzioni Antitrust	-50.000.000	

Nel dettaglio, riguardo alle modalità di copertura, di cui al comma 2, la RT afferma quanto segue:

- riguardo alle lettere a) e b), relative allo stanziamento per gli incentivi all'occupazione giovanile, secondo il monitoraggio INPS sono state autorizzate, al 14 luglio 2013 assunzioni agevolate e 2.629 trasformazioni agevolate. Dai dati individuali relativi alle retribuzioni dei soggetti interessati, e ipotizzando la continuazione del medesimo trend di assunzioni e trasformazioni agevolate nel corso del 2014, si può pervenire al seguente importo massimo di benefici mensili fruibili dai datori di lavoro:

(milioni di euro)

Area geografica	2013	2014	Totale
Centro-nord	11,0	62,2	72,2
Mezzogiorno	5,9	34,0	39,9

I dati INPS relativi ai conguagli effettuati fino a tutto il mese di maggio 2014 mostrano andamenti ancora inferiori del trend di spesa (circa 25 milioni di euro complessivi). Con riprogrammazione accettata dalla Commissione europea (Decisione del 18 giugno 2014), il Programma operativo azioni di sistema per l'intervento comunitario del Fondo sociale europeo ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione", a titolarità Ministero del lavoro, è stato riprogrammato allo scopo di finanziare, con 75 milioni di euro, l'incentivo in questione. Tali fondi vanno pertanto ad aggiungersi alla disponibilità sotto riportate.

(milioni di euro)

Area geografica	2013	2014	Totale
Centro-nord	48,0	98,0	146,0
Mezzogiorno	100,0	150,0	250,0

Conseguentemente la riduzione di stanziamento lascia i necessari margini di copertura delle domande già accolte e di quelle verosimilmente da accogliere nei prossimi mesi.

- riguardo alla lettera c), relativa al Fondo per l'occupazione dei giovani e delle donne, ai sensi dell'articolo. 24, comma 27, terzo periodo, del DL 201/2011, è stato emanato il decreto interministeriale del 5 ottobre 2012 con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità istitutive del Fondo e fissati i limiti di spesa in € 196.108.953 per l'anno 2012 e di € 36.000.000 per l'anno 2013. Tali risorse sono state totalmente impegnate e successivamente trasferite all'INPS per € 162.476.267,00 (acconto del '70%) nel corso del 2013. Con decreto interministeriale del 22 dicembre 2012 sono stati introdotti in via sperimentale alcuni interventi volti al finanziamento di contributi economici alla madre lavoratrice quantificando una spesa di € 20 milioni da erogare all'INPS per gli anni 2013, 2014 e 2015. Sul capitolo di bilancio di competenza sono stati, quindi, fatti gravare i due interventi sopradetti, di cui il primo da considerarsi ormai concluso, in quanto previsto fino al 2013. Per l'esercizio finanziario 2014 lo stanziamento sul capitolo di riferimento è pari a € 36.787.724 in termini di cassa e competenza. Su tale stanziamento grava ormai unicamente il finanziamento dell'intervento in favore della madre lavoratrice per l'acquisto di servizi per l'infanzia per un importo di € 20 milioni. Il capitolo presenta, pertanto, per l'esercizio finanziario 2014, al netto di accantonamenti di bilancio per € 5.030.313, una disponibilità di € 11.757.411, per la quale non si è rinvenuta una precisa finalità ed è, quindi, emerso un eccesso di competenza rispetto a quanto previsto dai citati decreti e dalle altre disposizioni normative tale da consentirle l'utilizzo per le finalità e nella misura indicata nella proposta normativa;
- riguardo alla lettera d), relativa all'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della L. 845/1978, in base al bilancio preventivo INPS, la previsione del gettito da riscuotere per l'anno 2014 ammonta a 899 milioni di euro. Applicando al 2014 la medesima percentuale di somme accertate e non riscosse (4%), si può stimare in 867 milioni l'ammontare delle somme da riscuotere nel 2014. Di tali somme è previsto il versamento in entrata al bilancio dello Stato di un importo pari a euro 292.343.544 per l'anno 2014. Tali risorse gravano per un importo

massimo di 200 milioni di euro sulla quota inoptata e per la restante parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.

- riguardo alla lettera e), relativa agli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, con riferimento alle retribuzioni relative al 2012, in attuazione dell'articolo 1, commi 67 e 68, della L. 247/2007, è stato emanato il decreto 27 dicembre 2012. L'attuazione di tale decreto ha comportato residui per 103.899.045 euro da redistribuire a favore dei beneficiari già individuati sulla base del medesimo decreto mediante un procedimento di rideterminazione degli sgravi contributivi attraverso apposita conferenza di servizi nel corso del 2014, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale. La norma prevede la destinazione di tali risparmi al rifinanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato degli stessi, venendo meno quindi i presupposti per la predetta rideterminazione degli sgravi contributivi mediante la citata conferenza dei servizi;
- riguardo alla lettera f), relativa agli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di II livello (riferimento alle retribuzioni relative al 2013), la riduzione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della L. 247/2007, che da 607 milioni di euro viene ridotto a 557 milioni di euro, risulta comunque compatibile per il riconoscimento degli sgravi contributivi nelle misure previste per l'anno precedente;
- riguardo alla lettera g), relativa alle sanzioni comminate dal Garante per la concorrenza, 50 milioni di euro delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato restano acquisiti al bilancio dello Stato.

Con riferimento al comma 3, la disposizione prevede aspetti procedurali dai quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disciplinando comunque l'utilizzo di risorse programmate.

Per quanto attiene al comma 4, si prevede che, al fine di completare l'erogazione dei trattamenti di competenza dell'anno 2013 relativi all'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, il relativo limite di spesa per il medesimo anno sia incrementato di 8 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione e formazione. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 5, che consente il finanziamento degli ammortizzatori in deroga nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione, la disposizione disciplina aspetti

procedurali dai quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disciplinando comunque l'utilizzo di risorse programmate.

Con riferimento al comma 6, relativo all'incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, la RT nulla aggiunge alla descrizione delle norme.

Al riguardo, per quanto attiene all'incremento del Fondo per l'occupazione e la formazione, finalizzato al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, non vi sono osservazioni da formulare atteso che detto incremento è disposto all'interno di un limite di spesa.

Con riferimento all'incremento, pari a 70 milioni di euro per l'annualità 2015, della dotazione per il finanziamento degli incentivi, destinati alle regioni diverse da quelle del Mezzogiorno, si rileva che tale voce non viene contabilizzata nel prospetto riepilogativo sul saldo netto da finanziare ma solo sui saldi di fabbisogno e indebitamento, analogamente al contestuale definanziamento della dotazione, sempre per l'esercizio 2015, relativa alle regioni del Mezzogiorno.

Si osserva in proposito che il prospetto riepilogativo allegato al DL 76 del 2013 (A.C. 1458) evidenziava sul saldo netto da finanziare, con riferimento agli incentivi per i lavoratori nelle regioni diverse dal Mezzogiorno di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b) del citato decreto-legge, i medesimi effetti riportati sul fabbisogno e sull'indebitamento.

Andrebbe pertanto acquisito dal Governo un chiarimento circa le ragioni della mancata iscrizione sul SNF per il 2015 degli effetti di norme aventi la stessa finalità di quelle a suo tempo scontate su tale saldo per annualità precedenti.

Per quanto attiene alle modalità di copertura, si osserva quanto segue:

- relativamente al definanziamento degli incentivi *ex* articolo 1, comma 12, lettere *a)* e *b)* del DL 76/2013, la RT assicura la congruità delle risorse complessivamente disponibili negli esercizi 2013 e 2014 a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. In proposito, si ricorda che l'articolo 10, comma 10, del DL 98/2011 ha consentito per questo Fondo la conservazione nel conto dei residui,

per il riutilizzo nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate;

- con riferimento al versamento all'entrata di parte delle maggiori entrate contributive di cui all'articolo 25, quarto comma, della L. 845/1978, il prospetto riepilogativo, per quanto riguarda la quota inoptata, riporta un diverso impatto tra il saldo netto da finanziare (l'intera quota pari a 200 milioni nel 2014) e l'impatto sui saldi di fabbisogno e indebitamento (60 milioni nel 2014, 20 milioni nei successivi esercizi 2015 e 2016)⁷⁵.

Su tale diversa imputazione appare utile acquisire chiarimenti dal Governo;

- con riferimento alla lettera *g*), appare necessario acquisire altresì conferma che l'acquisizione al bilancio dello Stato di 50 milioni di euro a valere sulle sanzioni comminate dal Garante per la concorrenza sia compatibile con le finalità originarie di dette risorse (iniziative a vantaggio dei consumatori) e con gli interventi già avviati e/o programmati.

Con riferimento al comma 4 che, al fine di completare l'erogazione dei trattamenti di competenza dell'anno 2013 relativi all'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, incrementa il limite di spesa per il medesimo anno di 8 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione e formazione, si rileva che la disposizione sembra diretta alla regolarizzazione contabile dell'esercizio 2013, ormai chiuso. Sul punto andrebbe chiarito se possano prefigurarsi effetti di cassa sull'esercizio in corso.

Quanto infine al comma 6, che prevede l'incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente pari a 151,2 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, si osserva che la disposizione sembra finalizzata ad utilizzare l'eccedenza dovuta al mancato allineamento tra

⁷⁵ Tale differenza, come emerso da informazioni acquisite per le vie brevi con la RGS, potrebbe risiedere nella destinazione della quota, cosiddetta inoptata, la quale alimenta un Fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 25 della L. 845/1978, le cui risorse affluiscono in ambito regionale per il finanziamento di politiche del lavoro. L'impatto sui saldi di fabbisogno e indebitamento – che si sviluppa in un orizzonte temporale superiore al quadriennio considerato nel prospetto riepilogativo – è calibrato prudenzialmente in base al tiraggio effettivo riscontrato nel corso dei vari esercizi.

effetti sul saldo netto da finanziarie ed effetti sul fabbisogno e indebitamento di alcune voci di copertura. Anche su tale punto appare necessario acquisire conferma dal Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnalano, in particolare le seguenti risorse utilizzate a fini di copertura, fermo restando che per le restanti risorse (lettere *a*), *b*) e *d*)) si rinvia a quanto già evidenziato con riguardo alla quantificazione degli oneri:

- quelle di cui al comma 2 lettera *c*), pari a 11.757.411 euro per l'anno 2014, relative al Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell' incremento dell' occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge n.201 del 2011, sono iscritte nel capitolo 2480 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e risultano disponibili e non impegnate per le finalità originariamente previste;

- quelle di cui al comma 2 lettera *f*), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'articolo 1, comma 68 della legge n. 247 del 2007, sono iscritte nel capitolo 4330 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e risultano disponibili e non impegnate per le finalità originariamente previste;

- quelle di cui al comma 2, lettera *g*), relative alle somme derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza nel mercato versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000. Con riferimento a tale copertura si rinvia alle osservazioni già formulate con riferimento all'articolo 4, comma 8 e all'articolo 32, comma 2, sottolineando che, a differenza delle suddette disposizioni, questa volta la norma non specifica a quale data le somme delle quali è previsto l'utilizzo debbano essere state versate all'entrata. In merito, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 41, commi da 1 a 4

Trasporto pubblico locale nella regione Calabria

Le norme autorizzano la regione Calabria ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri

relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, quale contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare⁷⁶ per una più rapida riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi⁷⁷. A tal fine la regione Calabria integra il piano di riprogrammazione⁷⁸, da approvare con decreto ministeriale. Per l'erogazione delle singole annualità 2014 e 2015 del contributo straordinario, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo.

Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, successivamente alla presentazione del piano di riprogrammazione.

Le norme in esame sono sostanzialmente analoghe a quelle già recate dall'articolo 1, commi da *2-bis* a *2-quinquies* del decreto legge n. 126/2013 che però non è stato convertito.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma.

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che le stesse non comportano oneri in quanto dispongono con riferimento a risorse già previste a legislazione vigente, ancora disponibili e utilizzate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Al riguardo si rileva che le norme introducono una specifica finalizzazione per somme già stanziata a legislazione vigente. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto - su cui appare opportuno acquisire la conferma del Governo - che la rimodulazione in esame non determini la necessità di reintegrare successivamente i finanziamenti per completare altri interventi già programmati.

Per quanto concerne l'articolazione degli effetti di spesa e i relativi effetti sui saldi, la relazione tecnica afferma espressamente che l'utilizzo delle risorse avviene "nel rispetto degli

⁷⁶ Ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

⁷⁷ In linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

⁷⁸ Previsto dal comma 4 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

equilibri di finanza pubblica". Tale previsione non è peraltro contenuta nella formulazione della norma. Andrebbero quindi acquisiti chiarimenti in proposito.

ARTICOLO 41, comma 5

Trasporto pubblico locale nella regione Campania

Le norme differiscono al 31 dicembre 2015 il blocco, scaduto il 30 giugno 2014, delle azioni esecutive nei confronti delle imprese esercenti il trasporto ferroviario regionale nella regione Campania ed interessate dal piano di rientro dalla situazione di disavanzo.

Il previgente blocco dell'azioni esecutive, disposto fino al 30 giugno 2014, era stato disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legge n. 16/2014.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme ed afferma che la disposizione non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 42, comma 1

Riarticolazione degli obiettivi di finanza pubblica posti in capo alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 46, commi 6 e 7 del decreto legge n. 66/2014

Le norme novellano la disciplina concernente il contributo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica posto in capo alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 46, commi 6 e 7, del decreto legge n. 66/2014 e fissato, per quanto concerne il 2014, in 500 milioni di euro. Tale importo, ai sensi del citato comma 7, veniva sottratto dal limite di spesa fissato per le regioni dal patto di stabilità interno.

Le norme intendono fare sì che l'obiettivo di risparmio fissato dal citato articolo 46 del DL 66/2014 per il 2014 non sia più conseguito tramite una riduzione del monte di spesa autorizzato per le regioni dal patto di stabilità interno (come stabilito dalla legislazione previgente) bensì incrementando per il medesimo importo, il limite stesso e stabilendo, a compensazione, che spese in precedenza escluse dal computo del limite siano ora incluse ai fini del calcolo del limite medesimo.

In particolare, dopo il citato articolo 46, comma 7, del decreto legge n. 66/2014, sono inseriti i commi 7-bis, 7-ter e 7-quater al fine di dare attuazione all'intesa sancita in

Conferenza Stato-Regioni il 29 maggio 2014⁷⁹, che disciplina le modalità attraverso le quali le regioni a statuto ordinario contribuiranno al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il 2014 con un importo di 500 milioni di euro. In base a tale intesa le regioni hanno concordato con il Governo di realizzare il concorso alla riduzione della spesa (ai fini dell'indebitamento netto), attraverso la rinuncia all'esclusione di determinate voci di spesa tra quelle rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli fissati dal vigente patto di stabilità interno. Pertanto si dispone che le Regioni a statuto ordinario sono tenute per l'anno 2014 ad effettuare determinate spese, di seguito elencate, a valere sulle corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le spese finanziano:

- a) le scuole paritarie, per 100 milioni di euro;
- b) le borse di studio universitarie per 150 milioni di euro;
- c) i contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità per 15 milioni di euro;
- d) il fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per un importo pari a 20 milioni di euro;
- e) l'erogazione gratuita dei libri di testo per 80 milioni di euro;
- f) il materiale rotabile per 135 milioni di euro.

E' stabilito che ciascuna regione certifichi di aver effettuato le suddette spese, nell'ambito delle certificazioni di rito per la verifica del patto di stabilità, come disciplinate dal comma 461 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013. In caso di mancato pagamento la regione è tenuta a versare al bilancio dello Stato la somma corrispondente.

E', pertanto, espressamente previsto che per l'anno 2014 non si applicano le esclusioni dai vincoli del patto concernenti:

- le scuole paritarie in applicazione dell'articolo 1, comma 260 della legge n. 147/2013;
- le borse di studio universitarie in applicazione dell'articolo 2 del decreto legge n. 104/2013;
- i contributi per gli studenti in applicazione dell'articolo 2 del decreto legge n. 104/2013;
- il materiale rotabile in applicazione dell'articolo 1, comma 83 della legge n. 147/2013;

Quelle elencate sono le voci di spesa che la normativa vigente effettivamente esclude dal patto di stabilità.

Nel caso delle altre due voci di spesa - fondo per il diritto al lavoro dei disabili e libri di testo - invece, non vi è, nella normativa vigente, una esplicita esclusione dal patto di stabilità della corrispondente spesa regionale.

⁷⁹ Che reca l'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il contributo alla finanza pubblica, per l'anno 2014, di cui all'articolo 46, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

In virtù di quanto sopra esposto non trova applicazione, per l'anno 2014, il comma 7 dell'articolo 46 del decreto legge n. 66/2014, il quale dispone che gli importi imputati a ciascuna regione in sede di intesa al fine del concorso agli obiettivi di finanza pubblica (ossia il risparmio richiesto a ciascuna regione dal citato art. 46, comma 6), dovranno essere sottratti dal limite di spesa fissato per il patto di stabilità.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma.

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle disposizioni, afferma che le autorizzazioni di spesa puntualmente individuate nel testo erano **escluse dai vincoli del patto di stabilità interno** (fatto normativo sostanziale *ndr*) **o già scontate nei tendenziali** (e, pertanto, sono state scontate in termini di indebitamento netto per complessivi 500 milioni di euro). La soppressione della esclusione delle predette spese dai vincoli del patto di stabilità interno e la circostanza che alcuni importi siano già scontati nei tendenziali fanno sì che resti inalterato l'effetto positivo in termini di indebitamento netto previsto dall'articolo 46, commi 6 e 7, del decreto legge n. 66 del 2014, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014.

La relazione conclude affermando che non si tratta di effetti positivi aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente, ma di una diversa modalità nel perseguimento degli stessi effetti positivi.

A titolo di informazione sono di seguito riportati gli effetti sui saldi stimati dalla relazione tecnica allegata all'AC. 2433 e riferita all'articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66/2014.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti									
8 e art 46 c. 6 Regioni e prov aut.	500,0	750,0	750,0	500,0	750,0	750,0	500,0	750,0	750,0

Al riguardo si rileva preliminarmente che, al fine di dare evidenza agli effetti finanziari recati dalle norme, dovrebbe essere fornita distinta e dettagliata indicazione degli effetti recati:

- dalle norme oggetto di modifica;
- dalle norme introdotte con le singole proposte modificative contenute nell'articolo in esame.

Si rileva, inoltre, che le disposizioni appaiono idonee ad assicurare la compensazione degli effetti finanziari, sui saldi di indebitamento e fabbisogno, derivanti dall'innalzamento di 500 milioni del limite di spesa per le regioni fissato nell'ambito del patto di stabilità.

Infatti tali effetti sarebbero sterilizzati:

- o includendo nei limiti del patto somme che ne erano escluse determinando in tal modo l'erosione di altre spese da effettuare per un pari importo;
- oppure, secondo quanto si evince dalla relazione tecnica, in considerazione del fatto che alcune spese, sebbene non escluse dal patto, risultano già scontate sui saldi di finanza pubblica.

Peraltro non sembrerebbe essere compensato l'effetto migliorativo, pari a 500 milioni di euro, scontato sul saldo netto da finanziare in relazione all'approvazione del più volte citato articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66/2014 e che dovrebbe venir meno con la disposizione in esame.

La circostanza che alla norma citata, fossero imputati effetti per l'importo indicato sul saldo netto da finanziare emerge non solo dall'allegato riepilogativo degli effetti annesso al citato decreto n. 66, ma anche dall'intesa del 29 maggio 2014 ora espressamente richiamata dal testo normativo in esame. L'intesa prevede espressamente meccanismi di sterilizzazione degli effetti sul saldo netto per un importo di 500 milioni a valere sulle risorse destinate al rinnovamento del materiale rotabile (300 milioni) e sulle disponibilità del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 (200 milioni). Tale sterilizzazione non sembrerebbe prevista dal testo in esame dal momento che il meccanismo compensativo previsto dalle norme è tutto interno alla finanza regionale e non comporta riversamento di somme all'erario.

In ordine alla predetta questione appare necessario acquisire la valutazione del Governo.

Si rileva, infine, che non appare immediatamente evidente se il riordino disposto lasci inalterato l'ammontare dei risparmi richiesti a ciascuna regione in termini di indebitamento netto pur non alterando l'ammontare complessivo dei medesimi risparmi.

A puro titolo di esempio si rileva che il comma 7-bis, introdotto nell'articolo 46 del decreto legge n. 66/2014 dal testo in esame, assegna un obbligo di spesa per 500 milioni alle sole regioni a statuto ordinario, ma la misura compensativa, di cui al successivo comma 7-quater (inclusione di somme nei limiti del patto) sembra riguardare anche le regioni a statuto speciale. Sembra essere questo ad esempio il caso dei 100 milioni da trasferire alle scuole paritarie ai sensi dell'articolo 1, comma 260 della legge n. 147/2013 che sono in quota parte assegnati anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

ARTICOLO 42, commi 2 e 3

Flessibilità nell'applicazione del patto di stabilità interno

Le norme modificano, in primo luogo, articolo 1, comma 517, della legge n. 147/2013 che tratta del patto orizzontale tra le regioni, vale a dire la possibilità che le regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario si scambino spazi finanziari nel rispetto dei saldi di finanza pubblica definiti complessivamente. Le modifiche stabiliscono che il termine ultimo per la definizione, in sede di Conferenza Stato-Regioni, dell'accordo per lo scambio di tali spazi è differito dal 30 giugno al 15 ottobre 2014 (comma 2).

Viene inoltre modificato l'articolo 1, comma 140, della n. 220/2010 che dispone circa il patto regionale verticale. Tale patto prevede che le regioni possano autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo obiettivo, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale, e procedere contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio, in termini di "competenza euro compatibile", per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire – considerando insieme l'intero comparto di regioni ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari. La procedura descritta prevede, in base alla legislazione previgente, che gli enti locali devono comunicare all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome, entro il 1° marzo di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Le regioni, a loro volta, entro il termine perentorio del 31 marzo, comunicano i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale. I due termini da ultimo indicati sono posticipati, per il 2014, rispettivamente al 30 settembre e 15 ottobre (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma.

La relazione tecnica afferma che le norme hanno carattere ordinamentale.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerato che le norme si limitano al differimento infrannuale di termini relativi a procedure già previste a legislazione vigente per la riarticolazione, a saldi invariati, degli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno.

ARTICOLO 42, comma 4

Ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario di cui alla legge di stabilità 2014

Le norme modificano l'articolo 1, comma 525, della legge n. 147/2013. Tale comma concorre a definire l'ulteriore contributo agli obiettivi di finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario determinato dall'articolo 1, commi da 522 a 527, della citata legge n. 147/2013, per un complessivo importo di 560 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare.

Le norme vigenti stabiliscono che ciascuna regione è tenuta a versare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale, entro il 31 marzo 2014, la somma indicata nella tabella allegata alla legge di stabilità. Il testo previgente del comma 525, disponeva che in caso di mancato versamento, gli importi dovuti da ciascuna regione sono sottratti dalle risorse dovute dallo Stato alla regione medesima, entro il termine del 30 aprile 2014; tale termine è differito al 31 ottobre dal testo in esame. Le norme previgenti stabilivano anche che non possono essere soggette a tagli le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale e che ciascuna regione potesse indicare alla Ragioneria Generale dello Stato quali risorse tagliare entro il 15 aprile 2014.

Il testo del citato comma 525 viene integrato per stabilire che fino alla individuazione delle risorse da tagliare alla regione inadempiente, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili gli ammontari di spesa indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma.

La relazione tecnica afferma che le norme recate dal primo periodo sono volte a rinviare il termine di cui all'articolo 1, comma 525, della legge n. 147 del 2013, per la riduzione delle risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario. Tale disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, considerato che rimane fermo l'importo delle riduzioni da effettuare per l'anno 2014.

La relazione tecnica afferma che il secondo periodo è volto ad assicurare la copertura della proroga, tramite la esplicita previsione dell'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a effettuare gli accantonamenti necessari.

Al riguardo, andrebbe chiarito se il posticipo di sei mesi dei termini previsti dalla norma – benché di carattere infrannuale - possa avere riflessi sulla gestione di cassa con conseguenti effetti in termini di interessi.

ARTICOLO 42, commi da 5 a 8

Ridefinizione del limite di spesa autorizzato per la Regione siciliana

Le norme disciplinano i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana, dando attuazione, come espressamente indicato, all'accordo sottoscritto con il Presidente della regione siciliana il 9 giugno 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013.

Normativa vigente: La disciplina del patto di stabilità per le regioni a statuto speciale è dettata dall'articolo 1, commi 454-459 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013). Il comma 454 definisce gli obiettivi di risparmio, in termini di competenza eurocompatibile, calcolati sul complesso delle spese finali per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna. Le norme (ultimi due periodi) confermano la necessità, per ciascun ente, di concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017, l'obiettivo specifico. Questo dovrà essere calcolato sottraendo alle spese finali 2011, le voci di spesa elencate al comma stesso che rappresentano i diversi contributi richiesti alle autonomie speciali a partire dalla legge di stabilità 2012 ossia:

- a) gli importi indicati per il 2013 nella tabella inserita nel comma 10 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012, per complessivi 2.500 milioni di euro;
- b) il contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del D.L. 201/2011, vale a dire la 'riserva all'erario' del maggior gettito derivante dall'aumento dell'addizionale IRPEF, disposta dal comma 1 del medesimo articolo 28, per complessivi 920 milioni di euro. A decorrere dal 2012, le autonomie speciali devono versare all'erario 860 milioni di euro annui e le regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e le due Province autonome di Trento e di Bolzano anche 60 milioni di euro annui da parte dei comuni ricadenti nei propri territori. Fino all'emanazione delle norme di attuazione; il risparmio di 920 milioni di euro dovrà essere realizzato attraverso un accantonamento di quote di compartecipazioni ai tributi erariali spettanti a ciascuna autonomia. Successivamente l'articolo 35, commi 4-5, del decreto legge 1/2012 (convertito con la legge 27/2012) ha inoltre disposto la riserva all'erario delle maggiori entrate ottenute nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dall'incremento dell'accisa sull'energia elettrica. Il comma 4 esplicita la finalizzazione della riserva all'erario, disponendo un aumento del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle due province autonome (di cui all'articolo 28, comma 3, del D.L. 201/2011) di 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012. Si ricorda infine che il D.L. 16/2012 all'articolo 4, commi 10-11, sopprime l'imposta sul consumo dell'energia elettrica nei comuni e nelle province dei territori delle regioni a statuto speciale ed impone alle stesse regioni di reintegrare agli enti locali il mancato gettito. Conseguentemente riduce il contributo agli obiettivi

di finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale ai sensi del D.L. 201/2011, dell'importo corrispondente al mancato gettito stimato pari a 180 milioni di euro per il 2012 e pari a 239 milioni annui dal 2013;

c) gli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione del D.L. 95/2012, art. 16, comma 3, che determina complessivamente il contributo delle autonomie speciali alla finanza pubblica. Nel decreto sono determinate le somme da accantonare annualmente a valere sulle quote di compartecipazioni ai tributi erariali, per ciascuna autonomia speciale. Per il 2012 ha disposto il Decreto 27 novembre 2012; per il 2013 il Decreto 23 settembre 2013 e per il 2014, il Decreto 17 giugno 2014⁸⁰.

d) gli importi indicati nella tabella inserita nel testo di legge dalla legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, art. 1, comma 499, come ulteriormente modificato dall'art. 46, comma 2, del decreto legge 66/2014) per un importo complessivo di 500 milioni di euro per il 2014 e 703 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017;

d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

In particolare il comma 5, in applicazione del citato accordo, stabilisce che l'obiettivo di patto di stabilità interno della regione siciliana di cui al comma 454 della legge n. 228/2012 è determinato, per l'anno 2014, pari a 5.786 milioni di euro e, per gli anni dal 2015 al 2017, pari a 5.665 milioni di euro. Nell'accordo viene specificato che questi obiettivi sono assunti sottraendo dal complesso delle spese finali rilevanti ai fini del patto di stabilità desumibili dal consuntivo 2012, pari a 7.060 milioni di euro, i contributi a carico della regione, previsti dalla normativa vigente, di 874 milioni di euro per il 2014 e 995 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e un ulteriore contributo, aggiuntivo rispetto la normativa vigente, di 400 milioni previsto in forza dell'accordo medesimo. L'obiettivo è fissato senza considerare le spese indicate nell'accordo, ossia al netto:

- delle esclusioni previste dalla normativa vigente per le regioni a statuto ordinario;
- delle spese correttive e compensative delle entrate relative alle regolazioni contabili per la contabilizzazione degli accantonamenti previsti dall'articolo 28, comma 3 del decreto legge n. 201/2011 e dall'articolo 16, comma 3 del decreto legge n. 95/2012.

Per il 2014 la Regione siciliana non può impegnare spese correnti, con esclusione di quelle per la sanità, in misura superiore all'importo minimo dei corrispondenti impegni del triennio 2011-2013 (comma 7).

Si dà attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2013 che ha riconosciuto illegittime le riserve all'erario stabilite dai decreti legge n. 138/2011 e n.

⁸⁰ D.M. 17 giugno 2014 reca il riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 luglio 2014, n. 154).

201/2011 e riferite alle entrate tributarie spettanti alla Regione. Gli accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali della Regione siciliana per il 2014, previsti dalla normativa vigente, devono perciò essere ridotti in misura corrispondente alle somme da restituire alla Regione. La norma non indica l'ammontare di tali somme determinate, invece, nel testo dell'accordo pari a 118,9 milioni di euro per la riserva all'erario prevista dal decreto legge n. 138/2011 e in 436,5 milioni di euro in riferimento alle riserva all'erario stabilita dal decreto legge n. 201/2011 (comma 6).

E' stabilito che gli effetti positivi in termini di indebitamento netto e fabbisogno pari a 400 milioni annui alimentino il Fondo Rapporti Finanziari con autonomie speciali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (comma 8).

Il prospetto riepilogativo ascrive i seguenti effetti finanziari alla norma.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti									
Patto di stabilità regione siciliana				400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Maggiori spese correnti									
Fondo rapporti finanziari con le autonomie locali				400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0

La relazione tecnica non fornisce elementi aggiuntivi limitandosi a ribadire il contenuto delle norme.

Al riguardo, si rileva che il comma 6 dà attuazione ad una sentenza della Corte costituzionale che stabilisce che le somme riservate all'erario in forza dei decreti legge n. 138/2011 e n. 201/2011, e riferite alle entrate tributarie spettanti alla regione Sicilia, devono essere restituite alla regione stessa. Ciò implica, in capo al bilancio dello Stato, un onere non scontato nei tendenziali di finanza pubblica. La compensazione è disposta a valere sugli accantonamenti previsti da norme vigenti sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali

spettanti alla regione siciliana. Andrebbe pertanto acquisita conferma che la corresponsione delle somme in questione risulti già scontata ai fini dei tendenziali.

Si osserva, inoltre, che il comma 6 dispone con riferimento al solo anno 2014 mentre le riserve all'erario dichiarate incostituzionali e disposte in forza dei decreti legge n. 138/2011 e n. 201/2011 operano per cinque anni. Non appare pertanto evidente se possano prodursi effetti derivanti dalla sentenza anche negli anni successivi al 2014.

In merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 8 segnala l'opportunità di specificare il periodo a cui si riferisce il finanziamento pari a 400 milioni di euro annui del Fondo rapporti finanziari con le autonomie speciali istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale periodo – come risulta dal comma 5 dell'articolo 42, dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla medesima relazione – dovrebbe riferirsi al quadriennio 2014-2017. In proposito appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

ARTICOLO 42, commi da 9 a 13

Ridefinizione del limite di spesa autorizzato per la regione Sardegna

Le norme disciplinano i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Sardegna, dando attuazione all'accordo sottoscritto con la regione il 21 luglio 2014.

In particolare è stabilito che l'obiettivo del patto della regione, in termini di competenza eurocompatibile, per l'anno 2014 sia pari a 2.696 milioni di euro; dall'obiettivo per il 2014 sono escluse le spese previste dalla normativa vigente e le spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia s.p.a.

A decorrere dal 2015, invece, l'obiettivo del patto per la regione, dovrà essere il pareggio di bilancio come definito dall'articolo 9 della legge n. 243/2012, che detta le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. Non si applicheranno perciò i limiti alle spese previste per le autonomie speciali dalla normativa vigente⁸¹ (comma 10). Anche per la regione Sardegna,

⁸¹ Ai sensi dell'articolo 1, comma 454 della legge n. 228/2012.

come per la Regione Siciliana, la norma sostituisce l'accordo previsto dalla normativa vigente per la definizione degli obiettivi del patto in relazione a ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 (comma 11).

Si stabilisce che la regione Sardegna, per il 2014, non può impegnare spese correnti, con esclusione di quelle per la sanità, in misura superiore all'importo minimo dei corrispondenti impegni del triennio 2011-2013 (comma 12).

Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 9 e 10 sono stimati pari a **320 milioni annui** in termini di indebitamento netto e fabbisogno e trovano compensazione nel Fondo Rapporti Finanziari con le autonomie speciali, istituito dal precedente comma 8 (comma 13).

Dall'accordo del 21 luglio 2014 risulta esplicitamente che l'obiettivo programmatico per l'anno 2014 è fissato in 2.696 milioni di euro e che tale somma comporterebbe un incremento di 320 milioni del limite di spesa fissato a legislazione vigente. L'accordo non chiarisce esplicitamente in che misura il limite delle spese autorizzate per la Sardegna sia incrementato in applicazione della norma che stabilisce che a decorrere dal 2015, invece, l'obiettivo del patto per la Regione, dovrà essere il pareggio di bilancio.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma.

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle disposizioni, si limita ad affermare che l'esclusione, prevista per il 2014, delle spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia S.p.A., determina un peggioramento in termini di indebitamento netto e fabbisogno pari a 40,47 milioni di euro che trova compensazione nel venir meno dell'analoga spesa a carico dello Stato a beneficio di Trenitalia.

Al riguardo, si rileva - come già osservato in relazione al comma 1 - che, al fine di dare evidenza agli effetti finanziari recati dalle norme in materia di finanza locale, andrebbe fornita distinta e dettagliata indicazione delle conseguenze finanziarie recate dalle singole disposizioni. In particolare, sarebbe utile conoscere gli elementi sulla base dei quali si valuta che una riduzione del contributo della regione agli obiettivi di finanza pubblica per 320 milioni consenta alla medesima regione di conseguire il pareggio di bilancio nel 2015, secondo il criterio richiesto a partire da tale anno.

In particolare andrebbe esplicitato se tale importo di 320 milioni corrisponda ad un potenziale avanzo per il bilancio della regione, atteso per il 2015, che dovrebbe essere compensato da una maggiore capacità di spesa per identico importo.

Per quanto concerne l'esclusione dal vincolo del patto per il 2014 delle spese per i servizi ferroviari erogati da Trenitalia, si prende atto che la relazione tecnica afferma la neutralità della disposizione sui saldi di finanza pubblica dal momento che le medesime spese sono sostenute, oggi, dallo Stato. Si osserva tuttavia che dal tenore della norma non emerge con chiarezza se l'esclusione dai vincoli del patto sia già prevista dalla legislazione vigente. In ogni caso, qualora si tratti di esclusione già prevista, le norme non esplicitano che la relativa somma debba essere trasferita dallo Stato alla regione. In proposito appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Si rileva, infine, che – a differenza per quanto previsto per la Sicilia - non sono contabilizzati, nell'apposito prospetto riepilogativo gli effetti finanziari, per altro compensativi, relativi alla copertura delle conseguenze, in termini di fabbisogno ed indebitamento, derivanti dai commi 9 e 10 (320 milioni) a valere sul Fondo rapporti finanziari con le autonomie speciali.

ARTICOLO 43, commi da 1 a 3

Utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali

Le norme dettano disposizioni finalizzate a consentire agli enti locali in situazione di c.d. “pre-dissesto”, che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale⁸², di utilizzare le risorse del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali⁸³ (di seguito Fondo) per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio (comma 1).

La relazione illustrativa chiarisce che le norme potenziano la possibilità di pagamento ai creditori dei predetti debiti e sono finalizzate a ridurre, quindi, lo *stock* di debiti delle pubbliche amministrazioni.

Nel caso in cui gli enti locali utilizzino risorse provenienti dal Fondo è stabilito che tali risorse devono essere iscritte in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle somme è iscritta nelle spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570 (comma 2).

Tali entrate rilevano ai fini del patto di stabilità interno nei limiti di **100 milioni** di euro per il **2014** e di **180 milioni** per gli anni **dal 2015 al 2020**. Tali limiti sono aumentati, per ciascuno anno, degli importi delle somme restituite dagli enti e riassegnate nel medesimo

⁸² Ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267/2000.

⁸³ Di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo n. 267/2000.

esercizio. Il riparto risorse stanziato verrà operato dal Ministro dell'interno che individua per ciascun ente, proporzionalmente alle somme erogate, la quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma.

La relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione in esame non determina effetti finanziari in quanto la facoltà di utilizzare le risorse del Fondo è riconosciuta nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 180 milioni di euro annui per gli anni dal 2015 al 2020 già scontati nei tendenziali.

Si rammenta che il Fondo in questione è stato istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legge n. 174/2012 e che il successivo articolo 4 ha provveduto a dotare il Fondo con un pluralità di risorse. Parte di queste risorse derivano dalla riduzione del Fondo speciale di parte capitale.

Al riguardo si rileva che:

- come già accennato, parte delle risorse giacenti nel Fondo provengono da una riduzione del Fondo speciale di conto capitale;
- la circolare n. 6 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 18 febbraio 2014 afferma⁸⁴ che le anticipazioni sul Fondo devono essere imputate contabilmente alle accensioni di prestiti e dunque non rilevano ai fini del patto di stabilità;
- le norme dei commi 2 e 3 del testo in esame cambiano i criteri di contabilizzazione già fissati nel passato, determinando un ampliamento delle capacità di spesa degli enti locali. Pertanto le norme sembrano introdurre un onere che richiederebbe una copertura, non rinvenibile nel testo in esame. In proposito andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.

Dovrebbe, infine, essere precisata la portata normativa della disposizione che afferma che la rilevanza ai fini del patto è prevista "nei limiti di 100 milioni per il 2014 e di 180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei limiti delle somme rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e riassegnate nel medesimo esercizio". Qualora i due limiti debbano intendersi

⁸⁴ A pagina 39, punto D3.

cumulabili (e non alternativi, con prevalenza di quello più basso) l'esatta portata dell'onere recato dalla norma risulterebbe indeterminata. In proposito appaiono utili chiarimenti.

ARTICOLO 43, commi 4 e 5

Utilizzo del Fondo di solidarietà comunale

Le norme prevedono che il Ministero dell'interno eroghi ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna un importo a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale. L'erogazione è disposta entro il 20 settembre 2014.

L'anticipo è pari, per ciascun comune, al 66 per cento di quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale, detratti gli importi già erogati dal Ministero con il precedente acconto disposto ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge n. 16/2014 e dell'articolo 1, del decreto legge n. 88/2014 (comma 4).

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione si rende necessaria al fine di consentire ai comuni di far fronte alle necessità di cassa attraverso la fruizione dei fondi disponibili in bilancio, posto che - nonostante l'avvenuta determinazione degli importi spettanti a ciascun comune a titolo di Fondo di solidarietà comunale da parte del Ministero - non risulta ancora emanato il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto.

E' stabilito, inoltre, che per l'anno 2014 l'importo di euro 49.400.000 impegnato e non pagato del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente⁸⁵ è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di solidarietà comunale.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione recata dal comma 4, prevedendo un ulteriore acconto a titolo di fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, non comporta oneri in quanto le risorse sono disponibili sul bilancio del Ministero dell'interno.

Con riferimento alle norme recate dal comma 5 la relazione tecnica afferma che le medesime rifinanziano le somme disponibili quali residui di lettera c) sul capitolo 1319 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ad incremento del Fondo di solidarietà comunale 2014. La norma non comporta oneri trattandosi di risorse già disponibili in bilancio.

Nulla da osservare per i profili di quantificazione.

⁸⁵ Di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 5), al fine di garantire l'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni, appare opportuno che il Governo chiarisca se siano venute meno le ragioni per le quali si era previsto l'impegno, nella misura di 49,4 milioni di euro per l'anno 2014, delle somme iscritte nel fondo per il federalismo amministrativo (capitolo 1319 – stato di previsione del Ministero dell'interno) ora destinate al Fondo di solidarietà comunale (capitolo 1365 - stato di previsione del Ministero dell'interno).